

# RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ

**2022+**

**Nuova Media sicurezza,  
stranieri e disagio psichico**

---

---



\_\_\_\_\_ CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO \_\_\_\_\_

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

## **Garante dei diritti dei detenuti**

**Prof.ssa Antonia Menghini**

Via Gazzoletti n. 2 - Trento

Tel. 0461-213201; fax 0461-213206

Sito web: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/garante-detenuti/>

---

Trento, settembre 2023

**Si ringraziano per la documentazione e i dati statistici forniti:**

dott.ssa Anna Rita Nuzzaci

**Direttrice della Casa circondariale di Spini di Gardolo (Trento)**

dott.ssa Ilaria Lomartire

**Comandante della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Spini di Gardolo (Trento)**

dott. Tommaso Amadei

**Educatore capo della Casa circondariale di Spini di Gardolo (Trento)**

Rocco Parolisi

**Responsabile Ufficio matricola della Casa circondariale di Spini di Gardolo (Trento)**

dott.ssa Lorenza Omarchi

**Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento**

dott.ssa Rosalia Rigoli

**Direttrice Ufficio esecuzione penale esterna di Trento**

dott. Giuliano Mariotti

**Direttore sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari**

dott. Lorenzo Gasperi

**Direttore REMS dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari**

dott.ssa Ermelinda Levari

**Direttrice Servizio per le dipendenze patologiche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari**

dott.ssa Alessandra Rosani, dott.ssa Irene Bertagnolli

**Agenzia del Lavoro**

dott.ssa Federica Sartori, dott.ssa Maria Lorena Moser

**Servizio politiche sociali**

dott. Stefano Kirchner, prof.ssa Silvia Larcheri

**Liceo Antonio Rosmini di Trento**

Don Mauro, Cappellano del carcere

**Diocesi di Trento**

---

**Ha collaborato:**

dott. Fabrizio Gerola

**Servizio politiche sociali**

Si ringrazia Valentina Grigorenco che ha predisposto i parr. 1.4 - 1.6 sulle circolari del DAP dell'introduzione, Carolina Rossi per l'appendice sulle questioni di legittimità costituzionale e le sentenze della Consulta, e ancora Valentina Grigerenco ed Elena Lo Re per il contributo in fase di revisione, tutte tirocinanti, studentesse di giurisprudenza, dell'Ufficio Garante dei diritti dei detenuti della P.A.T. e la dott.ssa Sofia Regini, già tirocinante dell'Ufficio Garante, per l'aggiornamento dei dati relativi ai parr. 2.3 e 2.4

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>8</b>
1.1	Periodo temporale di riferimento.....	8
1.2	La nuova circolare sulla c.d. Media sicurezza.....	8
1.2.1	L'attuazione della Circolare nella C.C. di Spini di Gardolo.....	11
1.3	La circolare sulla Prevenzione suicidi.....	15
1.4	La circolare sui colloqui, videochiamate e telefonate.....	15
1.5	La circolare sui percorsi di sostegno al Personale.....	18
1.6	La circolare per l'innovazione del sistema.....	19
1.7	Commissione Ruotolo e Riforma Cartabia.....	21
<b>2</b>	<b>LA SITUAZIONE ITALIANA.....</b>	<b>25</b>
2.1	Andamento delle presenze negli istituti di pena.....	25
2.2	Area penale esterna.....	29
2.3	Le REMS e le liste di attesa.....	32
2.4	La malattia psichiatrica in carcere.....	34
2.5	Stranieri e carcere.....	36
2.5.1	I numeri.....	38
2.5.2	La normativa e gli strumenti previsti.....	39
<b>3</b>	<b>CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO.....</b>	<b>41</b>
3.1	La situazione attuale delle presenze.....	41
3.2	L'andamento delle presenze.....	42
3.2.1	Movimenti dei detenuti.....	44
3.2.2	Atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi.....	46
3.2.3	Gli eventi critici a Spini di Gardolo.....	48
<b>4</b>	<b>L'ATTIVITÀ DELLA GARANTE.....</b>	<b>52</b>
4.1	Le attività svolte dentro e fuori dal carcere.....	52
4.1.1	Le principali attività svolte durante il mandato.....	55
4.2	Singole problematiche riscontrate.....	58
4.2.1	Presenze nella struttura.....	59

4.2.2	Trattamento disumano e degradante.....	60
4.2.3	Personale.....	62
4.2.4	L'attivazione della circolare Media sicurezza.....	66
4.2.5	Disagio psichico e autolesionismo.....	67
4.2.6	Persone affette da patologia psichiatrica in carcere.....	68
4.2.7	Rems e liste d'attesa.....	69
4.2.8	Assistenza sanitaria e Ser.D.....	69
4.2.9	La sezione ex art. 32 reg. esec.....	70
4.2.10	L'offerta lavorativa all'interno del carcere.....	71
4.2.11	Scuola.....	72
4.2.12	Vitto e sopravvitto.....	73
4.2.13	Riscossione della NASpl.....	74
4.2.14	Esecuzione della pena all'estero e espulsioni.....	75
4.2.15	Sospensione e riattivazione dei trasferimenti.....	75
4.2.16	Manutenzione della struttura.....	76
4.3	Linee operative generali.....	78

## **5 ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO.....83**

5.1	Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.....	83
5.1.1	Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.....	83
5.1.2	Numero complessivo dei detenuti lavoratori.....	84
5.1.3	La realtà delle Cooperative sociali.....	85
5.1.4	Prerequisiti lavorativi e formazione FSE.....	85
5.1.5	Lavoro esterno.....	86
5.1.6	Criticità e proposte.....	86
5.2	Offerta formativa.....	87
5.2.1	Alfabetizzazione.....	88
5.2.2	Scuola media.....	89
5.2.3	Scuola superiore.....	89
5.2.4	Moduli scolastici estivi.....	89
5.2.5	Università.....	90
5.2.6	Osservazioni, criticità e proposte.....	91
5.2.7	La formazione professionale.....	91
5.2.8	Osservazioni, criticità e proposte.....	91
5.3	Attività culturali, ricreative, sportive.....	92
5.3.1	Biblioteche.....	92
5.3.2	Sport.....	92
5.3.3	Religione.....	92

5.3.4 Sportelli informativi e gruppi di auto mutuo aiuto.....	93
<b>6 PREVENZIONE CONDOTTE SUICIDARIE.....</b>	<b>95</b>
<b>7 ULEPE DI TRENTO.....</b>	<b>98</b>
7.1 Misure alternative dalla libertà e dallo stato detentivo.....	99
<b>8 MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA.....</b>	<b>101</b>
8.1 Tribunale di Sorveglianza.....	101
8.2 Ufficio di Sorveglianza.....	105
<b>9 LA PAT E IL REINSERIMENTO SOCIALE.....</b>	<b>108</b>
9.1 Protocollo “Per il reinserimento sociale”.....	108
9.2 Servizio “Seminare oggi per raccogliere domani 2”.....	110
9.3 Servizi e attività.....	111
9.3.1 APAS – Associazione Provinciale Aiuto Sociale.....	111
9.3.2 Cooperativa Kaleidoscopio.....	113
9.3.3 Altre attività trattamentali.....	113
9.4 Interventi di politica del lavoro.....	114
<b>10 L’APSS E L’ASSISTENZA SANITARIA.....</b>	<b>116</b>
10.1 Attuazione del nuovo modello organizzativo.....	116
10.2 Ricoveri, visite specialistiche e salute mentale.....	118
10.3 I dati dell’equipe Ser.D.....	119
10.4 Promozione della salute in carcere.....	120
10.5 La REMS di Pergine.....	121
<b>11 APPENDICE.....</b>	<b>123</b>
<b>12 BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>141</b>

# 1 PREMESSA

## 1.1 Periodo temporale di riferimento

La relazione prende in considerazione l'arco temporale compreso tra il primo gennaio 2022 e settembre 2023. In particolare, seppure i dati numerici, con riferimento alla situazione italiana e locale, fotografano la situazione al 31 dicembre 2022, nella relazione le parti discorsive riguardanti la realtà locale tengono conto puntualmente anche dei fatti più recenti, con un aggiornamento appunto al settembre 2023. Anche a causa della pandemia, infatti, la relazione precedente, era stata strutturata in maniera omologa, coprendo un periodo ben superiore all'anno di riferimento e si è dunque ritenuto opportuno replicare la medesima modalità espositiva. Per questa ragione nel titolo l'anno è indicato con **2022+**.

Come di consueto, si tratta di una relazione composita, che non si limita a riportare le attività svolte dall'Ufficio, ma cerca, per quanto possibile, di restituire anche un quadro generale della realtà carceraria del nostro Paese e, nello specifico, della Casa circondariale di Spini di Gardolo.

## 1.2 La nuova circolare sulla c.d. Media sicurezza

Dovendo dare conto, nella parte introduttiva, delle maggiori novità relative al periodo oggetto della Relazione, il primo e centrale tema da affrontare è quello della progressiva attuazione della circolare n. 3693/6143 sulla Media sicurezza, adottata nel luglio 2022. Vista l'importanza della riforma, se ne è prevista un'attuazione progressiva che ha riguardato (e sta riguardando tuttora) solo alcuni istituti cc.dd. "pilota" previamente individuati dai rispettivi Provveditori indicati dalla medesima circolare, tra cui anche quello del triveneto. Si prevede anche, e questa rimane ad oggi la speranza, che la circolare stessa, vista la delicatezza del tema, sia oggetto di una successiva valutazione, ed eventuale riformulazione, all'esito della riuscita del progetto negli istituti cc.dd. pilota.

La nuova circolare prevede una revisione profonda del circuito di Media sicurezza, in cui si ascrive anche la Casa circondariale di Spini di Gardolo, ispirata dall'idea di fondo di «garantire una gradualità del regime e degli interventi di trattamento». Essa, al di là di questo condivisibile principio, sconta non indifferenti criticità a livello attuativo e considerevoli rischi di un ritorno surrettizio allo *status quo ante*, alla situazione cioè che vigeva prima della sentenza Torreggiani, in cui il regime imperante era quello della custodia chiusa, in cui le persone detenute potevano uscire dalla propria cella, oltre che per godere delle ore d'aria, solo per partecipare alle attività trattamentali.

Viene in effetti riscritta integralmente la disciplina della Media sicurezza: si

abbandonano le diciture «custodia chiusa» e «custodia aperta» e si prevede un

E' previsto un sistema progressivo con la creazione di nuove sezioni "ordinarie", chiuse, e "sezioni ordinarie a trattamento intensificato", aperte

sistema che dovrebbe garantire una progressiva maggiore "libertà" al detenuto di pari passo con il suo coinvolgimento responsabile nelle attività rieducative

offerte dall'istituto. Accanto alle stanze per l'accoglienza, destinate ai nuovi giunti per lo stretto periodo funzionale alle operazioni di immatricolazione (e comunque per un tempo mai superiore alle 24 h), e alle sezioni ex art. 32 reg. esec., si affiancano le neo-denominate «sezioni ordinarie» e le «sezioni ordinarie a trattamento intensificato». Nelle sezioni ordinarie verranno collocati i cc.dd. nuovi giunti, sia provenienti dalla libertà che da trasferimento da altro istituto, e le persone che provengono da una sezione ex art. 32 reg. esec. Con riferimento alle persone che arrivano da trasferimento, la circolare precisa poi che solo in caso di trasferimento per motivi di sicurezza, bisognerà valutare l'opportunità di una collocazione del detenuto direttamente in sezione ex art. 32 reg. esec. o, in alternativa, in quelle appunto ordinarie; ove si tratti di trasferimenti per esigenze di istituto, per motivi di giustizia o di salute, di studio o familiari, il detenuto dovrà essere collocato in una sezione analoga a quella di provenienza. Si prevede che, nel caso delle sezioni ordinarie, la permanenza fuori dalle camere di pernottamento sia pari ad almeno 8 ore, in ciò registrandosi un miglioramento rispetto alla previgente disciplina della custodia chiusa in cui il limite coincideva con le 8 ore al giorno come massimo. Al contempo si precisa, però, in maniera poco chiara, che «la vita detentiva, in questi reparti, è caratterizzata dall'apertura delle stanze per assicurare, a chi intenda parteciparvi, lo svolgimento delle attività trattamentali». Si aggiunge, a chiusura del sistema, che in tale modello «non è prevista la libertà di movimento e di stazionamento delle persone ristrette all'interno della Sezione» e che il servizio del personale di Polizia penitenziaria deve essere effettuato in presenza.

Non è prevista la libertà di movimento e di stazionamento delle persone ristrette all'interno delle sezioni ordinarie

Nelle sezioni «ordinarie a trattamento intensificato», immaginate per chi presenti un maggior grado di responsabilizzazione, il tempo che si può trascorrere fuori dalle camere di pernottamento non può essere inferiore alle 10 ore. L'allocazione nelle citate sezioni deve essere prevista nel programma di trattamento, al pari dell'ammissione ai permessi premio e al lavoro all'esterno, quasi a volerne individuare un elemento vero e proprio del trattamento, e si prevede la formale adesione del detenuto. La sicurezza è assicurata dal personale di Polizia

Un comportamento non consono potrà portare alla "retrocessione" nelle sezioni ordinarie o all'allocazione nelle sezioni ex art. 32 reg. esec.

penitenziaria tramite la modalità di sorveglianza dinamica. Pertanto, il buon comportamento del detenuto ivi allocato potrà essere elemento di valutazione positiva da parte dell'equipe ai fini

dell'accesso ai benefici (permessi premio e lavoro all'esterno). Viceversa un comportamento non consono potrà invece portare alla "retrocessione" nelle sezioni ordinarie o l'allocazione nelle sezioni ex art. 32 reg. esec.

Queste ultime ricevono una disciplina, seppur parziale, laddove si precisa che l'allocazione dovrà essere motivata sulla base del tipo di reato commesso ma «soprattutto del comportamento intramurale» con specifico riferimento alle dimostrate tendenze aggressive nei confronti di detenuti e operatori e/o ai tentativi di fuga, o ai comportamenti comunque «pregiudizievoli dell'ordine e della sicurezza dell'istituto». Le previsioni sono a questo riguardo inequivoche allorché si prevede che sarà quantomeno garantito il tempo di permanenza all'aria aperta così come previsto dall'art. 10 o.p. Risulta essere positiva la previsione di una presa in carico multidisciplinare delle persone ivi allocate e della necessità di intensificare la presenza dei diversi operatori in sezione, così come della Polizia penitenziaria, che dovrà assicurare un controllo fisso in presenza. Viene prevista anche una graduale partecipazione alle attività trattamentali e rivalutazioni almeno bimestrali da parte dell'equipe.

Da un lato, le sezioni ex art. 32 reg. esec. ne escono "potenziate", in quanto si suggerisce di valutare un'allocazione diretta in esse delle persone trasferite per motivi di sicurezza. In secondo luogo, pur dovendosi certamente valutare positivamente la previsione di un termine bimestrale di rivalutazione, non sfugge che, anche qualora il detenuto abbia dato buona prova di sé nel periodo di sua allocazione in sezione ex 32 reg. esec., verrà comunque inserito successivamente nelle sezioni ordinarie (a custodia chiusa).

Se dunque appare certamente positivo il particolare afflato volto a sollecitare le Direzioni degli istituti rispetto all'offerta di quante più possibili attività trattamentali, anche con il coinvolgimento massivo di volontariato e più in generale del terzo settore (in quanto, come chiarito, per le sezioni ordinarie, l'uscita dalle celle diviene possibile solo ove il detenuto partecipi ad un'attività dovendo altrimenti trascorrere la giornata chiuso in cella), non si possono non evidenziare alcuni elementi distonici nel quadro delineato.

Innanzitutto, il termine di rivalutazione per la permanenza in sezione ordinaria è

Rispetto al passato, il detenuto non ha alcuna speranza di poter accedere direttamente alla ex custodia aperta

stato fissato in 6 mesi per tutti coloro che vi sono allocati. Rispetto al passato, dunque, il detenuto non ha alcuna speranza di poter accedere direttamente alla ex custodia

aperta (oggi "ordinaria a trattamento intensificato"), con frustrazione delle attese di chi, magari alla prima carcerazione, può in astratto già presentare le caratteristiche di idoneità per l'inserimento in una custodia ordinaria a trattamento intensificato. Per questi soggetti, pertanto, il passo indietro è evidente rispetto al sistema attuale, in cui, salvo cattiva prova di sé, il detenuto viene allocato normalmente in sezione a custodia aperta. Senza contare che, soprattutto per chi deve scontare una pena breve, ciò sembra viepiù pregiudizievole. Infine, non sfugge che, se la necessaria

previsione nel programma di trattamento è certamente rispondente all'idea di una graduale progressività che dovrebbe caratterizzare il percorso rieducativo, la disposizione sembra non tenere adeguatamente in conto la situazione drammatica in cui versano le aree educative – quanto a personale – e come il termine ordinario di 6 mesi per la sintesi – coincidente con quello che dovrebbe essere il tempo massimo di allocazione in sezione ordinaria – venga troppo spesso eluso: **il detenuto nuovo giunto vedrà con tutta probabilità fatalmente allungarsi il periodo di allocazione nelle sezioni ordinarie.**

### 1.2.1 L'attuazione della Circolare nella C.C. di Spini di Gardolo

Per quanto riguarda la realtà della Casa circondariale di Spini, la riforma, che doveva essere applicata entro la fine del 2022, è stata invece applicata solo recentemente, in maniera progressiva, a fine maggio 2023, con riferimento alle sezioni femminili e poche settimane dopo, a giugno, alle due sezioni cc.dd. protette. Non è stata invece ancora applicata nelle rimanenti 5 sezioni comuni.

Si rammenta che allo stato attuale la C.C. di Spini è divisa in 10 sezioni, di cui 2 per le detenute, due per i sex offenders (*rectius* protetti promiscui), 5 per i detenuti comuni ed una sezione ex art. 32 comma 1 o.p. per i detenuti che presentano particolari esigenze cautelari.

Salvo quest'ultima sezione, tutte le altre, prima dell'applicazione della citata circolare, erano a custodia c.d. aperta, prevedendosi la libera deambulazione sul corridoio di sezione per un tempo pari a circa 8 ore, intervallate dalle cc.dd. chiusure, per permettere la conta due volte al giorno. Il precedente assetto permetteva, dunque, alle persone detenute di godere di una certa libertà di movimento, quantomeno all'interno della sezione, e di poter intrattenere rapporti di socialità con gli altri detenuti, a prescindere dal loro coinvolgimento in attività trattamentali in senso proprio.

Dopo un incontro in cui la Direttrice ha spiegato, sia alle detenute sia, poche settimane più tardi, ai detenuti protetti, che sarebbero stati di fatto divisi in due gruppi, si è data applicazione della circolare prevedendo che una delle due sezioni divenisse una sezione ordinaria e l'altra a trattamento intensificato.

**Nelle sezioni "ordinarie" sono confluite tutte quelle persone che negli ultimi mesi avevano tenuto un comportamento scorretto, meritando dei disciplinari e i cc.dd. nuovi giunti; nella sezione a trattamento intensificato sono invece state allocate le persone valutate come più responsabili e già avviate su un percorso rieducativo.**

La realtà dei fatti ha, purtroppo, replicato le preoccupazioni che la Garante non aveva mancato di esternare, ben prima dell'attuazione della circolare, sia alla Direttrice che alla Provveditrice del triveneto, dott.ssa Milano.

In particolare la Garante aveva subito espresso la sua preoccupazione rispetto alla possibile applicazione della Circolare e alle sue modalità attuative nella realtà della C.C. di Spini, con riferimento al fatto che nelle nuove sezioni ordinarie potessero essere allocate anche persone detenute che avevano già eseguito una quota parte di pena, in alcuni casi anche rilevante, in un regime diverso che riconosceva spazi di libertà ben maggiori.

Se dunque l'idea di fondo della circolare è quella di una progressiva responsabilizzazione delle persone detenute, è però evidente che, ove le chiusure delle camere di pernottamento non siano accompagnate da una congrua offerta trattamentale in grado di assicurare la permanenza fuori dalle celle per almeno 8 ore al giorno, la riforma si riduca ad un **ingiustificabile passaggio al regime chiuso,**

Ingiustificabile il passaggio al regime chiuso fondato sulla valutazione retroattiva del comportamento pregresso per chi ha finora goduto di quello aperto, segnando una contrazione significativa, non solo della libertà di movimento e relazionale, con evidente violazione del c.d. principio di non regressione nel trattamento

**fondato sulla valutazione retroattiva del comportamento pregresso** (impedendo per questa via alle persone detenute di potersi autodeterminare, consapevoli di tutte le conseguenze ascrivibili al proprio comportamento, e conseguentemente autoresponsabilizzarsi come vuole invece la legge sull'o.p. e la circolare in oggetto), **per chi ha finora goduto di quello aperto,**

**segnando una contrazione significativa, non solo della libertà di movimento e relazionale, con evidente violazione del c.d. principio di non regressione nel trattamento,** ma anche uno choc considerevole per chi non è avvezzo a rimanere chiuso in cella per un numero rilevante di ore. Non si deve infatti dimenticare la peculiare situazione della realtà trentina, caratterizzata da una carenza drammatica di organico dell'area educativa, da un accesso al lavoro particolarmente sacrificato (articolato su turni su base trimestrale) e da poche attività trattamentali.

Inoltre, non bisogna trascurare che la scelta di attuare la circolare proprio all'inizio della stagione estiva ha messo fatalmente ancora più in evidenza la povertà delle attività che, come noto, in detto periodo, si riducono sensibilmente, e la sofferenza di dover sopportare le chiusure in un periodo, quello estivo, in cui normalmente, invece, le aperture delle celle, quantomeno nelle strutture dirette con sensibilità, venivano addirittura normalmente estese per periodi superiori alla norma.

In ragione delle criticità relative all'applicazione della circolare, la Garante ha segnalato i principali problemi alla Direzione, alla Provveditrice, al capo del DAP, al Garante nazionale e al Presidente della PAT

È stata la preoccupazione che l'applicazione della citata circolare nella realtà della Casa circondariale di Spini di Gardolo - ove non accompagnata o da una sua rimediazione nelle modalità attuative o da un'implementazione significativa dell'offerta trattamentale - potesse dare adito a reazioni anche gravi, con ricadute sia per la salute fisica e psichica della popolazione detenuta sia, più in generale, per la sicurezza dell'istituto, che ha

portato la Garante a segnalare la questione non solo alla Direzione e alla Provveditrice, ma anche al capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e al Garante Nazionale, oltre che al Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Lo scorso aprile, la Garante ha anche richiesto e ottenuto di poter convocare un'apposita riunione dei Garanti regionali per poter aprire un confronto, su base nazionale, rispetto alle diverse realtà che avessero già attuato la circolare sulla Media sicurezza. La Garante è tornata sul punto, anche in data 6 settembre 2023, durante una riunione online dei Garanti regionali (di prosecuzione dell'Assemblea nazionale di giugno che si era interrotta per problemi tecnici nel collegamento da remoto), richiamando i colleghi sull'importanza di monitorare la progressiva applicazione della circolare, che rischia di segnare un pericoloso ritorno al passato, anche nell'ottica di poter fornire un parere motivato della Conferenza allorquando, come previsto in circolare, si aprirà – si spera – uno spazio di valutazione delle esperienze degli istituti pilota.

Questo uno stralcio della seconda lettera inviata dalla Garante alla Provveditrice e, per conoscenza, anche alla Direttrice: “Rappresento a questo proposito che ho incontrato alcune detenute a colloquio sia nella giornata di martedì 23 maggio, il giorno successivo a quello in cui la Direttrice, che ci legge in copia, aveva provveduto a spiegare loro quanto sarebbe avvenuto di lì a poco, e poi ancora proprio nel pomeriggio di sabato 27, potendo rilevare in prima persona la **reazione di smarrimento, di disperazione, di angoscia e, in alcuni casi, di rabbia**, che detto rilevante mutamento nella scansione delle loro giornate ha comportato. Si tratta infatti di detenute abituate ad un diverso regime che già hanno eseguito una parte significativa della loro pena in condizioni di spazi di libertà certamente migliori e più ampi, che si sono trovate improvvisamente ad essere chiuse per un numero estremamente rilevante di ore. Ciò, nello specifico, ha portato già nel giro di poche ore ad alcuni eventi critici ed in particolare ad atti di autolesionismo, così come in qualche caso ad una richiesta di terapia da parte di persone che fino a quel momento non ne avevano fatto uso e, alla luce della reazione rilevata sul breve periodo, al rischio concreto di reazioni e conseguenze anche gravi per la salute e incolumità stessa delle stesse persone detenute e per la sicurezza in generale”.

Stando così le cose, la situazione è stata monitorata con particolare attenzione dalla Garante durante i mesi di giugno e luglio. **Ad oggi, per quanto riguarda il**

Ad oggi, per la sezione femminile, si segnala un deciso miglioramento nell'implementazione delle attività trattamentali

**femminile, si segnala un deciso miglioramento legato ad un'implementazione significativa delle attività trattamentali, intervenuta anche**

**grazie ad un fondamentale contributo della Provincia.** Infatti, a fine agosto 2023, ha avuto inizio, con il coinvolgimento di n. 8 detenute, la seconda edizione del progetto “Seminare oggi per raccogliere domani”, che in una prima edizione è stato finanziato interamente da Cassa Ammende, mentre nella seconda edizione ha visto il cofinanziamento, pari a circa il 30 %, da parte della Provincia; nel mese di

ottobre 2023 verrà inoltre attivato anche un corso di teatro al femminile, finanziato sempre dalla Provincia. Se dunque, incontrando le detenute nel mese di settembre 2023, la Garante ha potuto constatare un clima più sereno, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda i detenuti protetti che si trovano nella sezione “ordinaria”, chiusa. Le attività trattamentali sono, infatti, fortemente deficitarie per i detenuti protetti e lo sono sempre state, fin dall’apertura delle due sezioni ad essi dedicate nella C.C. di Spini, in parte anche per le difficoltà legate all’impossibilità di un loro contatto con i detenuti cc.dd. comuni. Al 18 settembre 2023, dei 35 detenuti allocati in sezione ordinaria a regime chiuso, 20 sono “vecchi detenuti” che già avevano eseguito una quota parte di pena nel regime previgente che, come abbiamo chiarito, garantiva maggiori spazi di libertà, potendo i detenuti deambulare liberamente sui corridoi di sezioni nelle ore di apertura.

Rimane ancora da attuare la circolare con riferimento alle 5 sezioni comuni. Al momento, la Direzione dell’istituto ha avanzato una proposta al Provveditorato in cui si prospetta la creazione, tra queste, di una sola sezione comune “ordinaria” e di 4 sezioni “a trattamento ordinario intensificato”. L’attuazione della circolare con riferimento alle sezioni comuni maschili si realizzerà con tutta probabilità a breve, non appena ricevuto riscontro da parte del Provveditorato sulla proposta avanzata e su come procedere operativamente.

Rimane ancora da attuare la circolare per le 5 sezioni comuni.

Peraltro, preme rappresentare che il nuovo assetto delle sezioni “ordinarie”, chiuse, prevede la vigilanza da parte della Polizia penitenziaria in presenza in sezione e non più la sorveglianza dinamica che caratterizzava ormai da anni la C.C. di Spini. Di tutta evidenza che la sorveglianza in sezione risulta in questo caso funzionale anche a poter rispondere con sollecitudine alle richieste delle persone detenute che, nelle sezioni ordinarie, come si è cercato di chiarire, rimangono sempre chiuse in cella, ad eccezione del periodo trascorso all’aria aperta e del loro coinvolgimento nelle attività trattamentali. Pertanto, sia che si tratti di telefonare all’avvocato, ad un proprio caro, di accedere alla saletta socialità, di andare a fare il bucato, in chiesa o ancora in palestra, ogni richiesta va filtrata dalla Polizia penitenziaria che deve aprire la cella per permettere al detenuto di recarsi nei luoghi richiesti. Su questa previsione incide pesantemente la situazione del personale di Polizia penitenziaria che si trova in una situazione di fisiologica sofferenza (cfr. *infra* par. 4.2.3). Quindi, a parte la sezione femminile, che riesce a garantire una presenza in sezione, si arriva al paradosso di applicare la circolare per la parte relativa alle chiusure, senza poter assicurare una modalità di sorveglianza adeguata.

La circolare, peraltro, non è ancora stata applicata per quanto concerne le sezioni 32 reg. esec., quantomeno nelle parti in cui essa prevede una disciplina di favore rispetto al testo del regolamento di esecuzione, ovvero sia rispetto alla rivalutazione rispetto all’allocazione nelle citate sezioni che, secondo la nuova circolare, dovrebbe intervenire ad opera del GOT ogni 2 mesi, e non ogni 6 mesi, come

previsto nell'art. 32 comma 2 reg. esec. (sulle sezioni 32 della C.C. di Spini, cfr. *infra* par. n. 4.2.9).

### 1.3 La circolare sulla Prevenzione suicidi

L'Amministrazione penitenziaria, alla luce dei numeri allarmanti dei suicidi in carcere che hanno fatto registrare ben 84 suicidi nell'anno 2022 (c.d. *anno*

La circolare sollecita un intervento continuo in materia di prevenzione delle condotte suicidarie

*horribilis*, che ha segnato un ignobile e triste record), ha ritenuto necessario adottare una circolare in argomento (8 agosto 2022), in cui si sottolinea la

necessità di predisporre un intervento continuo in materia di prevenzione delle condotte suicidarie. Da qui, l'invito ai Provveditorati di verificare urgentemente che siano stati stipulati i Piani regionali di prevenzione, introducendoli al più presto ove mancanti. In ogni caso, i Piani devono essere in linea con le indicazioni del Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, pubblicato il 27 luglio 2017 a cura della Presidenza del Consiglio. Analogamente, è necessario verificare che siano stati adottati i Piani locali di prevenzione in conformità alle Linee d'indirizzo generali e regionali.

La P.A.T. e la Casa circondariale di Spini di Gardolo si sono già dotati dei rispettivi Piani per la prevenzione delle condotte suicidarie, su cui cfr. *infra*, par. 6.

Il DAP indica poi dei punti essenziali in tema di prevenzione degli eventi suicidari: a) lo staff multidisciplinare e la Direzione devono adoperarsi per individuare i cc.dd. casi silenti, intercettando quanto prima i soggetti a rischio, b) necessità di strutturare un idoneo piano di intervento, c) necessità di prestare attenzione a tutti gli "eventi sentinella" e ai segnali di pericolo, d) collaborazione con l'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, e) dialogo con i familiari, f) dialogo con il Magistrato di Sorveglianza e con il Garante locale, g) sorveglianza visiva dei soggetti a rischio soprattutto nelle ore serali.

Inoltre, si richiama l'attenzione sull'importanza di effettuare le assegnazioni e i trasferimenti in modo tale da lenire il disagio esistenziale del soggetto a rischio. Infine, si incentivano i Direttori e gli operatori a prendere parte a specifici corsi di formazione sul tema.

### 1.4 La circolare sui colloqui, videochiamate e telefonate

Per quanto concerne i provvedimenti normativi emanati dal DAP dalla fine del settembre 2022, si segnala, oltre a quella sulla prevenzione dei suicidi appena commentata, anche quella in tema di colloqui, videochiamate e telefonate: si tratta della **circolare n. 3696/6146 adottata il 26 settembre 2022**.

La legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione prevedono che tutte le persone, detenute o internate, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono

sottoposte e dal circuito in cui sono inserite, hanno la possibilità di avere contatti con l'ambiente esterno secondo tre modalità fondamentali: colloqui visivi, conversazioni tramite telefono e corrispondenza epistolare.

La circolare in oggetto si sofferma perlopiù sulle videochiamate, precisando come, già nel 2019, **con la circolare del 30 gennaio 2019**, n. 0031246U del DAP, è stato previsto, in via sperimentale e per il solo circuito della c.d. Media sicurezza, l'utilizzo della piattaforma *Skype for business* per l'esecuzione delle videochiamate da parte dei detenuti e internati. Tale circolare ha specificato che le videochiamate devono essere equiparate ai "colloqui visivi" ex art. 18 o.p. e devono seguire le modalità esecutive ex art. 37 reg. esec. (individuazione degli organi competenti all'autorizzazione, il numero e la durata dei collegamenti audio-visivi, nonché le modalità di controllo da parte del Personale dedicato).

Inoltre, nella sopracitata circolare del 2019, sono state emanate delle linee-guida, con la indicazione, delle modalità per assicurare l'identificazione della persona con la quale venga effettuato il colloquio, nonché con la previsione dell'utilizzazione, in appositi locali degli istituti, di postazioni informatiche abilitate, sottoposte al controllo visivo da remoto del Personale della Polizia penitenziaria, in grado di visualizzare le immagini presenti sul monitor del computer utilizzato dalla persona detenuta e di interrompere la comunicazione in caso di comportamenti non corretti da parte dei colloquianti.

L'emergenza legata al covid-19 ha portato significative novità con riferimento ai colloqui e alle telefonate, al fine di incentivare le forme di comunicazione a distanza rispetto ai colloqui in presenza e per consentire più frequenti contatti tra le persone detenute e l'ambiente esterno. In particolare, è stata prevista la possibilità, su richiesta dell'interessato, detenuto o internato, o quando risulti indispensabile per la salvaguardia della salute, di ottenere conversazioni telefoniche sostitutive dei colloqui in presenza (si veda l'art. 221 comma 10 d.l. 10 maggio 2020, n. 34, poi convertito in l. n. 77/2020) tramite l'uso di *Skype for business* e *WhatsApp*, talvolta attivate per mezzo di apparecchi di telefonia mobile, all'uopo acquistati dall'Amministrazione penitenziaria. Tali conversazioni telefoniche possono anche essere autorizzate oltre i limiti stabiliti dall'art. 39, comma 2, reg. esec. o.p. Per i soggetti inseriti nel circuito dell'art. 41 *bis* o.p., nel primo periodo della pandemia, l'Amministrazione ha proceduto ad autorizzare, in presenza di situazioni di impossibilità di movimento prevalentemente correlate all'emergenza pandemica o riconducibili a evenienze comunque eccezionali, le videochiamate mediante il sistema telematico della Rete unitaria giustizia del Ministero della giustizia, già utilizzato per le videoconferenze per motivi di giustizia.

Sul versante delle conversazioni telefoniche non sostitutive dei colloqui in presenza previste dall'articolo 39 reg. esec. o.p., l'articolo 2 *quinquies* ("Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute") della legge 25 giugno 2020, n. 70 (che ha convertito il d.l. 30 aprile 2020, n. 28) ha stabilito, in *primis*, che la relativa autorizzazione, quando non riguardi i detenuti sottoposti al regime previsto

dall'articolo 41 *bis* o.p. (che dalla nuova disciplina sono stati esclusi), possa essere concessa oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto e, soprattutto, che essa possa essere disposta, addirittura una volta al giorno, ove la corrispondenza telefonica si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave oppure con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato, qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando, invece, si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. In secondo luogo, il sopracitato articolo 2 *quinquies* ha sancito, al comma 2, che il comma 3 dell'articolo 39 reg. esec. o.p., cessa di avere efficacia.

La circolare sottolinea come si da favorire il ricorso alle videochiamate

Nella circolare si sottolinea come il ricorso alle videochiamate sia da favorire e se ne evidenziano le caratteristiche: 1) le

videochiamate sono idonee ad agevolare il mantenimento delle relazioni familiari e ad evitare trasferte costose; 2) le videochiamate rendono non necessarie le lunghe ed estenuanti operazioni di perquisizione dei soggetti che fanno ingresso in carcere in occasione dei colloqui «in presenza»; 3) le videochiamate soddisfano le esigenze di sicurezza in quanto il colloquio “a distanza” può essere interrotto in ogni caso di condotte inappropriate.

Sulla base di siffatte considerazioni, il ricorso alla videochiamata deve essere sicuramente confermata come modalità alternativa di fruizione dei colloqui visivi, sebbene nata in origine, nella circolare del 2019, come un mezzo “sperimentale” e limitata al solo circuito della Media sicurezza. Si evidenzia come tale modalità debba essere stabilizzata con disposizione di ordine generale ed estesa anche al circuito della cd. “alta sicurezza”.

Per quanto concerne le modalità operative, si prevede che: a) negli istituti penitenziari raggiunti dalla fibra ottica e dalla LAN, deve essere favorita la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di videocolloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi; b) negli istituti penitenziari non raggiunti dalla fibra ottica e dalla LAN, i videocolloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione da questa Amministrazione.

Inoltre, nel caso in cui il colloquio sia richiesto nella forma della videochiamata, il soggetto non detenuto dovrà attestare espressamente, sotto la sua responsabilità e con dichiarazione da allegare alla prima richiesta di autorizzazione, che la

comunicazione avverrà in presenza delle sole persone autorizzate alla chiamata e con esclusione di terzi.

## 1.5 La circolare sui percorsi di sostegno al Personale

La **circolare n. 3697/6147**, sui percorsi di sostegno al Personale penitenziario, adottata anch'essa il 26 settembre 2022, si pone l'obiettivo di aiutare il Personale

La circolare prende atto del fatto che gli agenti di Polizia penitenziaria, tra tutte le forze dell'ordine, sono coloro che registrano il più alto tasso di suicidi. A tal proposito la circolare prevede una serie di azioni per il sostegno psicologico al personale

nell'elaborazione degli eventi critici. La circolare prende atto del fatto che gli agenti di Polizia penitenziaria, tra tutte le forze dell'ordine, sono coloro che registrano il più alto tasso di suicidi, e, più in generale, del fatto che il lavoro all'interno degli istituti di pena sia particolarmente usurante.

A partire 2022, nei casi in cui un Operatore penitenziario sia stato coinvolto in un evento traumatico durante la sua attività di servizio, è possibile utilizzare il supporto psicologico finanziato e sostenuto dalla Direzione generale del Personale e delle Risorse con il capitolo 1675 pg. 2.

Si indicano, di seguito, le caratteristiche delle azioni di intervento rapido di sostegno psicologico al Personale:

- ogni qualvolta il Provveditorato competente per territorio riceva (dalla Sala situazioni del Dipartimento, dalla Direzione dell'Istituto, da notizie di stampa o da ogni altra fonte) una segnalazione relativa a un accadimento di quelli sopraelencati, che possa avere traumatizzato in modo rilevante l'Operatore al punto da immaginare una sua difficoltà di rielaborazione dell'evento, dovrà essere attivata la rete di sostegno da parte dello stesso Provveditorato;
- subito dopo avere avuto notizia dei fatti e nel tempo più breve possibile, un referente del Provveditorato contatterà il Direttore dell'istituto per avere una prima valutazione dell'impatto che l'evento critico ha avuto nei confronti dell'Operatore coinvolto, con particolare riferimento alla gravità dell'episodio e alle condizioni psicologiche della persona coinvolta;
- nel caso in cui la valutazione si orienti nel senso di ritenere che l'evento traumatico possa avere un impatto rilevante e possa comportare una grave difficoltà personale nell'Operatore, lo stesso referente, sentito il Provveditore, contatterà la persona coinvolta, offrendole la possibilità di essere sentita da uno degli psicologi che collaborano con gli Istituti del distretto nell'ambito del progetto di supporto psicologico al personale di Polizia penitenziaria di cui si è detto;
- dovrà essere creata, da parte dei Provveditorati, una *check-list* di esperti psicologi, attingendo agli specialisti già inseriti nel progetto per il supporto psicologico o da inserire, in futuro, da parte degli stessi Provveditorati nell'ambito delle disponibilità del cap. 1675 pg 2;

- a seconda del luogo in cui l'Operatore coinvolto presta servizio o è comunque residente, sarà contattato uno dei consulenti psicologi che ha aderito a questa parte specifica del progetto;
- il professionista verrà accompagnato, con autovettura dell'Amministrazione, presso il luogo indicato dall'Operatore, il quale abbia dato il suo consenso a essere contattato (istituto, casa, luogo pubblico, strutture ospedaliere ove sia possibile accedere) al fine di avviare un primo colloquio di sostegno;
- saranno analizzati tutti gli aiuti necessari all'Operatore, non in un'ottica di medicalizzazione e di valutazione della sua idoneità a permanere in servizio, ma esclusivamente all'interno di una logica di sostegno alla persona.

Nella circolare si sottolinea come tale attività di supporto debba essere uniforme sul territorio nazionale e si sollecitano i Provveditorati ad attivare, con urgenza, le azioni necessarie affinché la rete di sostegno sia operativa entro il 15 ottobre 2022, utilizzando i fondi già assegnati per l'anno 2022 e segnalando, alla Direzione generale del Personale e delle Risorse, il proprio fabbisogno, ai fini della eventuale integrazione per l'anno successivo dei fondi iscritti sul capitolo 1675 pg.

## 1.6 La circolare per l'innovazione del sistema

Nel 2022, tra gli ultimi provvedimenti normativi del DAP, si colloca la **circolare del 18 novembre 2022**, sul tema dell'innovazione del sistema penitenziario. Le iniziative, esplicitate nella circolare, sono tese a migliorare la qualità della vita detentiva e a favorire la crescita della qualità del lavoro in carcere.

Le aree di intervento, rispetto alle quali è necessario, nell'immediato futuro, adottare azioni amministrative per rendere la quotidianità più efficiente per il personale e maggiormente rispondente ai bisogni delle persone detenute, sono le seguenti:

**Lavoro penitenziario.** Esso rappresenta uno dei pilastri del trattamento rieducativo, tuttavia viene svolto perlopiù alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di rado alle dipendenze dei soggetti privati. Il Dipartimento e i Provveditorati regionali stanno compiendo una mappatura di tutte le sedi penitenziarie nelle quali è possibile realizzare nuove attività lavorative attraverso un efficace utilizzo di tutti gli spazi disponibili. A tal fine, è stato costituito un Gruppo di lavoro per avere un quadro esaustivo degli spazi disponibili e per prendere contatto con il mondo imprenditoriale. Si invitano i Provveditorati: 1) **a favorire l'incontro tra i soggetti istituzionalmente competenti all'attuazione delle politiche di inserimento socio – lavorativo e le realtà imprenditoriali attive sul territorio;** 2) a organizzare periodici *open day* a cui invitare le organizzazioni imprenditoriali e le specifiche realtà del mondo industriale e commerciale delle proprie Regioni al fine di valorizzare e potenziare le attività già in corso e favorire la vendita di prodotti e la creazione di nuovi servizi.

**La commissione per il collocamento lavorativo ex art. 20 o.p.** Dalle attività di

controllo è emerso che in diversi Istituti del territorio nazionale non è stata costituita la Commissione per il collocamento lavorativo dei detenuti ex art. 20 comma 4 o. p. nella nuova formulazione espressa dal d.lgs. n. 124/2018. Pertanto, si sollecitano le rispettive Direzioni a provvedere e si sottolinea come, in realtà, trattandosi di collegi imperfetti, le Commissioni sono validamente operative quando sia garantita la presenza quantomeno della metà più uno dei Consiglieri.

**Le attività sportive e teatrali.** Tali attività sono importantissime per il percorso trattamentale in quanto favoriscono il miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute e internate, nonché una diversa consapevolezza di sé stessi e delle proprie capacità relazionali. Occorre quindi favorire il recupero e la ristrutturazione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività in oggetto. Con specifico riferimento alle attività sportive, si invitano le Direzioni ad implementare, a livello locale, al protocollo stipulato il 12 febbraio 2021 dal Dipartimento con Sport & Salute S.p.A.

**Gli interventi sull'organizzazione degli istituti: il programma MOVE e FREEMAN.** Il progetto in questione è da tempo attivo nelle Case circondariali di Roma – Rebibbia Nuovo Complesso e di Lecce. Si evidenzia come, nella riunione operativa del 12 luglio 2022 con i Provveditorati, sono state illustrate le finalità del progetto che rispondono all'obiettivo di rendere più veloci le movimentazioni delle persone detenute all'interno dell'Istituto, al contempo semplificando l'attività di vigilanza del Personale penitenziario. Pertanto, si invitano le Direzioni interessate a prendere contatto con il Dipartimento, in particolare l'Ufficio del Vice Capo, al fine di verificare la possibilità di implementare il programma anche nei rispettivi istituti.

**Lavatrici a gettone.** A seguito delle indicazioni fornite dalla Commissione, il Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento, il 26 maggio 2022, con nota prot. N. GDAP 26/05/2022.0206843.U, ha invitato i Provveditorati a fornire servizi di lavanderia a pagamento a favore dei detenuti e degli internati entro il 31 dicembre 2022. Si richiede, pertanto, ai Provveditori di attuare le misure necessarie affinché entro tale data il servizio sia disponibile in ogni sede.

**Canali televisivi del digitale terrestre in uso nelle stanze di detenzione.** In alcune realtà penitenziarie le Direzioni hanno via via consentito l'accesso a decine di canali, mentre in altre sedi l'offerta è molto più limitata. Tale situazione deve essere perfezionata, in quanto il digitale terrestre consente di fruire di programmi culturali e divulgativi di qualità, per le sezioni di media e alta sicurezza; rimane invece impregiudicata la separata disciplina delle sezioni ex art. 41 bis. Pertanto: 1) si sollecita un'azione di coordinamento tra gli Istituti dei rispettivi distretti al fine di garantire il più ampio accesso ai canali televisivi del digitale terrestre; 2) si raccomanda il completamento di tale azione entro 2 mesi dalla presente circolare.

**Frigoriferi nelle stanze di pernottamento.** Si ragiona sull'opportunità di dotare le stanze di pernottamento di frigoriferi di piccole dimensioni, al fine di garantire la conservazione di generi alimentari essenziali. A tal fine, si invitano gli istituti a valutare la fattibilità tecnica per la collocazione in ogni stanza di detenzione di un

frigorifero con la seguente capacità massima: a) stanza singola o doppia, ca. 80 litri; b) stanza con tre o più posti, ca. 130 litri.

**Rapporti con la famiglia:** i colloqui in presenza dei detenuti con i familiari. Da diversi anni si è provveduta a semplificare i colloqui con i famigliari e persone detenute. Tuttavia, un aspetto che ancora rimane difficoltoso riguarda le prenotazioni dei colloqui dall'esterno, che vengono generalmente effettuate attraverso una chiamata telefonica o l'invio di richiesta tramite mail. Pertanto, si sollecita il ricorso al controllo c.d. biometrico nei grandi istituti o nelle sedi in cui si registra una elevata affluenza giornaliera di colloqui in presenza. Tale sistema rende più veloci e sicure le operazioni di ingresso e di uscita dall'istituto dei familiari ed è già operativo presso le Case circondariali di Roma – Rebibbia Nuovo Complesso, Lecce e Taranto.

**La semplificazione delle autorizzazioni delle viste familiari dei detenuti degenti in luogo esterno di cura.** È frequente che ai famigliari venga chiesto, per ottenere l'autorizzazione, di recarsi presso l'Ufficio colloqui dell'Istituto, senza che a essi sia consentito di recarsi direttamente presso la struttura ospedaliera. Al fine di evitare questo doppio passaggio, pare utile dotare le scorte impegnate nel servizio di piantonamento di un'apposita "scheda colloqui" della persona detenuta, recante gli elementi necessari all'identificazione delle persone che si recano presso la struttura sanitaria per l'esecuzione del colloquio.

**Le comunicazioni ai famigliari al momento dell'ingresso in istituto. Al momento di ogni ingresso in carcere, dalla libertà o in transito da altro istituto, deve essere garantita la possibilità delle persone detenute di informare, i congiunti o altre persone indicate dall'interessato, della propria presenza in quella sede penitenziaria** ex art. 29 o.p. e 62 reg. esec. o.p. Allo scopo di rendere effettivo tale esercizio, appare opportuno raccomandare alle Direzioni di impartire le necessarie istruzioni affinché il Personale avverta la persona detenuta di tale possibilità.

**Le comunicazioni di alcuni provvedimenti adottati dall'amministrazione.** Si sottolinea come spesso non sia stata data corretta applicazione dell'art. 81 comma 8 D.P.R. 30 giugno del 2000, n. 230, a mente del quale "il provvedimento definitivo con cui è deliberata la **sanzione disciplinare** è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto". Pertanto, si ribadisce la **necessità di notificare in via amministrativa la decisione, al fine di evitare l'instaurazione di procedure contenziose** avviate per vizi di legittimità davanti al Magistrato di Sorveglianza competente.

## 1.7 Commissione Ruotolo e Riforma Cartabia

L'ex ministra di Giustizia, prof.ssa Cartabia, si è distinta nel suo mandato per una particolare attenzione rivolta al contesto carcerario e, più in generale, alla necessità di una riforma sanzionatoria che proponga alternative alla pena privativa della

libertà in carcere nell’ottica della massima valorizzazione del principio di **extrema ratio della pena detentiva**.

In questa direzione, ad esempio, si è mossa la riforma delle pene sostitutive, tesa a

La riforma Cartabia ha inciso anche sulla disciplina delle pene sostitutive, tra cui oggi figurano la detenzione domiciliare sostitutiva, la semilibertà sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità

rivitalizzarne l’utilizzo: vengono abrogate la semi-detenzione e la libertà controllata, che hanno avuto una scarsissima applicazione legata alla perfetta sovrapposizione della loro portata

applicativa con quella della sospensione condizionale della pena (2 anni di pena irrogata), meritando il titolo di sanzioni “nate morte” e vengono inserite, nel novero delle sanzioni sostitutive, accanto alla pena pecuniaria, la detenzione domiciliare sostitutiva e la semilibertà sostitutiva – nonché il lavoro di pubblica utilità. L’idea è dunque quella di permettere al giudice di cognizione, ove ne sussistano i presupposti (*in primis* il limite di pena che oggi è pari a 4 anni di pena irrogata) e vi sia il consenso del condannato (necessario per tutte le pene sostitutive, tranne che per quella pecuniaria), di sostituire la pena privativa della libertà in carcere con una pena sostituiva. Rimane fuori, a differenza di quanto aveva previsto la Commissione Lattanzi, l’affidamento in prova ai servizi sociali, scelta questa che, in quanto misura più ampia, rischia di vanificare gli intenti del legislatore. Non è al momento possibile sapere, pertanto, se la riforma proposta sarà in grado di implementare il numero delle sanzioni diverse dal carcere né se sarà in grado, almeno in parte, di risolvere l’attuale problema dei c.d. liberi sospesi (condannati a pena contenuta negli anni 4 che attendono in libertà la decisione sull’eventuale concessione della misura alternativa) che, a causa della grande crisi di organico della Magistratura di Sorveglianza, attendono anche alcuni anni prima che la loro istanza di misura alternativa sia inserita a ruolo in udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza.

Con riferimento specifico all’esecuzione della pena, è stata nominata la Commissione Ruotolo, la quale si è trovata a lavorare avendo come “punto di riferimento” il poderoso lavoro svolto dalla Commissione Giostra sulla base della legge delega c.d. Orlando che rispetto a qualche specifica questione è stato ripreso fedelmente. Così è avvenuto per la grave infermità psichica sopravvenuta, rispetto alla quale è stata riproposta, sostanzialmente invariata, la nuova forma di affidamento terapeutico già prevista nei lavori della sottocommissione Pelissero.

Bisogna precisare che la proposta della Commissione Ruotolo non aveva l’ambizione di una riforma di sistema: il mandato era quello di mettere a punto «soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita all’interno delle

La Commissione Ruotolo ha avuto il mandato di mettere a punto soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita all’interno delle strutture di pena, nell’ottica di una responsabilizzazione del detenuto che sappia guardare al futuro, ma è rimasta, ancora una volta, lettera morta

strutture di pena, nell’ottica di una responsabilizzazione del detenuto che sappia

guardare al futuro». La Commissione ha reso pubblico, già nel dicembre 2021, un articolato di modifica del regolamento di esecuzione n. 230/2000 – che necessitava di essere riallineato con alcune fondamentali sentenze della Corte costituzionale frattanto intervenute in materia nonché con la riforma del 2018 che aveva interessato la sola legge sull’ordinamento penitenziario –, della legge sull’ordinamento penitenziario e di alcune disposizioni del codice penale e del codice di rito.

Tra le numerose proposte di riforma (il testo della Relazione della Commissione Ruotolo, comprensiva dell’articolato, e la scheda riassuntiva sono pubblicate in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 11 gennaio 2022, cui si rinvia) si evidenziano quelle foriere di avere una più diretta incidenza sul trattamento rieducativo: a) si propone la partecipazione di funzionari di servizio sociale ma anche del volontariato ex artt. 17 e 78 o.p. nel GOT; b) viene previsto un termine di 3 mesi, in luogo degli ordinari 6, per la formulazione del programma di trattamento, se la pena residua è pari ad un massimo di 2 anni; c) si prevede, nell’ottica di maggior trasparenza e responsabilizzazione del detenuto, «salvo che non vi siano particolari esigenze di sicurezza che lo impediscano», la comunicazione al detenuto del programma trattamentale. Quanto alle proposte in materia di lavoro, rinviamo a quanto previsto nella Relazione 2021+.

La Commissione ha inoltre indicato una serie di possibili interventi di natura amministrativa da tradursi in altrettante possibili circolari, tra cui si segnalano quella che prevede di implementare l’organico degli operatori giuridico pedagogici, quella sul ridisegno complessivo degli istituti nell’ottica di una valorizzazione delle esperienze di eccellenza presenti, quella tesa a superare la prassi inveterata dei trasferimenti disciplinari, quella relativa alla valorizzazione dell’offerta trattamentale nelle sezioni protetti, quella relativa alla necessità di definire in maniera più stringente i limiti ed i mezzi nelle ipotesi in cui è previsto l’utilizzo della forza (art. 41 o.p.) e quella relativa alla disciplina delle modalità delle perquisizioni.

Infine, la Commissione ha individuato 8 linee generali per la formazione del personale alle dipendenze del DAP. Quello della formazione, *in primis* della Polizia penitenziaria, è infatti un tema nevralgico, tornato prepotentemente alla ribalta all’indomani della pubblicizzazione dei gravissimi fatti di Santa Maria Capua Vetere.

Di tutta evidenza che, nonostante alcune delle riforme auspiccate risultassero anche di immediata realizzazione, ove vi fosse stata la volontà politica di dar loro attuazione, potendo realizzarsi per una buona parte almeno grazie all’agile strumento della circolare, la loro traduzione in essere è stata quasi nulla e molto deludente. Se, infatti, si eccettua la circolare sulla prevenzione suicidi, del tutto condivisibile negli intenti, e le altre circolari sopra richiamate, anche l’ultimo

La tanto auspicata e necessaria riforma dell’esecuzione penale sembra sempre più lontana

biennio si caratterizza per un bilancio purtroppo negativo. La tanto auspicata e necessaria riforma dell'esecuzione penale sembra sempre più lontana, in un momento storico in cui si è tornati a pensare seriamente che costruire più carceri sia la soluzione.

## 2 LA SITUAZIONE ITALIANA

### 2.1 Andamento delle presenze negli istituti di pena

La seguente tabella riporta i dati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica) relativi al numero di detenuti presenti nei diversi istituti regionali e alla capienza regolamentare al 31 dicembre 2022. **Al 31 agosto 2023 i detenuti presenti erano 58.428 a fronte di una capienza regolamentare di 51.206 posti.**

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione.  
 Situazione al 31.12.2022


Regione di detenzione	Numero istituti	Capienza regolamentare (*)	Detenuti presenti		Di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.666	1.875	74	319	19	5
BASILICATA	3	356	406	0	53	2	0
CALABRIA	12	2.726	2.928	64	626	32	0
CAMPANIA	15	6.218	6.756	336	850	167	2
EMILIA ROMAGNA	10	3.020	3.407	153	1.660	58	11
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	471	572	20	223	13	3
LAZIO	14	5290	5.933	385	2.205	48	6
LIGURIA	6	1126	1.347	66	738	24	9
LOMBARDIA	18	6.173	8.147	384	3.732	128	31
MARCHE	6	838	855	17	302	24	6
MOLISE	3	273	328	0	72	8	0
PIEMONTE	13	4.000	4.060	147	1.532	97	23
PUGLIA	11	2.912	3.952	196	576	112	1
SARDEGNA	10	2.614	2.076	30	472	33	2
SICILIA	23	6.500	6.130	216	927	133	8
TOSCANA	16	3.169	2.963	65	1.363	132	60
TRENTINO ALTO ADIGE	2	507	449	36	274	8	5
UMBRIA	4	1.338	1.423	53	434	14	6
VALLE D'AOSTA	1	181	102	0	58	0	0
VENETO	9	1.950	2.487	123	1.267	39	13
<b>Totale nazionale</b>	<b>189</b>	<b>51.328</b>	<b>56.196</b>	<b>2.365</b>	<b>17.683</b>	<b>1.091</b>	<b>191</b>

(\*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT+servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. (\*\*) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

## Andamento delle presenze


Anno	Capienza regolamentare	Detenuti presenti
2012	47.040	65.701
2013	47.709	62.536
2014	49.635	53.623
2015	49.640	52.434
2016	50.228	54.653
2017	50.499	57.608
2018	50.581	59.665
2019	50.688	60.769
2020	50.562	53.364
2021	50.835	54.134
2022	51.328	56.196



I dati annuali relativi al numero di detenuti presenti nelle carceri italiane evidenziano che la situazione di sovraffollamento - dopo una prima positiva fase di attenuazione nel periodo 2012÷2015 quale conseguenza delle riforme *ad hoc* adottate in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo, Torreggiani contro Italia, dell'8 gennaio 2013 – nel periodo 2015÷2019 è inesorabilmente peggiorata con una crescita annuale media pari a circa 2.000 persone (circa +3,6% su base annua nonostante l'incremento della capienza regolamentare nel medesimo periodo sia stato pari a 3.648). Tuttavia, a causa dell'emergenza Covid-19 e dei provvedimenti assunti durante la pandemia, la popolazione detenuta nel periodo dal febbraio 2020 al dicembre 2021 è diminuita di circa 7.100 mantenendosi poi, durante la pandemia, sui medesimi numeri e raggiungendo le 56.196 presenze a dicembre 2022 a fronte di 51.328 posti regolamentari, in ciò evidenziandosi una nuova inesorabile crescita, nell'ultimo biennio se si tiene conto che la persone al 31/05/2020 erano 53.387 e a fine del 2021 erano 54.134.


A tal proposito preme osservare che al 31 dicembre 2022 le persone con una pena residua da scontare inferiore a 3 anni erano ben 20.753 (51,5% rispetto al totale dei condannati) e una parte significativa di queste persone, verosimilmente, avrebbe potuto usufruire delle misure alternative alla detenzione riducendo così il numero complessivo di detenuti nelle carceri italiane. Quello delle pene di breve durata, ed in particolare delle persone che si trovano ad eseguire dette pene in carcere senza possibilità di accesso ad una misura alternativa, permane infatti un problema centrale, che sarebbe auspicabile risolvere grazie a politiche maggiormente inclusive delle realtà territoriali, visto che moltissime volte l'impossibilità di accedere a modalità alternative di esecuzione dipende proprio dalla mancanza di collegamenti sul territorio (risorse abitative e lavorative, oltre che familiari e di relazioni sociali).

### Distribuzione della pena residua da scontare al 31 dicembre 2022



Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

### Andamento della presenza dei detenuti stranieri per regione



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica. Nota: i dati sono riferiti alle presenze rilevate al 31/12 di ciascun anno.

Dal grafico si osserva che, su base regionale, gli istituti con la maggiore presenza di detenuti stranieri per l'anno 2022 sono localizzati nelle regioni del nord Italia (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Liguria e Veneto), dove il numero di detenuti stranieri supera il 50% del totale dei reclusi, mentre nel resto del paese la percentuale media di persone straniere si assesta intorno al 30%. Pertanto, mentre a livello nazionale i detenuti stranieri costituiscono circa un terzo della popolazione detenuta, la distribuzione ineguale sul territorio nazionale fa sì che vi siano istituti penitenziari in cui la netta maggioranza dei detenuti è proprio straniera. Tale distribuzione, rispetto all'anno 2019, è rimasta pressoché inalterata (fanno eccezione le regioni Molise -11,7%, Sardegna -9,5%, Umbria -7,6%, Valle d'Aosta -5,5%, Piemonte -3,6%, Emilia Romagna -3,5%, Marche +3,5%).

Risulta evidente come la significativa presenza di detenuti stranieri renda ancora più necessario dare applicazione a quanto previsto all'art. 19 comma 4 o.p., ove si prevede di dedicare una speciale attenzione all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali, nonché alle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) ed in particolare all'art. 35 secondo cui, nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali e deve essere favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali e con organizzazioni di volontariato, data la tuttora drammatica assenza di queste figure.

Tra gli istituti di pena che superano la soglia del 60% di detenuti stranieri, al 31 dicembre 2022, troviamo la C.R. di Onani (69,9%), la C.C. di Imperia (68,1%), la C.R. di Arbus a Cagliari (67,1%), la C.C. di Sollicciano a Firenze (66,3%), la C.C. di Bolzano (64,8%), la C.C. di Piacenza (64,3%), la C.C. di Padova (64,2%), la C.C. di Cremona (63,6%), la C.C. di Sanremo (62,6%), la C.C. di Verona (62,3%), la C.C. di Perugia (61,5%), la C.C. di Trieste (61,1%), la C.C. di F. Di Cataldo a Milano (60,7%), la C.C. di Firenze (60,2%) e la C.C. di Alessandria (60,2%). A seguire la C.C. di Spini di Gardolo con il 59,9%. Rammentiamo in particolare che,


rispetto alla nostra realtà, si è registrata una consistente flessione della presenza di stranieri, che comunque permane elevata, a fronte sia del massiccio trasferimento intervenuto dopo la rivolta del 2018 e della flessione delle presenze legata alla prima ondata di pandemia, sia del rientro in istituto di detenuti italiani a seguito della cessazione delle misure alternative legate alla pandemia. 90 istituti, su un totale di 189, invece, hanno una presenza di detenuti stranieri inferiore al 30%.

Gli istituti con la maggiore presenza di detenuti stranieri sono localizzati nel nord Italia


Tra gli istituti di pena italiani la C.C. di Spini di Gardolo è al 16° posto per la presenza di stranieri

Di seguito si riportano alcuni grafici relativi al numero complessivo di detenuti su base nazionale suddivisi per genere, posizione giuridica e nazionalità.


**DETENUTI UOMINI – DONNE AL 31/12/2022**



**POSIZIONE GIURIDICA AL 31/12/2022**



**DETENUTI ITALIANI - STRANIERI AL 31/12/2022**



Fonte: Ministero della Giustizia - Monitoraggio settimanale dei casi di positività al Covid-19

## 2.2 Area penale esterna

La seguente tabella riporta i dati, riferiti al 31 dicembre 2022, pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica), relativi al numero di persone in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) per l’esecuzione delle misure e sanzioni di comunità. I compiti attribuiti agli UEPE sono indicati all’art. 72 o.p. e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale. Nello specifico, per ciascuna persona presa in carico dalla libertà, gli UEPE svolgono: attività di indagine sulla situazione individuale e socio-familiare; attività di elaborazione e verifica dei programmi trattamentali nelle misure e sanzioni di comunità; inchieste su richiesta della Magistratura di sorveglianza relativamente alle misure di sicurezza; supervisione dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione; attività di consulenza agli istituti penitenziari

per favorire il buon esito del trattamento.

#### Numero di persone in carico secondo la tipologia di incarico

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2022
Misure	65.518	8.464	73.982 (61,7%)
Indagini e consulenze	40.568	5.388	45.956 (38,3%)
<b>TOTALE soggetti in carico</b>	<b>106.086</b>	<b>13.582</b>	<b>119.938</b>

Nota: I soggetti in carico a più UEPE sono conteggiati una sola volta. I soggetti seguiti per più incarichi (misure, indagini e consulenze) sono conteggiati una sola volta, tenendo conto dell'ordine di priorità con cui gli incarichi sono presentati nella tabella.

#### Numero di persone in carico secondo la nazionalità

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2022
Italiani	85.853	11.261	97.114 (81%)
Stranieri	20.233	2.591	22.824 (19%)
<b>TOTALE</b>	<b>106.086</b>	<b>13.852</b>	<b>119.938</b>

#### Numero di persone in carico per misure alternative alla detenzione

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2022	Totale 2021	Variazione (%)
Affidamento in prova al servizio sociale	21.551	2.096	23.647	19.327	+22,4
Detenzione domiciliare	9.994	1.187	11.181	11.171	+0,1
Semilibertà	942	32	974	812	+20,0
<b>TOTALE</b>	<b>32.487</b>	<b>3.315</b>	<b>35.802</b>	<b>31.310</b>	<b>+14,3</b>

#### Numero di persone in carico per sanzioni sostitutive

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2022	Totale 2021	Variazione (%)
Semidetenzione	1	0	1	5	-80
Libertà controllata	93	15	108	115	-6,09
<b>TOTALE</b>	<b>94</b>	<b>15</b>	<b>109</b>	<b>120</b>	<b>-9,17</b>

#### Numero di persone in carico per misure di sicurezza

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2022	Totale 2021	Variazione (%)
Libertà vigilata	4.249	291	4.540	4.565	-0,55

### Numero di persone in carico per lavoro di pubblica utilità

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2022	Totale 2021	Variazione (%)
Lavoro p.u. per violazione legge stupefacenti	622	72	694	597	+16,25
Lavoro p.u. per violazione Codice della strada	7.597	985	8.582	8.185	+4,85
<b>TOTALE</b>	<b>8.219</b>	<b>1.057</b>	<b>9.276</b>	<b>8.782</b>	<b>+5,63</b>

### Numero di persone in carico per sospensione del procedimento con messa alla prova

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2022	Totale 2021	Variazione (%)
Messa alla prova	20.469	3.786	24.255	24.400	-0,59

<b>TOTALE GENERALE 2022</b>	<b>65.518</b>	<b>8.464</b>	<b>73.982</b>
-----------------------------	---------------	--------------	---------------

### Numero di persone in carico per misure alternative secondo lo stato del soggetto


Stato del soggetto	Affidamento in prova	Detenzione domiciliare	Semilibertà	Totale 2022	Totale 2021
Dalla libertà	15.636	3.983	55	17.635 (62,8%)	16.195 (51,7%)
Dalla detenzione	6.693	4.821	919	11.453 (39,7%)	11.777 (37,6%)
(*)Dalla detenzione dom. o arresti dom.; (**) ex art. 656 c.p.p.	1.318 (*)	2.377 (**)	-	3.399 (11,8%)	3.338 (10,7%)
<b>TOTALE</b>	<b>23.647</b>	<b>11.181</b>	<b>974</b>	<b>35.802</b>	<b>31.310</b>

Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Ufficio I del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica - Dati riferiti al 31 dicembre 2022

Dai dati riportati nelle tabelle si evince un incremento, rispetto all'anno 2021, dell'accesso alle misure alternative pari a circa il 14%, determinato prevalentemente dall'aumento dell'affidamento in prova al servizio sociale. Altrettanto significativo risulta l'incremento del lavoro di pubblica utilità conseguente alle violazioni di legge in materia di stupefacenti. Inoltre, si osserva un incremento di circa l'11%, rispetto all'anno 2021, delle persone in stato di libertà che accedono alle misure alternative (cc.dd. liberi sospesi), che da quando è stato introdotto il meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione (cfr. art. 656 comma 5 c.p.p.) hanno sempre rappresentato la percentuale nettamente prevalente<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Rammentiamo il comma 9 dell'art. 656 c.p.p. stabilisce le eccezioni alla regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione per le pene comprese nel limite di anni 4, tra cui spiccano le condanne per i reati di cui all'art. 4 bis o.p.. Questa la disposizione "La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva";

## SOGGETTI IN CARICO PER TIPOLOGIA DI MISURA



Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Ufficio I del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

### 2.3 Le REMS e le liste di attesa

La pronuncia n. 22/2022 della Corte Costituzionale, su cui cfr. la precedente Relazione 2021+, ha messo in luce alcuni aspetti di criticità del sistema delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) – istituite a partire dal 2014 per perseguire il nobile intento di **superare l'abominevole realtà degli OPG**, “un autentico orrore, indegno di un paese appena civile”, secondo le parole dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Le difficoltà applicative derivano in parte dalla peculiare **natura giuridica** dell'istituto delle REMS, definito “ancipite” dalla Consulta, in quanto presenta un carattere custodiale (funzionale cioè al contenimento della pericolosità sociale di soggetti autori di reato, o comunque gravemente indiziati) e, al contempo, una finalità di tutela della salute del destinatario del provvedimento. Se le finalità di cura non appaiono incompatibili con quelle securitarie – ma, anzi, esaltano la più alta funzione dello Stato sociale che si fa ad un tempo garante dell'incolumità e della salute dei consociati –, la doppia anima della misura del ricovero in REMS

implica la ricerca di un delicato equilibrio tra diversi diritti costituzionalmente garantiti, presupponendo uno sforzo congiunto da parte di molteplici attori istituzionali (magistrati, psichiatri, assistenti sociali, educatori), non sempre in grado guardare nella medesima direzione.

Volendo misurare lo “stato di salute” dell'apparato delle REMS a livello nazionale, si consideri che **al 31 marzo 2023 nel territorio italiano erano presenti 31 strutture, per un totale di 705 posti-letto disponibili con una lista**

**d'attesa pari a 675 persone di cui 411 con l'applicazione della misura provvisoria e 264 con quella definitiva** (vedi Relazione al Parlamento 2023 del

A 31 marzo 2023

**31**

STRUTTURE

**705**

POSTI LETTO

Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personale). Alla luce di questi dati il Garante nazionale, nella Relazione al Parlamento 2023, evidenzia due aspetti particolarmente critici, il primo riguarda la percentuale pari al 46,7% delle persone accolte in misura di sicurezza provvisoria che incide sul numero di coloro che pur in misura definitiva non trovano adeguata sistemazione e conseguente attenzione. Il secondo riguarda il numero complessivo di persone destinatarie della misura di sicurezza (1.380 dato calcolato sommando le persone accolte in REMS e quelle in lista d’attesa) significativamente superiore al numero delle persone ospitate negli Ospedali psichiatrici giudiziari al momento della chiusura (698 al 25 marzo 2015, dato che comprendeva non soltanto le persone in misura di sicurezza ma anche coloro che avevano elaborato disagio o malattia di tipo psichiatrico nonché coloro che erano in osservazione psichiatrica).

Il problema delle c.d. liste d’attesa riguarda la gestione dei soggetti destinatari del

I maggior profilo di criticità delle Rems è il c.d. fenomeno delle liste d’attesa

ricovero in REMS che non trovano alcuna struttura disponibile ad accoglierli: alcuni di essi attendono in carcere, anche per

svariati mesi (pur essendo evidente come il carcere non sia il luogo adatto per persone affette da gravi disturbi psichiatrici), altri sono sottoposti a libertà vigilata (c.d. terapeutica), con il pericolo, però, che trasgrediscano gli obblighi sottesi alla misura o si sottraggano alle terapie mediche, altri infine sono in carico ai CSM territoriali. La Corte di Strasburgo, nel *caso Sy. c. Italia del 24 gennaio 2022* ha per la prima volta con riferimento al nostro Paese, accolto le doglianze del ricorrente, detenuto per lungo periodo nella Casa circondariale di Rebibbia pur essendo destinatario della misura del ricovero in REMS. Per la Corte EDU la protrazione della detenzione di un soggetto affetto da gravi psicopatologie comporta una chiara violazione degli artt. 3 e 5 CEDU.

I giudici di Strasburgo, nel condannare il nostro Paese, hanno colto l’occasione per sottolineare come nell’ordinamento italiano esista una disfunzione sistemica causata dalla cronica mancanza di posti disponibili presso le strutture adibite a REMS.

La Corte EDU, nel condannare il nostro Paese, ha sottolineato come nell’ordinamento italiano esista una disfunzione sistemica causata dalla cronica mancanza di posti disponibili presso le strutture adibite a REMS.

Si registra una **forte disomogeneità a livello regionale nella gestione delle liste**, senza che vi siano dei criteri uniformi di priorità né un sistema di condivisione dei numeri. Il (pur ragionevole) vincolo del principio di territorialità e l’inefficacia del c.d. interpello nazionale, formulato – per lo più invano – dal DAP, nel tentativo di trovare una struttura di destinazione diversa da quella territorialmente competente, rendono fortemente diseguale la situazione di chi è destinatario della misura del ricovero in REMS in Piemonte piuttosto che in Sicilia, comportando un’evidente lesione dell’art. 3 Cost. Da qui l’impellente esigenza di prevedere meccanismi di coordinamento e di comunicazione tra le diverse aziende sanitarie locali e di dettare

degli standard comuni per l'individuazione dei soggetti realmente bisognosi di un percorso terapeutico-riabilitativo in REMS. Proprio al fine di migliorare il livello di cooperazione tra i diversi attori istituzionali, nel 2021, sono stati attivati due nuovi meccanismi di coordinamento: in primo luogo è stata istituita una cabina di regia per le problematiche inerenti i soggetti ristretti in attesa di inserimento in REMS presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; in secondo luogo è stato ricostituito l'*Organismo di coordinamento per il superamento degli OPG*, del quale fanno parte il Ministero della salute, il Ministero della giustizia, le Regioni e le Province autonome. È ancora presto per valutare l'efficacia di tali soluzioni, ma si tratta di un primo passo di innegabile importanza.

L'esiguità delle soluzioni terapeutiche alternative alle REMS è figlia di una politica poco lungimirante che, nel corso degli ultimi anni, ha portato ad un graduale ma costante taglio – sia a livello regionale sia a livello nazionale – del *budget* di spesa destinato alla cura e alla prevenzione della malattia mentale. Si osservi, inoltre, che nel 2001 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva preso l'impegno di destinare almeno il 5% dei fondi sanitari regionali alle attività di promozione e tutela della salute mentale, ma nel corso degli anni questo proposito è stato sistematicamente disatteso. Anche a livello nazionale si è registrato un calo degli investimenti: nel 2020 (ultimo dato disponibile, v. Rapporto Salute Mentale, Ministero Salute – Anno 2020) la spesa relativa all'assistenza psichiatrica è stata pari al 3% della spesa totale affrontata dal Sistema Sanitario Nazionale, quando negli anni compresi tra il 2015 e il 2018 si attestava intorno al 3,5%<sup>2</sup>. In particolare, i Dipartimenti per la Salute Mentale (DSM), che secondo la L. 81/2014 dovrebbero essere i veri protagonisti nella gestione e nella cura dei malati psichiatrici autori di reato, denunciano una cronica **carezza di risorse** (economiche, personali e strutturali): una condizione patologica completamente ignorata nel programma di stanziamenti previsti dal PNRR.

## 2.4 La malattia psichiatrica in carcere

Più in generale, uno dei più rilevanti problemi con cui bisogna oggi fare i conti è la

Uno dei più rilevanti problemi del carcere è la presenza in carcere di un numero elevato di detenuti con problemi psichiatrici

presenza in carcere di un numero elevato di detenuti con problemi psichiatrici grave: esso non è dunque un fenomeno sporadico - e quindi facilmente trascurabile - ma

rappresenta una realtà radicata nella quotidianità dei nostri istituti di pena, che necessita pertanto la massima attenzione e considerazione da parte di tutti gli attori istituzionali.

L'attuale situazione di criticità - che non è solo quella della realtà trentina ma che rappresenta un problema di rilevanza nazionale, - è il frutto dell'*iter* normativo che ha portato alla chiusura degli OPG, intervenuta già nel 2015, e la correlativa

<sup>2</sup>Cfr. Starace F., Salute mentale: organizzazione, strutture e personale. Cosa prevede il decreto con i fabbisogni approvato dalla Stato-Regioni, in [www.quotidianosanita.it](http://www.quotidianosanita.it), 13 gennaio 2023.

apertura delle Rems. Se in precedenza, infatti, le persone condannate affette da grave infermità psichica sopravvenuta potevano essere allocate in Opg, oggi queste stesse persone non possono essere inserite nelle Rems, né purtroppo si è predisposta a livello legislativo una valida alternativa al carcere: esse possono infatti accedere, sempre che la pena sia contenuta in un massimo di anni 4, anche di pena residua, e concorrano anche gli ulteriori presupposti di cui all'art. 47 *ter* comma 1 o.p., alla detenzione domiciliare e, solo grazie all'importante sentenza della Consulta n. 99/2019, alla detenzione domiciliare c.d. in surroga di cui all'art. 47 *ter* comma 1 *ter* o.p. Manca invece tutt'oggi, nonostante in questa direzione si fossero mosse sia la Commissione Giostra sia la più recente Commissione Ruotolo, un'ipotesi specifica di affidamento in prova terapeutico. Di tutta evidenza, infatti, come in questi casi le esigenze terapeutiche dovrebbero prevalere rispetto a quelle repressive, anche perché la restrizione in carcere di persone già malate non può che portare alla recrudescenza delle patologie.

A questo profilo se ne somma un altro che riguarda, però, specificamente chi, condannato, sia stato già dichiarato pericoloso socialmente e si sia visto applicare - e poi confermare - una **misura di sicurezza in Rems**, allorché il fenomeno delle liste d'attesa che caratterizza a livello nazionale queste strutture e su cui non a caso si è recentemente pronunciata anche la Consulta (cfr. Appendice della Relazione 2021+), precluda l'accesso nei tempi prospettati. Situazione, questa, che può riguardare anche un soggetto imputato che, attinto dalla custodia cautelare in carcere, si veda applicare una misura di sicurezza provvisoria e, più in generale, chi, considerato non imputabile sia stato considerato pericoloso socialmente.

Di tutta evidenza, dunque, come il carcere sia il luogo meno adatto per le persone

Il carcere è il luogo meno adatto per le persone affette da una patologia psichiatrica.

affette da una patologia psichiatrica. Ciononostante, in seguito alla chiusura degli OPG, sono state istituite – in via amministrativa e regolamentare – trentadue

**Articolazioni per la tutela della salute mentale** (Atsm), sezioni a gestione sanitaria dove avrebbero dovuto essere collocati i detenuti affetti da malattia psichiatrica. Le 32 Atsm, collocate in 17 diversi istituti penitenziari, nel corso del 2022 hanno ospitato poco meno di 247 persone (di cui 232 uomini e 15 donne). Un numero leggermente in calo rispetto al 2021, quando le persone allocate nelle Atsm erano 292. Le Atsm più grandi sono quelle di Barcellona Pozzo di Gotto, che ospita 50 persone, e di Reggio Emilia, che ne ospita 43. (cfr. “XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione”, in [www.rapportoantigone.it](http://www.rapportoantigone.it), 2023, p. 270). Tali sezioni risultano del tutto inadatte ad accogliere i malati e comunque numericamente insufficienti, con la conseguenza che, nella maggior parte dei casi, i soggetti malati vengono collocati in infermeria, dove non vi è alcuna possibilità di accedere alle attività trattamentali e l'isolamento rischia di compromettere ulteriormente il quadro clinico.

Ove dalla patologia prettamente psichiatrica si sposti l'attenzione al “semplice”

disagio psichico, non si può non considerare come il carcere rappresenti un luogo dove insorgono e si cronicizzano problematiche nuove e pregresse: secondo le rilevazioni effettuate dall'Associazione Antigone, il numero di soggetti reclusi che soffre di disturbi psichiatrici da DSM 5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) si attesta al 9,2%, evidenziando un calo rispetto al dato registrato nel 2021 pari a 12,5 %, a cui si deve aggiungere un numero pari al 20% di soggetti che, benché privi di diagnosi medicalmente definita, assumono regolarmente stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi, percentuale che arriva addirittura al 40,3% se si considera il dato di quanti assumono sedativi o ipnotici. Interessante notare come il disagio psichico all'interno del carcere – differentemente da quanto avviene nella società libera – sia maggiormente diffuso tra le detenute donne, tra le quali il 12,4% riporta una diagnosi psichiatrica grave e il 63,8% fa regolarmente uso di psicofarmaci. (cfr. “XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione”, in [www.rapportoantigone.it](http://www.rapportoantigone.it), 2023, 270-271). Peraltro, distinguere tra disagio causato dalla condizione di privazione della libertà e psicopatologie clinicamente rilevanti non è sempre facile, anche perché nei nostri istituti di pena si registra una cronica carenza di personale sanitario, motivo per cui il numero di psichiatri e psicologi non è in grado di garantire un'adeguata presa in carico dei detenuti. L'erosione del *tempo della cura* ha per conseguenza il fatto che il sostegno psicologico si risolva in un mero intervento contenitivo-farmacologico, tanto che – secondo il “XVIII Rapporto Antigone” – 4 detenuti su 10 fanno abitualmente uso di psicofarmaci. A ciò si aggiunge la difficoltà per le direzioni penitenziarie nel gestire le persone affette da grave infermità psichica sopravvenuta.

## 2.5 Stranieri e carcere

Uno dei fattori su cui l'esperienza detentiva incide in maniera drammatica è quello identitario. Il contesto carcerario pone l'individuo che vi fa ingresso in una condizione di restrizione della libertà personale la quale, assai spesso, oggettivamente, genera conflitti tra l'astratta consapevolezza dell'affermazione dei propri diritti e la concreta percezione della loro inesistenza. D'altro canto, l'esperienza detentiva (quella secondo Costituzione) dovrebbe implicare un obbligo positivo dell'Amministrazione Penitenziaria di tutela dell'individuo e di offerta di concrete possibilità e strumenti, articolati e individualizzati, che gli permettano di intraprendere un percorso rieducativo davvero efficace. Ciò si scontra oggi con la realtà degli istituti detentivi, restituendoci uno scarto, grave, tra l'essere e il dover essere dell'esecuzione penitenziaria.

Se, dunque, l'esperienza detentiva è fisiologicamente difficile da affrontare per chiunque, appare di tutta evidenza come la stessa possa risultare ancora più difficile per tutte quelle persone che non hanno riferimenti sul territorio, che si trovano lontani dai propri cari, e che, molte volte, a causa anche di una scarsa conoscenza linguistica, faticano a comprendere non solo la propria posizione giuridica ma anche

le regole che presiedono la stessa esecuzione della pena in carcere, rendendo particolarmente difficile l'accesso alle attività trattamentali e anche l'accesso alle misure alternative. La mancata conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero produce inevitabilmente forti discriminazioni, creando situazioni di isolamento ed emarginazione del detenuto che non è in grado di instaurare relazioni né con il personale penitenziario né con gli altri detenuti. Peraltro, la difficoltà di comunicare impatta negativamente anche sulla possibilità del detenuto di comprendere e dunque esercitare i suoi diritti.

In particolare, poi, è proprio l'assenza di collegamenti sul territorio e di legami familiari che rende, per il detenuto straniero, del tutto ineffettivo il principio di territorialità della pena che vorrebbe la stessa eseguita nella struttura più vicina al luogo in cui ha stabile dimora la famiglia del detenuto o comunque nel luogo più prossimo al suo centro di riferimento sociale (così l'art. 14 o.p. dopo la riforma del 2018). E, sempre il medesimo motivo fa dei detenuti stranieri quelli che vengono più spesso trasferiti di istituto in istituto, qualora sopravvengano necessità di sfollamento, ristrutturazione degli istituti etc., rendendo ancor più difficoltoso avere una continuità nelle attività trattamentali eventualmente offerte.

Non è un caso, dunque, che il detenuto straniero sviluppi più facilmente forme di disagio psicologico che rendono la vita detentiva ancora più gravosa. La realtà carceraria impatta fortemente sul fattore identitario del soggetto detenuto, il quale, separato dal suo ambiente originario, subisce un processo di spersonalizzazione aumentando conseguentemente il rischio dell'insorgere di sintomi depressivi. Donald Clemmer, uno dei primi studiosi ad essersi occupato di ricerca in carcere, ha coniato il termine "*prisonizzazione*" per indicare quel processo, parallelo a quello di spersonalizzazione, che il soggetto detenuto inizia a sviluppare dal momento del suo

La *prisonizzazione* consiste nell'adattamento all'ambiente carcerario e incide pesantemente sugli equilibri psicologici del detenuto provocando elevati tassi di alienazione e dissociazione

ingresso in carcere. In particolare, la *prisonizzazione* consiste nell'adattamento all'ambiente carcerario e implica forti modificazioni degli schemi cognitivi e dei vissuti emotivi dei soggetti ristretti, incidendo pesantemente sugli equilibri

psicologici del detenuto e provocando inevitabilmente elevati tassi di alienazione e dissociazione.

Nel detenuto straniero, il verificarsi di questi effetti è aggravato da fattori socioculturali, che danno una forma diversa e acuita alle psicopatologie che possono svilupparsi. La condizione di straniero, infatti, presuppone una genetica lontananza dai propri luoghi di origine, che il più delle volte si concretizza nella migrazione in clandestinità, la quale aumenta fisiologicamente il senso del disagio. Lontananza dal luogo di origine e disagio, nel mondo esterno, diventano marginalizzazione e isolamento nel luogo

Lontananza dal luogo di origine e disagio, nel mondo esterno diventano marginalizzazione e isolamento nel luogo detentivo

detentivo. Nel concreto dispiegarsi della vita detentiva, inoltre, vi sono alcuni fattori che incidono, peggiorandola, sulla condizione di disagio del detenuto straniero. Quest'ultimo, infatti, normalmente non effettua colloqui e troppe volte gli è negata la speranza di accesso ad una misura alternativa che rappresenterebbe, invece, un proficuo motore alla partecipazione attiva all'opera rieducativa.

La detenzione dello straniero corre così lungo un binario parallelo a quello del detenuto cittadino italiano, diversificato e di fatto maggiormente afflittivo.

Nonostante l'art. 1 della legge n. 354/1975, nel sancire i principi che fondano l'esecuzione della pena, imponga un trattamento penitenziario "improntato ad assoluta imparzialità senza discriminazione in ordine a sesso, identità di genere,

Seppure la legge sull'ordinamento penitenziario riconosce ugualmente i diritti a tutti i detenuti, la loro realizzazione per i detenuti stranieri risulta ancora più difficile

orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose", il detenuto straniero patisce una situazione di forte iniquità che osta alla realizzazione del principio di parità di trattamento. E seppure

la Costituzione, e così la legge sull'ordinamento penitenziario, garantiscono i diritti fondamentali a tutte le persone detenute in egual misura, risulta di tutta evidenza come la traduzione in essere dei citati diritti, primo tra tutti quello al reinserimento sociale, risulti per i detenuti stranieri ancora più difficile che per gli altri detenuti.

Più concretamente, le prime difficoltà si riscontrano già nella fase di primo ingresso, nel momento in cui lo straniero viene sottoposto alla c.d. osservazione scientifica della personalità ex art. 13 o.p., funzionale alla predisposizione di un programma rieducativo nell'ottica dell'individualizzazione del trattamento per il tramite di una rilevazione delle peculiari esigenze e carenze del singolo detenuto, la cui comprensione, nel caso dello straniero, è evidentemente più complessa. Il programma trattamentale, poi, che dovrebbe rappresentare il concreto piano operativo cui riferire l'intera esecuzione della pena e il cui contenuto dovrebbe sostanziarsi in offerte trattamentali, quali attività lavorative, scolastiche, ricreative, contatti con il mondo esterno e rapporti con la famiglia, risulta di difficile attuazione in ragione delle suddette condizioni in cui versa il detenuto straniero. Così, svuotata in massima parte della sua valenza rieducativa, la pena si riduce, per lo straniero, ad assumere una valenza meramente contenitiva e repressiva.

### 2.5.1 I numeri

Stando ai dati Istat, le persone straniere in Italia, a gennaio 2023, ammontavano a 5.050.257<sup>3</sup> unità, su un totale di 58.850.711, e rappresentavano l'8,6% della popolazione. Rispetto al 2022, la presenza straniera si è accresciuta di 20.000 unità. Il Ministero della Giustizia, ha registrato che, al 31 agosto 2023, le presenze di detenuti nei 189 istituti di pena del territorio nazionale ammontavano a 58.428, su

<sup>3</sup>Istat, 2023, Popolazione e famiglie, dati e microdati.

una capienza regolamentare di 51.206; di queste, 18.414, erano detenuti stranieri. L'aumento del fenomeno migratorio si ripercuote sulle dinamiche del consorzio civile, mutandone le prospettive e favorendo l'insorgenza di nuove problematiche, molto spesso di non facile gestione. In carcere, quelle stesse dinamiche, fatte di cambiamenti che generano complessità, si ripropongono in modo più amplificato ed eclatante in ragione della natura intrinseca dell'ambiente detentivo: il carattere innegabilmente multiculturale che connota la società d'oggi, si traduce, in carcere, nella convivenza forzata di usi, costumi, religioni, tradizioni, culture, estremamente diverse, influenzando sui detenuti ma anche sugli operatori penitenziari. Questi ultimi si trovano dunque ad essere chiamati ad affrontare problemi nuovi che richiedono soluzioni nuove, basate su piani operativi diversi che per essere elaborati e messi in atto necessitano anche di competenze più trasversali rispetto a quelle tradizionali. Sebbene queste problematiche risultino evidenti, non vi sono stati interventi di ampio respiro in materia, neppure programmi pilota per quegli istituti - come quello di Spini di Gardolo - che scontano una presenza cospicua di detenuti stranieri in aperta controtendenza con il dato nazionale.

## 2.5.2 La normativa e gli strumenti previsti

L'art. 19 o.p. che si interessa di disciplinare l'istruzione all'interno degli istituti di pena quale elemento primario del trattamento rieducativo (cfr. art. 15 o.p.), prevede

L'art. 19 o.p. prevede al comma 4 che una speciale attenzione debba essere riconosciuta all'integrazione dei detenuti stranieri

al comma 4, introdotto con d.lgs. n. 123/2018, che una speciale attenzione debba essere riconosciuta all'integrazione dei detenuti stranieri, considerando come

imprescindibili l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali, permettendosi, per questa via, un avvicinamento alla cultura, agli usi e alle regole del nostro paese. La conoscenza del contesto sociale e delle sue regole è infatti condizione necessaria affinché il soggetto straniero possa comprendere quale sia la sua situazione e quale ne sia la causa: solo allora si potrà fare affidamento sull'assunzione di comportamenti più aperti e collaborativi. Tale comprensione è un aspetto cruciale per poter stimolare la volontà del singolo ad intraprendere un cambiamento della propria personalità adeguandola alle regole formali del consorzio civile, attraverso quel percorso di revisione critica su cui si innesta il cammino rieducativo, in primo luogo usufruendo dell'offerta trattamentale cui i detenuti hanno diritto.

A questa previsione si aggiunge quella di cui all'art. 35 reg. esec., ove si prevede espressamente la figura del mediatore culturale, inserito, ad opera del d.lgs. n. 123/2018, tra gli esperti che fanno parte degli operatori del trattamento ai sensi dell'art. 80 comma 4 o.p. Il mediatore culturale ha il compito di aiutare il detenuto straniero ad affrontare e superare le difficoltà linguistiche e culturali. La mediazione va però intesa in senso ampio, come una strategia operativa cui ispirare il metodo di

intervento e di gestione della popolazione detenuta straniera. L'azione del mediatore è dunque rivolta anche agli altri operatori penitenziari, con i quali la collaborazione deve essere attiva e costante poiché rappresenta la decodificazione del linguaggio dello straniero per l'operatore, e viceversa. Attraverso il lavoro del mediatore, infine, è possibile che le diverse lingue e culture, non solo entrino in contatto, ma vengano anche comprese dai soggetti coinvolti, creando una concreta possibilità di integrazione del soggetto straniero. Nonostante l'espressa previsione normativa, la presenza di queste figure all'interno degli istituti è assai scarsa e nella migliore delle ipotesi sostituita da un interprete proveniente dal volontariato. Da ultimo, un recente concorso ha messo a bando solo un numero esiguo di posti, e, inspiegabilmente, tra i requisiti, mancava una conoscenza linguistica specifica.


## 3 CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO

### 3.1 La situazione attuale delle presenze


**345**  
PRESENZE

I detenuti presenti al 31 dicembre 2022 presso la C. C. di Spini di Gardolo erano **345** di cui 36 donne e 309 uomini (detenuti all'ultima data utile). Al 20 settembre 2023 i detenuti presenti erano 359 di cui 30 donne e 329 uomini. Di seguito si riportano alcuni grafici con la suddivisione per genere, posizione giuridica e nazionalità. Dai grafici si evince che la percentuale di detenuti stranieri, pur essendo diminuita nel corso degli anni, rimane comunque tra le più elevate d'Italia (58%). Le principali nazionalità dei detenuti sono quella tunisina e marocchina. Le donne invece rappresentano solo il 10% della popolazione detenuta, anche se il 2022 ha visto per la prima volta dall'inaugurazione del carcere di Spini, l'apertura di una seconda sezione femminile ubicata al secondo piano della palazzina dedicata. Durante il 2022, infatti, si è registrato un aumento considerevole delle presenze femminili che sono passate dalle "ordinarie" 20-25, anche a punte di 38 detenute presenti.


DETENUTI UOMINI – DONNE AL 31/12/2022




POSIZIONE GIURIDICA AL 31/12/2022



DETENUTI ITALIANI – STRANIERI AL 31/12/2022



CITTADINI ITALIANI PRESENTI AL 31/12/2022



Fonte: Ufficio Matricola della C.C.

## 3.2 L'andamento delle presenze

### TENDENZA DELLE PRESENZE




A fine 2022 i detenuti erano 345 di cui 36 donne e 93 “protetti promiscui”<sup>4</sup> (d’ora in poi semplicemente protetti). Il dato a fine settembre 2023 registra 359 presenze di cui 92 protetti. I detenuti uomini sono collocati in 8 sezioni di cui 2 riservate ai protetti e una *ex art.* 32 Reg. esec. Le detenute sono, invece, collocate in due specifiche sezioni a loro riservate. Dalle tabelle e dai grafici di seguito riportati si osserva che, nell’anno 2014, il numero di detenuti era inferiore alla capacità ordinaria fissata in 240 da uno specifico Accordo tra l’Amministrazione Penitenziaria e la P.A.T. Peraltro, già dal 2015, anche in ragione dell’istituzione delle sezioni protetti, si registrava un significativo incremento delle presenze (+129), il cui numero, con qualche oscillazione, si è pressoché mantenuto costante anche negli anni successivi raggiungendo punte di circa 350 unità. Il successivo grafico, con la linea tratteggiata, mette in evidenza il *trend* in crescita che, nonostante i provvedimenti adottati nel corso del 2020 per il contenimento del Covid-19, lascia presagire un lieve aumento anche per i prossimi anni, salvo variabili eccezionali. Si rinvia per ulteriori riflessioni sul punto al paragrafo 4.2.1.

### Presenze

Anno	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	30/11/18	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22
<b>Totale detenuti</b>	223	352	327	297	349	290	336	290	299	345
di cui donne	20	12	20	21	25	22	27	21	27	36
di cui stranieri	157 (70,4%)	243 (69,0%)	225 (68,8%)	215 (72,4%)	239 (68,5%)	191 (65,9%)	199 (59,2%)	186 (64,1%)	173 (57,9%)	201 (58,3%)
di cui definitivi	167 (74,9%)	264 (75%)	245 (74,9%)	215 (72,4%)	259 (74,2%)	219 (75,5%)	239 (71,1%)	204 (70,3%)	206 (68,9%)	264 (76,5%)


Fonte: Ufficio Matricola della C.C.. I dati delle presenze sono riferiti al 31/12 di ciascun anno.

### Andamento annuale delle presenze




<sup>4</sup> Si intendono per protetti promiscui sia condannati per reati contro la libertà sessuale sia *ex* appartenenti alle forze dell’ordine sia *ex* collaboratori di giustizia.

### Andamento mensile delle presenze 2020-2022



Dal grafico sotto riportato, rispetto al 2014, si osserva una significativa diminuzione in termini percentuali (-12,1%) dei detenuti stranieri, in lieve aumento rispetto all'anno 2021 (+0,4%), mentre la percentuale dei detenuti con posizione giuridica definitiva ha registrato un significativo incremento del +7,6% rispetto al 2021 e del +1,6 % in riferimento al 2014.

### Andamento dei detenuti stranieri e dei detenuti con posizione giuridica definitiva



Nota: I dati sono riferiti al 31/12 di ciascun anno.

Come precisato, al netto degli eventi non prevedibili (rivolta del 2018 e più recentemente emergenza Covid-19 che hanno inciso in chiave deflattiva), l'aumento del numero dei detenuti registrato in questi anni, soprattutto a partire dagli ultimi mesi del 2015, è in parte legato alla creazione all'interno dell'istituto di due specifiche sezioni riservate ai detenuti protetti. In particolare, dalla fine dell'anno 2015 fino al 2017, il numero dei detenuti protetti si è mantenuto in circa 80-90 unità. Negli anni successivi, il numero dei protetti è invece aumentato fino a raggiungere punte di 110 persone. Ciò ha avuto anche un'incidenza sulla

composizione della popolazione detenuta, relativamente al rapporto stranieri/italiani, poiché i detenuti protetti sono in prevalenza di nazionalità italiana. Questo spiega, almeno in parte, anche la costante diminuzione della percentuale di popolazione straniera registrata nel periodo 2017-2021 e comunque la tendenza alla diminuzione della stessa, nonostante gli incrementi registrati a fine 2017 e 2020. La presenza di stranieri in istituto continua, nonostante tutto, ad attestarsi su percentuali molto elevate se comparate con la media degli altri istituti (vedi paragrafo 2.1). In particolare, per quanto riguarda il 2022 e il 2023, fino ad oggi, bisogna sottolineare un significativo *trend* in aumento delle presenze che hanno recentemente toccato punte di 360, legate anche a sfollamenti di altre strutture per necessità di ristrutturazione, talvolta legate a rivolte.

### 3.2.1 Movimenti dei detenuti

L'analisi dei dati di seguito riportata, relativa agli ingressi dalla libertà o per trasferimento e alle uscite per trasferimento, scarcerazione, espulsione, accesso ai benefici e estradizione definitiva per il periodo 2014-2022, evidenzia che mediamente gli ingressi annuali sono pari a 438 unità, con un numero medio di uscite pari a 433 ed un **flusso medio complessivo, c.d. turn over (ingressi + uscite) di circa 871 unità**. Questi dati confermano che il carico di lavoro interno all'Istituto non è determinato solo dai numeri assoluti delle **presenze medie (307 unità nel periodo 2014-2022)** ma anche dal flusso complessivo in ingresso e in uscita. Infatti, il numero di ingressi (dalla libertà o per trasferimento da altri istituti per motivi di ordine e sicurezza e per sfollamento<sup>5</sup>) determina un consistente impegno per il personale preposto all'accoglienza nelle sue diverse fasi: immatricolazione, colloqui iniziali, pratiche amministrative, visite mediche, ecc. Analogamente le uscite (per trasferimento, scarcerazione, espulsione, accesso alle misure alternative e estradizione definitiva) richiedono lo svolgimento di specifiche procedure sanitarie e amministrative. Sulle implicazioni relative ai flussi in ingresso legati a trasferimenti, cfr. par. 4.2.1

**871**


FLUSSO MEDIO

<sup>5</sup>Quelli dovuti ai trasferimenti rappresentano circa il 31% del totale.

**Movimenti annuali dei detenuti (uomini+donne)**

Anno	Ingressi	Uscite	Saldo	Presenti a fine anno
2014	372	445	-73	223
2015	473	344	+129	352
2016	451	476	-25	327
2017	481	511	-30	297
2018	499	507	-8	290
2019	478	432	46	336
2020	366	412	-46	290
2021	385	376	9	299
2022	438	392	46	345
<b>Media</b>	<b>438</b>	<b>433</b>		<b>302</b>

**Andamento annuale del movimento dei detenuti**




Soffermandosi sull'andamento mensile degli ingressi e delle uscite, dalla tabella di seguito riportata, si osserva che il numero medio mensile degli ingressi registrati nel 2022 è pari a circa 37 unità. Analogamente, per quanto riguarda le uscite, il valore medio è pari a circa 33. In linea generale si osserva che, nel corso del 2022, il numero degli ingressi è stato superiore a quello delle uscite nei mesi di marzo, agosto, settembre e novembre.

## Movimenti mensili dei detenuti. Anno 2022

Mese	Ingressi	Uscite	Detenuti*
GENNAIO	32	28	
FEBBRAIO	23	27	
MARZO	49	24	
APRILE	36	40	
MAGGIO	28	28	
GIUGNO	28	29	
LUGLIO	37	37	
AGOSTO	41	29	
SETTEMBRE	45	31	
OTTOBRE	41	47	
NOVEMBRE	41	30	
DICEMBRE	37	42	
<b>MEDIA mensile</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	
<b>TOTALE annuale</b>	<b>438</b>	<b>392</b>	

Fonte: Ufficio Matricola della C.C. \*) detenuti rimasti alla mezzanotte del mese di riferimento.

## Andamento mensile del movimento dei detenuti. Anno 2022



### 3.2.2 Atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi

Dai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, di seguito rappresentati in estratto, si osserva che, nel periodo 2014-2022, il valore medio dei suicidi negli istituti penitenziari - ogni diecimila detenuti mediamente presenti - è pari a **9,61**. La tabella riporta anche il tasso di suicidi ogni diecimila detenuti riferito al numero di detenuti in custodia nel corso dell'anno (ricavato sommando i presenti a inizio anno con gli ingressi dalla libertà che si riferiscono allo stesso anno). A differenza della presenza media, il dato offre un valore complessivo delle persone detenute, anche per pochi giorni, all'interno degli istituti.


### Tasso nazionale di suicidi negli istituti penitenziari

Anno	Presenza media detenuti *	Detenuti in custodia nel corso dell'anno **	Suicidi	Ogni 10.000 detenuti mediamente presenti	Ogni 10.000 detenuti in custodia nel corso dell'anno
2014	57.019	112.753	43	7,54	3,81
2015	52.966	99.446	39	7,36	3,92
2016	53.984	99.506	39	7,22	3,92
2107	56.946	102.797	48	8,43	4,67
2018	58.872	104.865	61	10,36	5,82
2019	60.610	105.856	53	8,74	5,01
2020	55.445	96.049	61	11,00	6,35
2021	53.758	89.903	57	10,6	6,3
2022	55.269	92.259	84	15,2	9,1
<b>MEDIA</b>	<b>56.097</b>	<b>100.382</b>	<b>54</b>	<b>9,61</b>	<b>5,44</b>

Fonte: Ministero della Giustizia – Eventi critici negli istituti penitenziari – Anni 1992-2022

\*) media aritmetica dei detenuti presenti a fine mese. \*\*) presenti al 1° gennaio + entrati dalla libertà

### Andamento del tasso nazionale di suicidi (ogni 10.000 detenuti mediamente presenti)



Fonte: Ministero della Giustizia – Eventi critici negli istituti penitenziari – Anni 1992-2022

I dati evidenziano nel periodo 2020-2022 un tasso di suicidi (ogni 10.000 detenuti mediamente presenti) più elevato rispetto agli anni precedenti. Questo incremento trova verosimilmente spiegazione nella situazione creatasi all'interno delle carceri a seguito della pandemia poiché le misure adottate per prevenire la diffusione dei contagi, limitando e/o interrompendo molte attività trattamentali e i contatti con i familiari, hanno aggravato ulteriormente le già difficili condizioni della vita detentiva. Purtroppo nel 2022 si sono registrati ben 84 suicidi, un numero drammaticamente allarmante se comparato a quello, pur comunque tragico, degli anni precedenti.

### 3.2.3 Gli eventi critici a Spini di Gardolo


La tabella successiva riporta, invece, gli eventi critici (atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi) registrati, nel periodo 2015-2022, presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo. Per quanto riguarda l'autolesionismo e i tentativi di suicidio si osserva che i dati conteggiano tutte le azioni eseguite nel corso dell'anno, anche se compiute più volte da una medesima persona. Ciò detto nel 2022 sono stati registrati 75 atti di autolesionismo, in diminuzione rispetto al 2021 (90 eventi) ma più elevati rispetto al valore medio del periodo 2015-2021 pari a circa 41. Nel medesimo anno si sono registrati 12 tentativi di suicidio che complessivamente portano il numero a **87 eventi critici**.

#### Tasso degli eventi critici nella C.C. Spini di Gardolo

Anno/Evento	Presenza detenuti al 31/12	Detenuti in custodia nel corso dell'anno *	Eventi	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12	Ogni 10.000 detenuti in custodia nel corso dell'anno
2015 - Autolesionismo	352	696	17	482,95	244,25
2015 - Tentati suicidi			6	170,45	86,21
2015 - Suicidi			0	0	0
2016 - Autolesionismo	327	803	39	1.192,6	485,68
2016 - Tentati suicidi			6	183,49	74,72
2016 - Suicidi			1	30,58	12,45
2017 - Autolesionismo	297	818	19	639,73	235,15
2017 - Tentati suicidi			15	505,05	185,64
2017 - Suicidi			1	33,67	12,38
2018 - Autolesionismo	349**	796	34	974,21	427,14
2018 - Tentati suicidi			5	143,27	62,81
2018 - Suicidi			2	57,31	25,13
2019 - Autolesionismo	336	768	29	863,10	377,60
2019 - Tentati suicidi			18	535,71	234,38
2019 - Suicidi			0	0	0
2020 - Autolesionismo	290	702	59	2.034,48	840,46
2020 - Tentati suicidi			14	482,76	199,43
2020 - Suicidi			0	0	0
2021 - Autolesionismo	299	675	90	3.010,03	1.333,33
2021 - Tentati suicidi			16	535,12	237,04
2021 - Suicidi			0	0	0
2022 - Autolesionismo	345	737	75	2.173,91	1.017,64
2022 - Tentati suicidi			12	347,83	162,82
2022 - Suicidi			0	0	0
<b>MEDIA (2015 -22)</b> Autolesionismo	<b>324</b>	<b>749</b>	<b>45,25</b>	<b>1.421,39</b>	<b>620,16</b>
<b>MEDIA (2015 -22)</b> Tentati suicidi			<b>11,50</b>	<b>362,96</b>	<b>155,38</b>
<b>MEDIA (2015 -22)</b> Suicidi			<b>0,50</b>	<b>15,19</b>	<b>6,24</b>

Fonte: Ufficio Comando della C.C. \*) presenti al 1° gennaio + entrati nel medesimo anno. \*\*) il valore è riferito alle presenze al 30/11 poiché al 31/12 il numero dei detenuti ha subito un'eccezionale riduzione rispetto al mese precedente a cause dei numerosi trasferimenti eseguiti dopo la rivolta del 22/12/2018.

### Andamento degli eventi critici



Volendo confrontare il tasso di suicidi della Casa circondariale di Spini di Gardolo con il dato medio nazionale si osserva, innanzitutto, che lo stesso non è perfettamente comparabile. Infatti, nel caso della Casa circondariale di Spini di Gardolo, i tassi sono stati calcolati con i dati a disposizione, ossia le presenze alla fine dell'anno anziché le presenze medie annuali utilizzate dal Ministro della Giustizia. Ciononostante, da un primo sommario confronto, il tasso medio di suicidi riferito alle presenze mostra un valore superiore a quello nazionale, così come il tasso riferito ai detenuti in custodia. Tuttavia, questa semplice comparazione presenta evidenti limiti poiché il tasso di suicidio è calcolato su "piccoli numeri" che possono risentire di eventi casuali. Pertanto, è necessario chiedersi se la differenza riscontrata sia dovuta al mero caso. A questo si deve aggiungere che i dati nazionali considerano anche gli istituti con tipologia e dimensioni significativamente diverse rispetto alla Casa circondariale di Spini di Gardolo (es. le Case di reclusione, gli ex OPG, ecc.). Al fine di verificare se il tasso medio di suicidi presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo è realmente superiore a quello di altre analoghe realtà, è stato impiegato il seguente test specifico per analizzare la differenza di tassi tra campioni indipendenti.

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$\hat{p}_1$  proporzione di successi del campione 1;  $\hat{p}_2$  proporzione di successi del campione 2;  $\hat{p}$  è calcolato sommando tutti i successi e dividendo per la dimensione totale del campione. La formula è appropriata per campioni con almeno 5 successi ( $np \geq 5$ ) e almeno 5 fallimenti in ogni gruppo di confronto [ $n(1-p) \geq 5$ ]

### Tasso di suicidi nella C.C. Spini di Gardolo

Istituto		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12
		Presenti	296	223	352	327	297	349*	336	290	299	345	
Suicidi	1	2	0	1	1	2	0	0	0	0	7		

Fonte: C.C. Spini di Gardolo. \*) il valore è riferito alle presenze al 30/11 poiché al 31/12 il numero dei detenuti ha subito un'eccezionale riduzione rispetto al mese precedente a causa dei numerosi trasferimenti eseguiti dopo la rivolta del 22/12

La tabella riporta il tasso di suicidi relativo a dieci Case circondariali, collocate nel centro-nord Italia con un numero di detenuti confrontabile con quello della Casa circondariale di Spini di Gardolo, riferito ad un arco temporale sufficientemente ampio per ricomprendere un adeguato numero di campioni.

#### Tasso di suicidi in dieci case circondariali del centro-nord Italia

Istituto		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12
C.C. Alessandria "GC S Gaeta" – Piemonte	Presenti	323	231	220	277	275	257	260	184	196	191	2.223	9,00
	Suicidi	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
C.C. Ivrea – Piemonte	Presenti	262	244	222	234	249	266	274	259	203	222	2.213	31,63
	Suicidi	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	7	
C.C. Vercelli - Piemonte	Presenti	301	203	239	293	327	346	287	255	285	280	2.536	3,94
	Suicidi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
C.C. Cuneo - Piemonte	Presenti	301	272	204	249	249	293	291	252	226	261	2.337	17,12
	Suicidi	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	4	
C.C. Venezia "Santa Maria Maggiore" - Veneto	Presenti	253	253	211	225	223	252	259	190	210	224	2.076	9,63
	Suicidi	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
C.C. Vicenza - Veneto	Presenti	307	228	216	219	264	318	387	365	381	385	2.685	14,9
	Suicidi	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	4	
C.C. Brescia "Nerio Fischione" – Lombardia	Presenti	308	325	341	306	344	369	353	324	354	281	3.024	6,61
	Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	
C.C. Ferrara "Costantino Satta" – Emilia Romagna	Presenti	392	295	302	331	374	352	364	344	326	361	3.080	16,23
	Suicidi	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	2	
C.C. Pescara – Abruzzo	Presenti	282	254	256	291	318	385	399	297	307	348	2.789	10,76
	Suicidi	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	
C.C. Cassino (Frosinone) – Lazio	Presenti	296	226	239	291	324	329	185	170	151	180	2.211	0
	Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Valori complessivi</b>	Presenti											27.907	<b>11,92</b>
	Suicidi											31	

Fonte: per le presenze Ministero della Giustizia – Detenuti italiani e stranieri e capienze per istituto (2015-2022); per i suicidi Ristretti Orizzonti Morire in carcere: dossier 2000-2022 (causa: suicidio) e Relazione al Parlamento 2023 (Tabella 2.1.17 – Suicidi anno 2022) del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Le presenze indicano il numero di detenuti al 31/12 di ciascun anno.

Nonostante negli ultimi quattro anni presso la C.C. di Spini di Gardolo non vi siano stati suicidi, il tasso di suicidio presenta ancora una differenza statisticamente superiore rispetto ad altre analoghe realtà

Per il gruppo di confronto si ricava un tasso di suicidi medio pari a 11,11. Applicando l'algoritmo sopra descritto  $z$  è pari a -1,72 e assumendo un "livello di confidenza" del 95% si evince che il tasso di suicidi della Casa circondariale di Spini di Gardolo è in progressivo decremento rispetto agli anni precedenti ma rimane superiore rispetto alla media degli altri istituti analizzati, poiché, nonostante negli ultimi quattro anni non vi siano stati suicidi, il numero complessivo degli stessi nei dieci anni considerati dal calcolo (dal 2013 al 2022) è pari a 7.

## 4 L'ATTIVITÀ DELLA GARANTE

### 4.1 Le attività svolte dentro e fuori dal carcere

L'attività della Garante si articola su un duplice piano: all'interno della struttura carceraria, attraverso l'attività ispettiva e di colloquio con le persone detenute (che peraltro viene svolta anche nei confronti dei famigliari e delle persone in misura alternativa) e sul territorio, nell'interlocuzione costante con le istituzioni coinvolte nel reinserimento sociale latamente inteso dei detenuti, nella predisposizione di Protocolli e progettualità specifiche, oltre che nell'attività di sensibilizzazione sui temi del carcere e di partecipazione alle riunioni convocate a livello nazionale dalla Conferenza nazionale dei Garanti regionali e territoriali e dal Garante Nazionale.

Gli ingressi nella Casa circondariale di Spini per l'anno 2022 sono stati 37, per un totale di circa 330 colloqui individuali. Per l'anno 2023, fino al mese di settembre, gli ingressi sono stati 26 per un totale di circa 190 colloqui. La Garante si è inoltre recata in visita due volte nella Rems di Pergine, dove, oltre agli internati ha avuto modo di confrontarsi con il Direttore, dott. Gasperi. Ha anche incontrato, con il dott. Gasperi, la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dott.ssa Omarchi, nell'ottobre del 2022, per discutere del problema delle liste d'attesa.

Una prima elaborazione dei dati raccolti e classificati in categorie e sottocategorie evidenzia che gli argomenti dei colloqui riguardano principalmente l'esecuzione penale esterna (soprattutto per le questioni legate alle misure alternative e alla liberazione anticipata), la vita detentiva (in particolare per le questioni legate ai trasferimenti e ai permessi premio), salute, istruzione, colloqui e corrispondenza e l'accesso al lavoro.

**37**  
INGRESSI 2022  
**330**  
COLLOQUI 2022

Persone sentite e colloqui effettuati	2018	2019	2020	2021	2022
Numero persone sentite	231	238	233	184	196
Numero colloqui (una persona può avere fatto più colloqui)	350	454	397	325	330

Fonte: Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Provincia autonoma di Trento

Ai colloqui è necessariamente seguita l'attività istruttoria, svolta attraverso un frequente contatto con la Direzione della Casa circondariale di Spini di Gardolo, dott.ssa Nuzzaci, il Comandante della Polizia penitenziaria, l'Ufficio Comando, l'Ufficio matricola, l'Ufficio conti correnti e ragioneria e l'Ufficio colloqui, cui hanno fatto seguito, ove necessario, le relative segnalazioni sia scritte che orali.

Rispetto all'attività svolta all'esterno della struttura penitenziaria, intenso è stato il lavoro dell'Ufficio Garante nei rapporti con le istituzioni locali di riferimento, nell'ottica di sensibilizzare e sollecitare le stesse, ove ritenuto necessario. Si rammentano, a questo proposito, le sollecitazioni rivolte al Presidente della P.A.T. in merito alla carenza del personale di Polizia penitenziaria, alla carenza di personale dell'area educativa della Casa circondariale, all'applicazione della nuova circolare relativa alla Media sicurezza e quelle rivolte ai vertici dell'APSS e al Dirigente del Dipartimento politiche sociali e salute relative alla mancanza di personale medico in carcere. Altre segnalazioni sono state indirizzate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e/o alle articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia per sollecitare una risposta in merito alla carenza del personale; per riportare l'attenzione all'attuazione della circolare Media sicurezza nella C.C. di Spini; per segnalare la necessità di attuare delle verifiche puntuali in merito al servizio per il vitto e per il sopravvitto della C.C., soprattutto quando è subentrata la nuova ditta vincitrice dell'appalto e si sono registrati per i primi mesi di attività notevoli disservizi; per sottolineare le difficoltà nell'assicurare ai detenuti le traduzioni per motivi di salute e quelle nell'ottenere la riscossione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi).

Costante la partecipazione agli incontri convocati dalla Conferenza nazionale dei Garanti regionali e territoriali e dal Garante Nazionale, Prof. Mauro Palma. Anche per l'anno 2022 e 2023 la Garante ha partecipato, in presenza o da remoto, ai lavori dell'Assemblea nazionale dei Garanti territoriali, relazionando anche a Roma in presenza sulla recente riforma Cartabia, il 3 marzo 2023, quale portavoce del Gruppo di lavoro sulla Giustizia riparativa. Sia nel 2022, che durante l'anno corrente, ha poi partecipato, molte volte in prima persona e alcune volte sostituita dai tirocinanti dell'Ufficio, agli incontri degli altri Tavoli di lavoro istituiti in seno alla Conferenza dei Garanti territoriali sulle tematiche più rilevanti quali il lavoro, l'istruzione, il trattamento degli stranieri in carcere. La Garante ha poi sollecitato la Conferenza dei Garanti territoriali ad una riunione straordinaria, svoltasi on-line il 19 aprile 2023, sul tema dell'attuazione della circolare sulla Media sicurezza.

Preme infine riprendere qui le diverse iniziative convegnistiche e seminariali organizzate dalla Garante, quale docente della Facoltà di Giurisprudenza, cui la stessa ha partecipato come relatrice, anche nell'ottica della sensibilizzazione della comunità sui temi del carcere.

Il 21 e 22 gennaio 2022 la Garante ha organizzato, in collaborazione con la dott.ssa Mattevi, il Convegno dal titolo **“La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale”**, tenutosi a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza, tenendo una relazione dal titolo **“La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria”**.

In data 18 e 19 novembre 2022, la Garante, insieme al prof. Fornasari, ha organizzato il primo convegno del ciclo **“Salute e carcere”**, incentrato sul **diritto alla salute** e sulla **pandemia**. Questo novembre si terrà la seconda edizione di

questo Convegno, che vedrà approfondito il **tema della tossicodipendenza**, dell'esecuzione della **pena in carcere** e dell'**accesso alle misure alternative per i tossicodipendenti**.

Il 24 e 25 marzo 2023 la Garante, insieme alla dott.ssa Mattevi, ha poi organizzato il Convegno sulla Riforma Cartabia dal titolo **“La Riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie”**, dando ampio spazio alle riflessioni sulle nuove pene sostitutive, quali valide alternative alla pena detentiva in carcere e al ricorso alla giustizia riparativa anche in fase esecutiva.

Oltre all'organizzazione di questi importanti convegni, che hanno avuto tutti un'importante risposta di pubblico, anche nell'ottica della sensibilizzazione sul tema carcere e, in molte occasioni all'interno di una costante collaborazione con le realtà del territorio coinvolte nell'ambito carcerario, la Garante, nel 2022 e nel 2023, ha partecipato a diversi Convegni e Seminari, in qualità di relatore, tra cui:

- 8 febbraio 2022: relazione sul tema **lavoro e carcere** all'interno dell'incontro organizzato dal Lions Club Trento del Concilio;
- 10 e 11 aprile 2022: relazione introduttiva del Seminario all'interno del progetto **Euregio Mobility Fund, Prison and Rehabilitation**, di cui la Garante è referente per la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, dal titolo **“La riforma dell'Ordinamento penitenziario tra progetti in corso e realtà del carcere”**, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento;
- 9 giugno 2022: relazione dal titolo **“Carcere e Coronavirus”** tenuta all'interno del Convegno dal titolo **“Covid ed impatto della pandemia sul diritto. Covid und die Auswirkungen der Pandemie auf das Recht”** tenutosi a **Innsbruck, presso l'omonima Università**;
- 20 luglio 2022: lezione dal titolo **“L'ergastolo ostativo sotto l'assedio delle Corti”** tenuta nell'incontro dal titolo **“I binari punitivi rafforzati tra prevenzione e premialità”** all'interno della **Summer school dal titolo “Modelli sanzionatori in trasformazione”** organizzata dal centro **MacroCrimes della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara** ed ivi svoltasi;
- 13 dicembre 2022: relazione dal titolo **“La finalità trattamentale delle misure e sanzioni di comunità. L'evoluzione delineata dalla “Riforma Cartabia”** all'interno del Convegno organizzato dall'**Ulepe di Trento** dal titolo **“Verso una giustizia di comunità”** e ivi svoltosi, presso la sede della Fondazione Caritro;
- 10 febbraio 2023: presentazione del libro **“Carcere e Costituzione”** nell'incontro dal medesimo titolo all'interno del ciclo di incontri **“Maestri, autori e protagonisti e interpreti del sistema penale italiano”** organizzato dall'Ordine degli avvocati e dalla **Camera penale di Trani** e dal Dipartimento Jonico dell'Università degli studi di Bari **“Aldo Moro”** e svoltosi a Trani;
- 17 febbraio 2023: relazione dal titolo **“Principi e disposizioni generali”** all'interno della giornata di lavori dal titolo **“La disciplina giuridica della**

**giustizia riparativa nel d.lgs. n. 150/2022: parte 2**” tenutosi a Firenze all’interno del **corso di perfezionamento** “Vittimologia e giustizia riparativa”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Firenze;

- 23 marzo 2023: organizzazione del seminario dal titolo **“Carcere e Costituzione”** e relazione introduttiva di presentazione del lavoro monografico;
- 30 giugno 2023: partecipazione alla tavola rotonda conclusiva del corso della **Scuola Superiore di Magistratura** dal titolo **“Tortura e abuso di autorità”**, tenutosi a Scandicci;
- giugno 2023: Relazione per i **Lions di Trento Nord** sul tema **“carcere e rieducazione”**
- 4 ottobre 2023: partecipazione in qualità di relatrice alla **settimana dell’accoglienza CNCA**, presso la sede della Fondazione Caritro.

La Garante ha pubblicato a dicembre 2022 **la monografia dal titolo “Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti”**, edita da Editoriale Scientifica.

La Garante, nel 2022 e 2023, ha pubblicato anche i seguenti articoli in materia di carcere e esecuzione della pena:

- **Internati e 41 bis o.p.: tra duplicazione di pena e principio rieducativo**, in *Giurisprudenza italiana*, 2022, 3, 725 ss.;
- **Affettività e sessualità in carcere: una questione di dignità**, in *Diritto penale e processo*, 2023, 9, 1190 ss.

#### 4.1.1 Le principali attività svolte durante il mandato

Anche in vista dell’avvicinarsi della scadenza di mandato, si ritiene utile riportare un breve riassunto delle attività principali svolte dalla Garante durante il suo mandato:

- ampia attività di colloqui individuali con le persone detenute (**nel periodo 2018-2022+ si sono svolti più di 2.000 colloqui**), con la **correlativa istruttoria e le conseguenti eventuali segnalazioni**. Come più volte affermato, il fatto di essere una Garante di una Provincia autonoma, in quanto tale assimilata anche quanto a mandato ai Garanti Regionali, ma con la peculiarità di avere competenza su un unico istituto di pena, ha portato la Garante a svolgere un ruolo ibrido, assommando alle incombenze dei Garanti regionali, anche il compito primario dei garanti territoriali, quello appunto di svolgere colloqui con le persone detenute.
- **Costante confronto con gli attori locali dell’Amministrazione Penitenziaria**: Direttrice, Comandante, educatori, preposti agli uffici Matricola, Comando, Colloqui, Conti Correnti.
- **Costante interfaccia con gli attori istituzionali del territorio** coinvolti a vario titolo nell’opera di reinserimento sociale, tra cui il Presidente della

Provincia, l'assessore alla Salute, il Dirigente del Dipartimento politiche sociali; la dirigenza dell'APSS e del suo referente per il carcere.

- **Attività di riscontro di segnalazioni ricevute** da diversi interlocutori, tra cui soprattutto avvocati, familiari e dai diversi volontari degli sportelli operativi in carcere, tra cui quello degli studenti di giurisprudenza “Giuristi dentro”.
- **Collaborazione attiva nella predisposizione** e nella condivisione tra i diversi attori del nuovo **protocollo** d'intesa tra il Ministero della Giustizia, la PAT e la Regione TAA sul “**Reinserimento sociale**”.
- **Sollecitazioni per potenziare** la presenza oraria dello **psichiatra in carcere**, per la realizzazione di un **centro diurno in carcere**, per il potenziamento degli **psicologi** e più in generale per incrementare gli ingressi degli specialisti. Attività di monitoraggio e costante segnalazione agli interlocutori territoriali in occasione dei numerosi avvicendamenti del personale, anche alla Direzione della struttura semplice carcere.
- Numerose **sollecitazioni al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria** per richiedere l'aumento del **personale** della Polizia penitenziaria e degli educatori.
- Segnalazioni in merito alle **criticità** introdotte applicazione nella C.C. di Spini di Gardolo della Circolare sulla **nuova Media Sicurezza**.
- **Sollecitazione per la modifica del Documento degli interventi di politica del lavoro della PAT**. Oggi, a valle di una modifica condivisa tra Agenzia per il lavoro e Garante, si prevede che tra le persone “svantaggiate” rientrino anche i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari e coloro che sono ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno e, dal febbraio del 2020, grazie alla modifica proposta, anche gli ex detenuti, ex internati ed ex sottoposti a regime alternativo alla detenzione, per i quali lo stato detentivo o di restrizione della libertà sia cessato da non oltre 24 mesi.
- **Incontri con diversi attori del territorio per sensibilizzare gli investimenti sul tema del lavoro** dentro e fuori dal carcere (es. Comune di Trento). Sollecitazione rispetto alla necessità di sfruttare l'occasione fornita da Cassa Ammende di un contributo dalla stessa erogato per la predisposizione di progetti funzionali alla formazione professionale e al lavoro delle persone detenute e in misura alternativa, da cui ha poi preso avvio il progetto “Seminare oggi per raccogliere domani”. Sollecitazione costante affinché il progetto potesse essere nuovamente bandito per una seconda edizione con il co-finanziamento della Provincia.
- **Collaborazione nella predisposizione della Guida ai servizi** della Casa circondariale.
- **Sollecitazioni e incontri con il Comune di Trento** per l'attivazione di uno **sportello anagrafe** all'interno della Casa circondariale.
- Attività di sollecitazione nelle convocazioni e partecipazione attiva

all'**Osservatorio salute carcere**.

- **Verifiche in materia di vitto e sopravvitto** con relativa indagine dei prezzi applicati dai supermercati più vicini al carcere.
- **Partecipazione attiva alle riunioni** svoltesi, soprattutto prima della pandemia, presso la sede del **Garante Nazionale** e successivamente ai numerosi incontri di approfondimento sui temi più diversi promossi dalla **Conferenza dei garanti territoriali**, con coinvolgimento in prima persona quel portavoce di alcuni dei tavoli di discussione promossi (es. istruzione, giustizia riparativa) oltre che alle Assemblee convocate annualmente e agli incontri dei **Garanti regionali**.

Si rammenta, come evidente, che **una parte considerevole del mandato si è svolta in costanza di pandemia, in condizioni particolarmente gravose** in cui la Garante ha comunque continuato a far accesso alla struttura di Spini con regolarità e a svolgere l'attività di colloqui (per lunghi periodi nella modalità on-line, resa possibile dalla Direzione dell'istituto per prevenire per quanto possibile la trasmissione del virus). In particolare, dall'aprile 2020 al settembre 2021, la Garante si è trovata a far ingresso in carcere da sola, senza poter fare affidamento né sul suo collaboratore, né sui tirocinanti, con un evidente aggravio di lavoro.

In questo contesto:

1. Particolarmente intensa è stata l'attività di **segnalazione** alle autorità locali per sollecitare sia l'utilizzo di **tamponi** in carcere che una sollecita distribuzione del **vaccino** in carcere, a persone detenute, così come agli operatori penitenziari.
2. Ha poi sempre mantenuto i contatti, in particolare durante la prima ondata della pandemia, **facendo rete** e sollecitando una collaborazione che si è rilevata subito fruttuosa tra area educativa, Magistratura di Sorveglianza e comparto medico del carcere, al fine di predisporre l'istruttoria utile affinché la Magistratura di Sorveglianza potesse valutare l'opportunità di concedere delle misure alternative, soprattutto provvisorie.
3. Considerevole nei primi mesi di pandemia anche **lo sforzo della Garante nel trovare una soluzione abitativa** per alcuni detenuti meritevoli di misure alternative provvisorie motivate dal quadro clinico particolarmente grave, che si è al fine realizzata anche grazie alla collaborazione del Comune di Trento, di Apas e del Centro Astalli, permettendo a 5 detenuti per alcuni mesi di poter eseguire una quota parte di pena fuori dalla struttura carceraria in un momento in cui avrebbero corso un evidente rischio.
4. Nello stesso periodo la Garante ha anche scritto **plurime segnalazioni** al capo del DAP, alla Direzione detenuti e trattamento di Roma e all'omologo ufficio del provveditorato per sollecitare la **sospensione delle limitazioni previste per i trasferimenti richiesti dai detenuti** per avvicinamento familiare introdotte nel periodo della pandemia.
5. Altrettanto attiva l'opera della Garante nel **sollecitare**, per quanto possibile,

**un ritorno alla normalità in tempi brevi**, soprattutto quanto all'ingresso di operatori non alle dipendenze del DAP (in particolare relativamente alle realtà di scuola e cooperative).

6. La Garante ha poi tenuto costantemente monitorato, grazie ad alcune riunioni e a uno scambio di mail, **la situazione del volontariato**, variamente rappresentato nelle sue Associazioni e Sportelli operativi in carcere, cercando per quanto possibile di sollecitare, almeno per gli sportelli nevralgici per la realizzazione dei diritti dei detenuti (Apas, Cinformi e Patronato), la possibilità di svolgere **colloqui on-line** con le persone detenute e di **facilitare il reingresso in istituto dei volontari**.
7. Sollecitazioni per **l'attivazione della DAD in carcere** e appello alle realtà locali per la messa a disposizione di PC da dismettere a favore della didattica in carcere.

Infine, rilevano ancora le seguenti più generali attività:

- Organizzazione e realizzazione di diverse **iniziative congressuali e seminari** sui temi oggetto del mandato.
- Partecipazione attiva a tutte le iniziative a carattere locale in tema carcere in cui sia stata coinvolta nell'ottica della migliore **sensibilizzazione sul tema carcere**.
- Attività di avviamento dell'Ufficio Garante, *in primis* rispetto alle tematiche della privacy e della prevenzione della corruzione.

In qualità di delegata del Rettore dell'Università di Trento, la prof.ssa Menghini ha contribuito fattivamente alla costituzione del Polo universitario all'interno della Casa circondariale di Spini di Gardolo e ha predisposto, insieme agli Uffici dell'Università, alle prof.sse Iamiceli e Poggio, in costante interfaccia con il Provveditorato, la Convenzione quinquennale Unitn-Provveditorato Padova.

## 4.2 Singole problematiche riscontrate

Con riferimento ai colloqui svolti nell'anno 2022 e 2023, le informazioni acquisite sono state organizzate nell'archivio informatico, già attivo dal 2018, al fine di monitorare le singole richieste/segnalazioni e di disporre delle informazioni utili a individuare le criticità più rilevanti.

Una prima elaborazione dei dati raccolti e classificati, in categorie e sotto-categorie, evidenzia che gli argomenti dei colloqui, per l'anno 2022 e per il 2023 fino ad oggi, riguardano principalmente la vita detentiva (in particolare per le questioni legate alle domande di trasferimento), l'esecuzione esterna (soprattutto per le questioni legate alle misure alternative e alla liberazione anticipata), i colloqui e la corrispondenza; il lavoro (specie l'accesso al lavoro) e, infine, la salute.

#### 4.2.1 Presenze nella struttura

Quanto alla struttura della Casa circondariale di Spini di Gardolo, seppure l'originaria capienza, come più volte ribadito, era stata definita in 240 presenze dall'Accordo di Programma Quadro concernente "Interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di Trento", sottoscritto l'8 febbraio 2002 dal

La capienza ordinaria, fissata in 240 presenze, dall'Accordo iniziale siglato tra la Provincia autonoma e il DAP, è stata poi rideterminata unilateralmente dal DAP a 420 presenze

Governo, dalla Provincia autonoma di Trento e dal Comune di Trento (e successivamente aggiornato nell'aprile del 2008), in ragione del fatto che tale numero appariva confacente alla domanda detentiva locale, essa è stata, successivamente alla grave condanna dell'Italia a Strasburgo nel caso Torreggiani del 2013, rideterminata dal DAP in 419 presenze, oggi 420. Detta rideterminazione si è fondata sull'unico parametro tuttora utilizzato a livello nazionale, quello del D.M. 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986 relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione) che individua per le stanze da letto una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

Sulla base dell'attuale capienza massima, così come rideterminata, dunque, non è possibile parlare tecnicamente di sovraffollamento rispetto alla Casa circondariale di Spini di Gardolo, intendendosi con questo termine una situazione in spregio al suddetto parametro che di fatto a Trento non si è mai verificata, essendosi le presenze attestate per l'anno 2022 su punte massime di poco più di 350 persone ristrette presenti, rendendo evidente come già dall'inizio del 2022 la struttura abbia registrato un *trend* crescente di presenze, alcune volte giustificate da contingenti situazioni di altri istituti (sfollamento/rivolte), che però non si sono rivelate essere assegnazioni temporanee, nel senso che una volta giunti, salvo qualche eccezionale caso, le persone detenute sono poi rimaste in carico alla struttura di Trento.

È però anche vero che l'atto modificativo ed aggiuntivo all'Accordo di programma Quadro aveva previsto, all'art. 9, l'impegno del Ministero di Giustizia ad utilizzare il nuovo carcere di Trento in modo da evitare il verificarsi di condizioni di sovraffollamento, condizioni che, rispetto alla specifica realtà trentina, venivano riferite in detto documento alla capienza massima di 240 presenze. Detto numero doveva, secondo quanto sancito dalla disposizione richiamata, tendenzialmente

La situazione delle attuali presenze nella C.C. di Spini di Gardolo, pur non riflettendo una situazione di sovraffollamento, se apprezzata sulla base dei parametri nazionali, non rispetta però l'originario Accordo di Programma

essere rispettato, salvo in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, comunque contenute in un tempo strettamente necessario a superare la situazione di emergenza venutasi a creare.

Appare di tutta evidenza, dunque, come l'attuale situazione delle presenze nella Casa circondariale di Spini di Gardolo sia in totale spregio a quanto previsto nel

citato Accordo: ci sono infatti circa 350 detenuti a fronte di massimo 240 originariamente previsti.

Il problema del numero di presenze si salda poi inevitabilmente con la problematica legata alla pianta organica degli operatori, su cui *infra* in dettaglio. Le originarie piante organiche, peraltro già in sofferenza, risultavano, infatti, essere state tarate sulle previste 240 presenze

Il problema del numero delle presenze si salda con le criticità della pianta organica tarata originariamente sulle 240 presenze massime e solo di recente rideterminata

massime e sono state solo di recente attualizzate. Pertanto, l'auspicato ritorno all'originaria capienza massima avrebbe un'ulteriore ricaduta positiva in termini di congruenza rispetto al numero di operatori presenti. Questo spiega dunque anche la lettera del Presidente della Provincia, dott. Fugatti, al neo-eletto Ministro della Giustizia, in cui si richiama l'importanza di tornare a numeri di presenze in linea con la convenuta originaria capienza.

Per quanto concerne l'andamento delle presenze all'interno della Casa circondariale di Spini, si rimanda ai grafici di cui al paragrafo 3.

Come già messo in evidenza nella precedente relazione, i due fattori che hanno certamente contribuito ad un innalzamento del numero delle presenze, con

I due fattori che hanno contribuito all'innalzamento del numero delle presenze sono l'apertura delle 2 sezioni protetti e l'elevato numero di trasferimenti in ingresso

l'ulteriore ricaduta in termini di carenza di personale, tutt'ora calibrato sulle pianificate originarie 240 presenze, sono sia l'apertura delle due sezioni protetti, che hanno registrato una costante crescita di

presenze, fino a raggiungere nel 2019 punte di 109 presenze totali, raggiunte per brevi periodi anche durante l'anno 2021, sia l'elevato numero dei trasferimenti da altri istituti, siano essi per motivi legati al sovraffollamento di altre strutture sia, più frequentemente, per motivi di ordine e sicurezza o di incolumità personale. Senza contare che, proprio per questo, molto spesso, ad arrivare a Spini da trasferimento sono persone detenute particolarmente problematiche che risultano di difficile gestione.

Il fatto che la Casa circondariale di Spini di Gardolo risulti essere l'unico istituto italiano apparentemente largamente sotto-numerario comporta quindi che essa risulti destinazione "naturale" tutte le volte che in altri istituti si realizzino problemi relativi, ad esempio, a focolai o ad esigenze di ristrutturazioni di sezioni. I detenuti qui trasferiti faticano però moltissimo ad essere ritrasferiti nell'istituto di provenienza. La situazione in cui si trova la struttura di Spini di Gardolo è dunque paradossale: **nella Casa circondariale di Spini sembra molto facile arrivare e davvero difficile andarsene.**

#### 4.2.2 Trattamento disumano e degradante

Come abbiamo più sopra chiarito, è di tutta evidenza come la situazione delle

presenze nel carcere di Spini non sia comparabile al tasso di sovraffollamento presente in altri istituti, eppure, oltre alla chiara violazione dell'Accordo citato e alle ricadute critiche relative al versante del personale (su cui cfr. *infra*), è d'obbligo segnalare come il 2023 si segnali anche per essere stato il primo anno in cui due ricorsi ex art. 35 ter o.p. - c.d. rimedio compensativo per violazione dell'art. 3 Cedu (trattamento disumano e degradante), così come interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo – sono stati accolti anche con riferimento ad un periodo di esecuzione della pena nella struttura di Spini di Gardolo. Come noto, per verificare la legittimità della richiesta di ristoro (che può consistere nella decurtazione dei giorni di pena – un giorno ogni 10 di pregiudizio sofferto - o in un ristoro pecuniario pari a 8 euro ogni giorno di pregiudizio sofferto), si deve far riferimento al parametro dei 3 m<sup>2</sup>, **c.d. spazio minimo vitale** per detenuto, calcolato decurtando dalla superficie della cella il mobilio affisso al suolo (cfr. da ultimo del SS. del 2021) diviso per il

Per verificare la legittimità della richiesta di ristoro si deve far riferimento al parametro dei 3 mq, calcolato decurtando dalla superficie della cella il mobilio affisso al suolo

numero degli occupanti. Sotto questa soglia, scatta, secondo la più recente giurisprudenza di Strasburgo, una forte presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu, che può essere vinta solo allorché si dia la prova cumulativa di tre condizioni: che il

pregiudizio abbia avuto durata breve e sia comunque occasionale, che il detenuto abbia la possibilità di muoversi liberamente fuori dalla cella e che la struttura detentiva sia dotata di adeguate *facilities*, oltre al fatto che non devono concorrere altri fattori ulteriormente negativi quanto alle condizioni detentive.

Ebbene, per la prima volta, sono stati accolti 2 reclami ex art. 35 *ter* o.p. per il pregiudizio sofferto connesso all'insufficienza di spazio disponibile in una cella della C.C. di Trento (c.d. spazio minimo vitale): in un caso, la decisione è stata presa dal Magistrato di Sorveglianza (rispetto ad un detenuto ancora in esecuzione di pena); nel secondo caso, è stato il giudice civile a riconoscere un ristoro pecuniario a fronte del pregiudizio sofferto all'ex detenuto tornato in libertà.

Appare dunque di tutta evidenza che, al di là di quello che può essere il tasso di sovraffollamento di un certo istituto (dato che si calcola sul numero complessivo delle presenze rispetto al numero di effettiva capienza), può comunque esserci margine per l'attivazione del rimedio compensativo di cui all'art. 35 *ter* o.p. nel singolo caso.

Può infatti accadere che in un carcere di per sé non sovraffollato, all'interno di una cella, il detenuto si trovi a condividere lo spazio con un numero rilevante di concellini portando lo spazio minimo vitale di ciascuno, una volta scomputato lo spazio occupato dagli arredi fissi, ad una superficie inferiore ai 3 m<sup>2</sup>, senza che si diano i citati fattori compensativi.

E' quanto in particolare può accadere allorquando in un certo numero di sezioni vengano allocati molti detenuti. Con riferimento alla realtà di Spini, da tenere particolarmente monitorata è la situazione nelle sezioni protetti. Allo stato,

nonostante il numero complessivo, al 18 settembre 2023, sia pari a 92 presenze, nelle due sezioni si trovano allocate solo 70 persone, 35 per sezione, essendo le restanti attualmente allocate o nella sezione 32 reg. esec. o in infermeria, ma per alcuni mesi nel 2021 e nel 2022 è capitato che ci fossero celle nelle sezioni h condivise da 4 detenuti.

### 4.2.3 Personale

Il sistema carcere può funzionare al meglio solo nella misura in cui tutti gli operatori coinvolti siano dotati di personale e risorse sufficienti.

Il sistema carcere può funzionare al meglio solo nella misura in cui tutti gli operatori coinvolti siano dotati di personale e risorse sufficienti. Il sistema, invece, soffre una persistente situazione di cronica insufficienza di risorse

L'intero sistema carcere, inteso in senso ampio - non dunque solo il personale alle

dirette dipendenze del DAP come i Direttori, la Polizia penitenziaria e gli educatori, ma anche la Magistratura di Sorveglianza, gli Uffici degli Uepe e dei Garanti dei diritti dei detenuti - soffre invece una persistente situazione di cronica insufficienza di risorse che, ancora più a monte, riguarda quasi sempre anche i provvedimenti normativi in materia di esecuzione della pena che sono immancabilmente accompagnati dalla clausola di c.d. invarianza di bilancio (a spesa zero). Di tutta evidenza, invece, come nessuna riforma e, ancora più in generale, nessuna traduzione in essere del principio rieducativo risulta possibile ove non vi sia un reale investimento di risorse.

La mancanza di personale, in prima battuta degli educatori e della Polizia

La mancanza di educatori e del personale di Polizia penitenziaria si rifrange in una contrazione dell'offerta trattamentale

penitenziaria, si rifrange in una contrazione dell'offerta trattamentale e, dunque, in una frustrazione del percorso rieducativo che dovrebbe invece

caratterizzare il momento esecutivo della pena. Pertanto **il ruolo del Garante deve essere inteso in senso ampio, quale tramite per una tutela non solo diretta dei diritti dei detenuti, ma anche per una sua tutela "indiretta", che necessariamente passa attraverso un'attenzione particolare nei confronti di quanti svolgono la propria attività professionale in ambiente carcerario.**

Solo recentemente, a far data dal giugno 2022, si è finalmente risolta la situazione legata alla Direzione della struttura di Spini: **la dott.ssa Nuzzaci** dirige oggi infatti solo la struttura di Spini di Gardolo e **non è dunque più a scavalco anche su Bolzano.**

Ciò detto, ad oggi la situazione più preoccupante permane quella **dell'area educativa**. La pianta organica dell'area educativa, che prevedeva 6 unità rispetto all'originaria capienza di 240 persone detenute, è stata recentemente rideterminata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in 8 unità. Il che, se da un lato appare certamente positivo, essendosi con ciò **risolto un problema rilevante -**

**quello della discrasia tra il dato apparente e quello reale relativo ai funzionari presenti a Trento - appare per altro verso paradossale ove si consideri che gli educatori attualmente presenti sono solo 2, meno di quelli impiegati nel 2010**

Altamente critica risulta tutt'ora la situazione dell'area educativa, come più volte evidenziato dalla Garante a livello nazionale e di Provveditorato

nel vecchio carcere di via Pilati, quando i detenuti presenti erano solo 150. Infatti, la terza unità assegnata all'Istituto ha vinto un interpello ed è stata dunque assegnata ad altro carcere a far data dal novembre 2022. Né Trento è stata scelta quale sede dai poco meno di 200 vincitori del recente concorso per educatore. Certo, la rideterminazione delle piante organiche dovrebbe quantomeno rendere evidente la carenza di risorse dell'area educativa. Grazie infatti agli svariati comandi e

Il numero attuale degli educatori è inferiore a quello impiegato nel 2010 presso l'Istituto di Via Pilati

distacchi, per anni, a Trento, figuravano "sulla carta" presenti 6 educatori, quando invece non ve ne sono mai stati più di 3 (eccettuato un breve periodo in cui si è

aggiunto, seppur per qualche mese, un quarto educatore). Resta il fatto che nessuno dei vincitori del recente concorso per educatori ha scelto la sede trentina, peraltro contribuendo a creare una situazione davvero drammatica, lamentata a più riprese dagli stessi educatori rimasti, che hanno scritto anche recentemente al Provveditorato rappresentando la propria difficile situazione.

All'evidente mancanza di personale si associa il fatto che ai funzionari giuridico-pedagogici negli ultimi tempi siano state assegnate ulteriori mansioni, talune di carattere solo amministrativo (es: contestazione dei verbali disciplinari e partecipazione ai relativi consigli di disciplina) che sottraggono ulteriore tempo alla loro attività primaria e indispensabile consistente nella predisposizione di un percorso rieducativo per le persone detenute: tutto ciò si rifrange infatti inevitabilmente in una contrazione del numero di colloqui con i detenuti e in un fisiologico allungamento dei tempi per la predisposizione di un percorso trattamentale. Da ultimo l'area educativa ha siglato con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza un protocollo operativo in cui si chiariscono le priorità di intervento, concentrandole sulle persone detenute che abbiano presentato un'istanza di richiesta di un beneficio. La realtà dei fatti è, dunque, quella di un istituto in cui gli educatori non riescono al momento a garantire né il colloquio di primo ingresso né, in molti casi, la chiusura della sintesi nei tempi richiesti, ed in cui un detenuto può rimanere per lunghi mesi senza mai incontrarli.

La Garante ha più volte evidenziato e denunciato il problema nelle sue relazioni e in tutti gli incontri a livello nazionale e di Provveditorato con gli interlocutori istituzionali del DAP e il Garante nazionale

La Garante ha più volte evidenziato e denunciato il problema nelle sue relazioni e in tutti gli incontri a livello nazionale e di Provveditorato con gli interlocutori istituzionali del DAP (nel settembre 2021 anche in una riunione presso il Ministero con la Ministra Cartabia e il Capo del

DAP) ed è **indicativo che il problema rimanga drammaticamente inalterato negli anni, andando anzi peggiorando**. A questo riguardo, insieme al Dipartimento salute e politiche sociali, l'Ufficio Garante si è infatti **molto speso affinché nel Protocollo per il reinserimento sociale** tra il Ministero della Giustizia, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, **venisse inserita la previsione della possibilità di messa a disposizione di personale provinciale a favore delle articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia**. Da qui anche l'incontro con il Presidente Fugatti per verificare se, in linea con quanto previsto in proposito nel Protocollo Reinserimento sociale, la Provincia potesse impegnarsi a finanziare anche solo temporaneamente una figura da affiancare nel breve periodo agli attuali educatori. In assenza di figure con il profilo necessario, anche a fronte di forte sollecitazione da parte dell'Ufficio Garante, il Servizio politiche sociali ha individuato in un finanziamento aggiuntivo all'attuale soggetto gestore dei servizi di inclusione sociale per i detenuti (Associazione provinciale di aiuto sociale - Apas) la strada per poter ampliare il numero di ore di ingresso degli operatori sociali dell'Associazione, nell'ottica di promuovere il contatto delle persone detenute con il territorio in previsione del reinserimento sociale dei dimittendi: da luglio 2023 questa dipendente di Apas incontra sistematicamente i detenuti dimittendi a colloquio. È questo certamente un finanziamento prezioso per un compito, quello del reinserimento, che veda nel territorio il referente primario, che permetterà certamente di valorizzare la rete degli enti del terzo settore sul territorio favorendo, si spera, le possibilità di accesso a misure alternative e creando quei collegamenti utili al miglior accompagnamento del detenuto che è prossimo al ritorno in libertà. Nonostante questa nuova risorsa - che comunque non si sovrappone certamente agli educatori, essendo i mandati necessariamente diversi - sia stata una piccola boccata di ossigeno, l'auspicio e la necessità rimane quella che il nuovo concorso per funzionari giuridico-pedagogici, le cui prove orali sono ancora in corso, possa restituire una graduatoria utile che permetta di scegliere la realtà trentina. In quest'ottica, ove il clima politico fosse favorevole, **rimane attuale anche la proposta di assegnare quantomeno l'area educativa nella competenza della Provincia, proprio nell'ottica di rafforzare l'integrazione con i servizi pubblici e più in generale con il territorio provinciale**.

Anche la situazione della **Polizia penitenziaria** in forze presso l'istituto di Spini,

Anche la situazione della Polizia penitenziaria, nonostante i recenti nuovi arrivi, appare tuttavia tutt'oggi lontana dalla pianta organica prevista

seppur recentemente implementata, appare tutt'oggi lontana dalla pianta organica prevista, rendendo di fatti difficile quanto auspicato dalla legge di riforma della

Polizia penitenziaria del 1990 che prevede la partecipazione attiva della Polizia penitenziaria all'opera di rieducazione.

La pianta organica della Casa circondariale, fissata dal D.M. del 2017, prevede un organico complessivo di 227 unità di personale, di cui n. 3 Dirigenti/Funzionari, n.

27 Ispettori (22 uomini e 5 donne) e n. 65 Sovrintendenti (58 uomini e 7 donne).  
A ottobre 2023 sono presenti 173 unità di cui n. 1 Dirigente di Polizia Penitenziaria, n. 10 Ispettori (9 uomini e 1 donna), n. 6 Sovrintendenti n. 156 Agenti/Assistenti (106 uomini e 50 donne). Questi dati non includono il personale che, pur in carico alla Casa circondariale di Trento, di fatto presta servizio a vario titolo in altre sedi. Pertanto, nonostante le nuove assegnazioni del luglio 2022 (+30 unità), per cui sia il Presidente della Provincia sia la Garante si sono particolarmente spesi, permane una carenza di 54 unità. Neppure la recentissima assegnazione dell'agosto 2023 (+ 15 unità) sembra in questo senso essere risolutiva, se conteggiati i distacchi e i pensionamenti dei prossimi mesi, sembra che il saldo attivo si limiti a + 3 agenti.  
Passando agli ulteriori interlocutori istituzionali, lo stesso **Ufficio locale per l'esecuzione penale esterna di Trento** ha dovuto fronteggiare, oramai qualche anno addietro, in stato di grave carenza di personale, l'entrata in vigore della legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, riforma a costo zero che ha comportato per l'Ufficio locale, in pochissimo tempo, la duplicazione delle pratiche. Ciononostante, e di ciò va dato atto, dal 2019 gli assistenti sociali dell'ULEPE hanno ripreso ad entrare in carcere per svolgere colloqui con i detenuti, attività questa che mancava da anni, giungendo, come evidenziato nel paragrafo 7, a svolgere 191 osservazioni di persone detenute nell'anno 2022. Attualmente l'Ufficio locale per l'esecuzione penale esterna di Trento è dotato di 7 funzionari di servizio sociale, di 1 funzionario amministrativo (da maggio 2023), di 1 assistente amministrativo, di 1 centralinista. L'area sicurezza è garantita da 3 unità di Polizia penitenziaria. Le nuove piante organiche prevedono invece 16 unità di funzionari di servizio sociale *full time*. È quindi evidente che la grave carenza di organico di funzionari di servizio sociale e personale amministrativo, che interessa oramai da tempo lo scrivente Ufficio, si ripercuote sulla capacità di gestire con puntualità le innumerevoli scadenze dettate dall'elevato numero di procedimenti in capo a ciascun funzionario di servizio sociale (in media 180 casi pro-capite), assegnati tenendo conto di una organizzazione territoriale che considera la suddivisione in valli del territorio trentino.

Per quanto riguarda invece **l'Ufficio di Sorveglianza di Trento**, durante il 2022, a causa di una maternità, l'organico si è ritrovato nuovamente dimezzato, potendo contare solo su un ulteriore magistrato applicato per poche ore la settimana, oltre alla Presidente e al dott. Mazzi. Da ottobre 2022, con il rientro della dott.ssa Segatta, l'organico è nuovamente in servizio a pieno regime.

Quanto precisato permette di mettere in evidenza la **frustrazione condivisa da parte delle persone detenute per i tempi di attesa spesso lunghi** nell'aver una risposta, sia che si tratti di una richiesta di colloquio con gli operatori (Direzione, comando, educatori, assistenti sociali, Ser.D), sia che si tratti di una risposta da parte della Magistratura di sorveglianza o del DAP di Roma. Ciò contribuisce,

E' evidente la frustrazione dei detenuti per i tempi di attesa spesso lunghi per avere ogni tipo di risposta

**parte delle persone detenute per i tempi di attesa spesso lunghi** nell'aver una risposta, sia che si tratti di una richiesta di colloquio con gli operatori (Direzione,

comando, educatori, assistenti sociali, Ser.D), sia che si tratti di una risposta da parte della Magistratura di sorveglianza o del DAP di Roma. Ciò contribuisce,

tuttora e non poco, come è facile capire, ad un clima di generale insoddisfazione, agitazione e frustrazione. E la situazione non è certo migliorata durante il periodo della pandemia, nonostante gli sforzi profusi.

In particolare, se con la fine del 2021 possiamo affermare che per gli assistenti sociali dell'Ulepe gli ingressi sono regolarmente ripresi anche in presenza, per quanto concerne invece gli ingressi della Magistratura di Sorveglianza in carcere ed i relativi colloqui, fino a fine 2022, si deve purtroppo rilevare una pressoché totale assenza di ingressi e un numero di colloqui, anche da remoto, particolarmente contenuto (6 in data 23 dicembre). Anche a fronte delle plurime sollecitazioni della Garante, che non ha mai mancato di sottolineare in occasione di alcuni incontri con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, l'importanza di visite e colloqui da parte dei magistrati, l'attività di colloqui è ripresa, seppur ancora con numeri molto lontani da quelli che l'avevano contraddistinta prima della pandemia. Un magistrato ha infatti incontrato a colloquio, in parte in presenza e in parte da remoto, un totale di 13 detenuti; l'altro magistrato, 7 detenuti e un certo numero di detenute in occasione di una visita in sezione. La Presidente del Tribunale ha sempre partecipato alle visite istituzionali in istituto.

Da ultimo, si sottolinea come lo stesso **Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti** si sia trovato in questi anni in una situazione di progressivo peggioramento quanto a risorse di organico riconosciute. Qualche mese dopo la nomina, infatti, era stato messo a disposizione della Garante un funzionario a tempo pieno. Questa messa a disposizione è stata poi fortemente ridimensionata nel monte ore riconosciute con l'inizio del secondo mandato, nell'ottobre 2019, ma già lo era stata "di fatto" anche nei mesi precedenti, prevedendo un impegno del medesimo funzionario assegnato all'UMSe "Sviluppo rete dei servizi" della PAT, in una serie di attività di competenza della citata UMSe. La Garante ha deciso di mantenere questa collaborazione, seppur "a mezzo servizio", sia per il pregio considerevole di questa risorsa considerata dalla Garante insostituibile, sia perché immaginare dopo alcuni anni dall'inizio del mandato di dover rinunciare non solo alle innegabili qualità del dott. Gerola, ma anche alla rete di contatti e conoscenze dallo stesso nel frattempo sviluppate sarebbe stato inimmaginabile. La Garante in questi ultimi anni ha infine sempre attivato un numero considerevole di tirocini grazie alla Convenzione stipulata dal Consiglio con l'Università degli studi di Trento, nella convinzione che l'esperienza potesse essere fortemente formativa per gli studenti e anche di supporto per l'Ufficio, come nello spirito dei tirocini.

#### 4.2.4 L'attivazione della circolare Media sicurezza

Come precisato in dettaglio nella parte introduttiva della presente relazione, cui si rinvia per i dettagli del caso, preme rimarcare come la più recente delle criticità sia, per quanto rileva la Garante,

La più recente delle criticità riguarda l'attuazione della circolare sulla nuova Media sicurezza.

l'attuazione della circolare sulla nuova Media sicurezza. La circolare prevede, infatti, una sorta di ritorno al passato, a quello che era il regime chiuso imperante prima della sentenza Torreggiani (che ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu - trattamento disumano e degradante - per la situazione di endemico e strutturale sovraffollamento del gennaio 2013), in particolare per i nuovi giunti e, per come attuata, ad esempio nella C.C. di Spini (al momento solo nelle sezioni del femminile e dei protetti), anche con riferimento a detenuti che abbiano già eseguito una quota parte di pena nel previgente sistema di custodia aperta, che garantiva spazi di libertà di movimento ben maggiori, riconoscendo la possibilità di deambulare liberamente nei corridoi di sezione. **Una applicazione**, dunque, che per questi detenuti, risulta **in spregio al principio di non regressione nel trattamento** e che si fonda sul comportamento pregresso del detenuto, senza che lo stesso fosse edotto che da un suo comportamento negativo sarebbe potuta derivare anche la sua allocazione in una sezione con un regime maggiormente contenitivo. Nelle nuove sezioni "ordinarie", le celle rimangono chiuse ed è impedita la deambulazione sui corridoi, a meno che il detenuto non partecipi ad attività rieducative o acceda alle ore d'aria. Di tutta evidenza, dunque, come il nuovo sistema della Media sicurezza, per quanto concerne le sezioni ordinarie, possa essere tollerato solo nella misura in cui vi sia un'offerta trattamentale qualificata come è accaduto più recentemente nelle sezioni femminili, ma come purtroppo ancora non è nelle sezioni protetti. Senza contare che la fisiologica deficienza del numero degli educatori, che da un lato rende difficoltosa la realizzazione di un'offerta trattamentale qualificata, per altro verso rischia di prolungare la permanenza nelle sezioni ordinarie chiuse ben oltre i 6 mesi previsti dalla circolare. Infatti, la necessaria previsione dell'allocazione nelle sezioni ordinarie a trattamento intensificato (aperte) solo giusta previsione nel programma di trattamento implica la necessità di chiudere la sintesi nei tempi previsti, cosa che attualmente gli educatori a Trento non sono in grado di garantire.

#### 4.2.5 Disagio psichico e autolesionismo

Centrale rimane il problema del disagio psichico in carcere, nonostante gli ingenti e più che positivi investimenti fatti nel 2019 dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di tutta evidenza, numeri alla mano, infatti, come **l'emergenza pandemica abbia giocato forza incisiva significativamente su quello che possiamo considerare disagio psichico in senso lato**. Le mutate condizioni di vita nelle carceri, invero sicuramente più afflittive, **hanno contribuito sensibilmente ad acuire il malessere generale che naturalmente si accompagna alla detenzione**, soprattutto perché le attività trattamentali, seppur non del tutto sospese, hanno subito una contrazione rilevante per un lunghissimo periodo. Da qui un numero davvero rilevante, come abbiamo potuto vedere, di atti di autolesionismo durante il 2022 (75 eventi) e 57 fino al 21 settembre 2023, ed anche i purtroppo numerosi casi di aggressione ai

danni di personale medico e di Polizia penitenziaria da parte di persone detenute affette da grave patologia psichiatrica registrati nell'ottobre 2022 e a più riprese anche nei mesi appena trascorsi.

Da questo punto di vista, sono da guardare con favore l'assunzione di uno secondo psicologo a tempo pieno, che era andato ad aggiungersi agli esperti *ex art. 80 o.p.*, e l'implementazione delle ore di psichiatria che sono state portate prima a 18 ore e poi ulteriormente aumentate a 38 ore con l'inizio del 2020.

#### 4.2.6 Persone affette da patologia psichiatrica in carcere

I dati relativi alle persone affette da una patologia psichiatrica primaria evidenziano come nell'anno 2022, siano state 87 le persone a necessitare di assistenza medica psichiatrica in carcere. A fine dicembre 2021 le persone affette da grave patologia psichiatrica primaria presenti in carcere erano 30 su 299 presenti, e a fine dicembre

Le persone affette da grave patologia psichiatrica primaria presenti in carcere sono in aumento

2022, 45 su 358 presenti. Al 27 settembre 2023 ammontano a 72 (di cui 15 donne e 57 uomini) per 362 persone detenute le persone affette da c.d. diagnosi maggiore

(disturbi psicotici, disturbi dell'umore, importanti disturbi d'ansia, gravi disturbi della personalità, disturbi in comorbidità con l'uso di sostanze). Si evidenzia pertanto un *trend* in crescita, anche se è bene mettere in evidenza che nel dato elaborato per il 2023 sono stati presi in considerazione anche i casi di grave disturbo della personalità, che invece non erano stati conteggiati nei due anni precedenti.

Non siamo in grado, non disponendo dei dati relativi agli altri istituti di pena, di valutare se la Casa circondariale di Spini presenti una percentuale maggiore o minore di persone affette da patologia psichiatrica primaria rispetto ad altri istituti delle medesime dimensioni. Rispetto al panorama nazionale, il cui valore medio nazionale si attesta al 9,2%, la Casa circondariale evidenzia una presenza pari al 19,9 % di persone affette da grave patologia psichiatrica primaria rispetto al numero di detenuti presenti in istituto al 27 settembre 2023.

Come noto quella della presenza di persone affette da patologie psichiatriche costrette ad eseguire la pena in carcere per assenza, *de iure e de facto*, di valide alternative, è una delle criticità maggiori anche a livello nazionale e cui la realtà di Spini di Gardolo non fa eccezione (sulle cause della situazione attuale, cfr. par 2.4). Per queste persone, infatti, l'esigenza curativa dovrebbe avere la prevalenza su quella contenitiva.

Centrale rimane il problema del disagio psichico anche a causa della mancata realizzazione del c.d. centro diurno

Per quanti soffrono di una patologia psichiatrica vera e propria (c.d. sopravvenuta), ferma la considerazione più generale che non dovrebbero eseguire la

propria pena in carcere, l'unica opzione possibile allo stato, per quanto concerne la realtà della Casa circondariale di Spini, è ancora una loro allocazione nella sezione

infermeria, anche se questa dovrebbe essere una soluzione solo temporanea. Il detenuto, in questo modo, non ha alcun accesso alle attività trattamentali e finisce col vivere in una situazione che evidentemente, alla lunga, rischia talvolta di compromettere ulteriormente il suo quadro di stabilità psichica ed emotiva.

Purtroppo, e la penna pesa nel riportare anche quest'anno tale dato nonostante le reiterate sollecitazioni da parte della Garante, **non è infatti stato ancora realizzato il c.d. centro diurno**, immaginato come un luogo in cui le persone affette da disagio psichico potrebbero essere adeguatamente seguite durante la giornata non solo dal punto di vista del supporto medico ma anche dal punto di vista del trattamento inteso in senso ampio. Mancano in questo momento le risorse necessarie per poter attivare il centro che erano state individuate in 2 Terp (tecnico della riabilitazione psichiatrica) a tempo pieno. Al momento, infatti, **risultano assegnati al carcere 2 Terp ma in regime part-time**.

#### 4.2.7 Rems e liste d'attesa

Come messo in evidenza anche nella Relazione 2021+, il fenomeno delle c.d. liste di attesa caratterizza ormai da qualche tempo anche la realtà della REMS di Pergine: il 2019, da questo punto di vista, è stato un anno molto negativo in cui si è raggiunto il picco massimo di 5 persone in attesa; nel 2020 e nel 2021 non vi è stata invece alcuna lista d'attesa. Nel 2022 la situazione è tornata a farsi grave, con una durata della lista d'attesa pari complessivamente a 11 mesi per un numero di 3 persone in lista. Queste persone possono trovarsi a piede libero o ricoverate in strutture territoriali o, ancora, in carcere ad attendere che si liberi un posto, con evidenti ricadute negative perché, nel primo caso, si tratta di soggetti considerati pericolosi, e dunque meritevoli di una misura di sicurezza, e, nel secondo caso, di soggetti che già hanno eseguito la propria pena e che vengono "trattenuti" senza titolo in carcere in attesa di essere trasferiti in REMS.

#### 4.2.8 Assistenza sanitaria e Ser.D

Ad inizio 2020, seppur con un certo ritardo rispetto all'originaria pianificazione, il servizio medico è stato portato dall'APSS alla copertura sulle 24 ore. La copertura da quel momento è stata sempre garantita fino all'estate 2021, in cui si sono registrati i primi problemi connessi alla carenza di organico dei medici e alle difficoltà di reclutamento, problemi che si sono aggravati nel 2022 con le dimissioni della storica dirigente dell'Unità semplice carcere, dott.ssa Mazzetti (sul punto, cfr. paragrafo 10.1).

A causa delle criticità nell'organico dei medici per alcuni periodi nel 2021 e nel 2022 non è stato possibile garantire la copertura h 24. Nel 2023, invece, essa è sempre stata assicurata.

Ad inizio 2021, come evidenziato nella precedente Relazione, si è provveduto a modificare il sistema di prenotazione di visita. In particolare, la mattina vengono

raccolte le richieste, che vengono sottoposte ad una valutazione da parte dello *staff* medico che dispone un ordine di priorità e ne stabilisce conseguentemente i tempi. Viene conseguentemente restituita al singolo detenuto richiedente un'indicazione con il giorno in cui verrà chiamato. Il nuovo sistema, in realtà, non ha sempre incontrato il favore delle persone detenute. **Si registra infatti qualche segnalazione in cui si lamentano ritardi o comunque una mancata comunicazione del giorno fissato per la visita.**

Anche nel 2022 e nel 2023 alcuni detenuti hanno poi segnalato **lunghe attese nelle visite mediche specialistiche**. Il problema è stato più volte oggetto di segnalazione anche da parte della Garante, che ha richiesto che la questione venisse inserita all'ordine del giorno della riunione dell'Osservatorio sulla salute in carcere che si è svolta nel novembre del 2022. All'attesa per il "fisiologico" inserimento in lista per la visita specialistica si somma infatti, in molti casi, qualora queste implicino la traduzione in ospedale, anche l'impossibilità o il ritardo nella traduzione, con evidente necessità di riprogrammazione della visita, per la carenza di organico della Polizia penitenziaria. Numerosi sono stati infatti i casi nel 2022 in cui le traduzioni, già pianificate, non si sono poi potute eseguire. Il nucleo che effettua le traduzioni in ospedale, infatti, è in tale sofferenza di organico da non riuscire a garantire tutte le traduzioni necessarie, da cui la decisione di stilare una sorta di lista di priorità. La Garante ha sottolineato in occasione della riunione dell'Osservatorio carcere citata come questa non possa che essere una soluzione temporanea, ma, ciononostante, nel 2023 si è continuato a fare applicazione di tale criterio. L'APSS, sollecitata in tal senso, aveva dato una sua disponibilità ancora nel 2022 per organizzare in loco qualche visita da parte di personale specialistico. Gli ingressi, però, ad esempio del fisioterapista, necessario in particolare per alcuni casi rilevanti, sono stati numericamente molto limitati. Il numero delle traduzioni in ospedale per il 2022 è stato pari a 281; in un numero rilevanti di casi la visita già fissata non ha invece avuto luogo per sopravvenuta impossibilità del nucleo traduzioni di assicurare il trasferimento in ospedale.

Con riguardo ai **detenuti tossicodipendenti** si rinvia al paragrafo 10.3. A questo riguardo, rimane rilevante anche il numero di **richieste di detenuti extracomunitari irregolari** che, pur con diagnosi di tossicodipendenza, si vedono negata la possibilità di un **accesso alle comunità sul territorio**, problema questo che non sembra poter trovare soluzione, visto il criterio di residenzialità previsto.

#### **4.2.9 La sezione ex art. 32 reg. esec.**

Permangono talune criticità relative alla sezione ex art. 32 reg. esec., istituita dopo la rivolta del dicembre del 2018. Nell'anno 2020, la Direzione ha infatti provveduto a riallineare la previsione del termine temporale di durata dell'allocazione nella citata sezione dagli originari 2 mesi agli attuali 6, come previsto nell'art. 32 reg. esec. A questo proposito, rileva uno dei pochi dati positivi della nuova circolare

sulla Media sicurezza, che prevede espressamente il termine di 2 mesi per la revisione della locazione da parte del GOT (gruppo osservazione e trattamento). Questa parte della circolare non ha però ancora trovato applicazione all'interno della C.C. di Spini.

Simili sezioni non dovrebbero riflettersi in un regime ulteriormente afflittivo come invece risulta dalla rilevante contrazione dell'offerta trattamentale

Con riferimento alla stessa istituzione e destinazione della sezione in oggetto non si è mancato di esternare più volte alla Direzione tutta la perplessità dovuta al fatto che le suddette sezioni, caratterizzate da

motivi cautelari, non dovrebbero riflettersi in un regime ulteriormente afflittivo, come risulta invece evidente dalla rilevante contrazione dell'offerta trattamentale che non trova alcun fondamento normativo. Di fatto, poi, l'allocatione nella citata sezione scatta con la commissione di condotte comportanti l'applicazione delle più gravi sanzioni disciplinari, atteggiandosi nella sostanza ad una sorta di pena accessoria, rispetto a cui al detenuto è negata la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale.

Più in generale, possiamo affermare che oggi giorno le sezioni cautelari ex art. 32 comma 1 reg. esec. rappresentano infatti la "terra di nessuno": mancando una loro disciplina normativa specifica, esse risultano infatti disciplinate da ordini di servizio delle diverse direzioni degli

Le sezioni cautelari ex art. 32 rappresentano la "terra di nessuno": mancando una loro disciplina normativa specifica. Esse risultano infatti disciplinate dalle diverse direzioni degli istituti di pena, con buona pace del criterio della parità di trattamento.

istituti di pena, con buona pace del criterio della parità di trattamento. A questo riguardo, appariva particolarmente apprezzabile la proposta della Commissione Ruotolo per la riforma dell'ordinamento penitenziario di profonda rivisitazione delle sezioni cautelari, in cui si prevedeva la necessità di un provvedimento motivato del Direttore per l'allocatione della persona detenuta. Si proponeva, inoltre, che le ragioni cautelari non potessero mai ridursi alla sola gravità del reato commesso ma che dovesse comunque essere preso in considerazione il comportamento *intra moenia*, rilevando in particolare i gravi e reiterati comportamenti aggressivi o gravemente lesivi dell'ordine e della sicurezza. Ancora, si proponeva una rivalutazione della pericolosità ogni 2 mesi, salvo nel caso in cui l'inserimento fosse da collegarsi anche al titolo di reato, per cui la rivalutazione permaneva semestrale come è attualmente. Si richiamava, infine, l'attenzione sulla necessità di un'offerta trattamentale e si prevedeva, espressamente, lo strumento del reclamo giurisdizionale avverso l'allocatione. Tutto ciò, però, come sappiamo, è rimasto lettera morta.

#### 4.2.10 L'offerta lavorativa all'interno del carcere

Lavori part-time della durata di 2 ore al giorno a rotazione

Una delle principali criticità permane

tuttora quella legata alla scarsità di risorse complessivamente intese dedicate al lavoro all'interno del carcere, il che costringe la Direzione ad **assegnare i lavori a part-time, nella maggior parte 2 ore al giorno, a rotazione e con tempi di attesa di circa 4 mesi**. Infatti, la percentuale di lavoratori alle dipendenze del DAP nel 2022 ha evidenziato un significativo decremento rispetto ai due anni precedenti, legato principalmente all'aumento delle presenze (vedi paragrafo 5.1.2) e all'insufficiente budget assegnato.

#### 4.2.11 Scuola

Uno strascico della pandemia ha costretto a lavorare in modalità a distanza, non solo nel 2021, ma anche per un brevissimo periodo nel mese di febbraio 2022. Per gli studenti delle sezioni maschili, iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, è dunque stata attivata, nel febbraio 2022, la didattica a distanza. Rammentiamo infatti che, grazie ad un progetto presentato dal Liceo Rosmini e finanziato dalla Fondazione Caritro, cinque aule scolastiche sono state dotate di monitor per consentire di svolgere lezioni sincrone online nell'eventualità di altre chiusure, che fortunatamente non si sono successivamente verificate. Nel periodo in cui si è svolta la DAD, una docente si recava quotidianamente in carcere per attivare le lezioni online dalla "sala regia" (con la connessione internet) e renderle visibili sui monitor presenti nelle singole aule. Le classi variavano ogni giorno poiché erano costituite da studenti appartenenti alla stessa sezione: nelle cinque mattine si alternavano le cinque sezioni comuni, nei cinque pomeriggi si alternavano le due sezioni protette. Questo ha rappresentato una criticità in quanto sono venuti meno i gruppi classe iniziali, oramai consolidati dopo i primi quattro mesi di scuola. Ciononostante, nel complesso, è possibile fare comunque un bilancio positivo dell'esperienza perché la didattica online ha permesso, se non altro, di mantenere un contatto visivo e dialogico con gli studenti.

Per il resto, l'attività degli insegnanti in questi due ultimi anni si è dunque svolta regolarmente. Il valore aggiunto di aver provveduto al cablaggio e ad un sistema di didattica a distanza risulta comunque potenzialmente prezioso anche *pro futuro*, visto che permetterebbe lo sviluppo di numerose iniziative e uno strumento concreto per migliorare il collegamento con l'esterno anche tramite questo canale. Peraltro, è proprio grazie alla disponibilità del Liceo Rosmini, del suo dirigente e dei suoi insegnanti, che sono stati messi a disposizione pc, tecnico informatico e collegamento da remoto anche per alcuni detenuti, regolarmente iscritti all'Università, che stanno proseguendo nel loro percorso di studio, sostenendo gli esami da remoto.

Con riferimento all'anno scolastico 2021-2022, alla riduzione degli spazi dedicati alla scuola intervenuta l'anno precedente (cfr. la Relazione 2021+ sul punto), è

Alla riduzione degli spazi è corrisposta anche una decurtazione dell'offerta scolastica

corrisposta anche una decurtazione dell'offerta scolastica, in particolare

relativamente ai corsi liberi e di alfabetizzazione. A seguito di precise richieste da parte dell'area educativa, al fine di rendere meno complessa l'organizzazione dei corsi liberi e di alfabetizzazione, per l'anno scolastico 2022-2023 non sono stati attivati 2 corsi di canto alle sezioni maschili, un corso di canto e un corso di arte alla sezione femminile. Rispetto allo scorso anno mancano inoltre un corso di informatica e un corso di musica per le sezioni comuni a causa di una riduzione oraria dei docenti del Liceo Rosmini di Trento.

Le criticità più rilevanti, oltre a quelle legate ai tagli richiamati, che hanno ridotto comunque l'offerta formativa, sono legate ai frequenti ritardi nell'inizio delle lezioni dovuti ai movimenti interni delle persone detenute e alla necessità di un agente fisso dedicato alla scuola, che conosca la sua organizzazione interna, gli insegnanti e gli studenti, che invece manca da inizio 2023.

La problematica più rilevante rimane comunque quella legata ai tempi di predisposizione del c.d. *planning* scolastico e al suo rinnovo, che fino allo scorso anno era di competenza del capo educatore ed ora viene, invece, predisposto dal polo scolastico, in collaborazione con l'Ufficio Comando e con l'agente dedicato alla supervisione scolastica (che attualmente però non è previsto). Sarebbe evidentemente importante, vista la movimentazione continua in entrata in istituto di potenziali utenti, poterlo rinnovare con maggior frequenza.

La procedura di rinnovo dello scorso anno, nonostante le nuove modalità di gestione, è stata comunque lenta perché ogni volta si è dovuto attendere che l'Ufficio Comando "filtrasse" le domande di iscrizione a scuola, per espungere le persone detenute che, per motivi di sicurezza, non potevano accedere ai corsi. L'anno scorso i *planning* sono stati quattro: 10 ottobre, 22 novembre, 23 gennaio, 27 marzo, anche se, a detta degli insegnanti, il numero ideale sarebbe 5. Il rinnovo viene fatto per tutti gli ordini di scuola contemporaneamente, anche se sarebbe meglio che ciascun ordine potesse fare il rinnovo al bisogno, anche se, evidentemente, questo diventerebbe particolarmente complesso in termini di gestione per l'Ufficio Comando.

#### **4.2.12 Vitto e sopravvitto**

Nel mese di marzo 2023, dopo che per molti anni la loro gestione è stata appannaggio di una realtà locale ben rodada, è subentrata una nuova ditta vincitrice dell'appalto per la fornitura del vitto e del sopravvitto in carcere (gestione spaccio interno). Il subentro di una ditta senza esperienza nel settore ha fatalmente comportato nel breve periodo (un paio di mesi) alcune rilevanti problematiche segnalate dalla Garante in più occasione sia alla Direzione che alla Provveditrice: in particolare, se con la ditta precedente la responsabile dello spaccio aveva sempre avuto piena autonomia nella gestione degli ordini, prendendo diretti contatti con fornitori e rappresentanti e conoscendo le tempistiche di consegna della merce, così da essere sempre rifornita in tempo utile per la distribuzione dei beni ai detenuti, la

nuova ditta ha avocato a sé la gestione degli ordini con alcuni significativi ritardi nell'approvvigionamento delle scorte, anche per quanto riguarda beni di prima necessità, tra cui l'acqua. Inoltre, a quanto riferito alla Garante, per un certo periodo non sono state prese in considerazione le segnalazioni riferite dalla responsabile e dalla Direttrice alla ditta gestrice relative alla necessità di sostituire quanto prima alcune ditte fornitrici (in particolare ortofrutta e macelleria), che avevano fornito merce di bassa qualità in spregio alle normative di confezionamento e tracciabilità e di conseguenza di igiene, generando un percepibile disservizio e conseguenti lamentele nella popolazione detenuta.

Nei mesi di marzo e aprile 2023 si è assistito a significativi ritardi nell'approvvigionamento di diverse tipologie di prodotti

Nei mesi di marzo e aprile, in particolare, si è assistito a significativi ritardi nell'approvvigionamento di diverse tipologie di prodotti. Inoltre, per quanto riguarda il servizio di vitto è stata segnalata

anche la fornitura di carne sprovvista della necessaria certificazione (Halal) e quindi anche in spregio alle esigenze dei detenuti di religione islamica. Allo stesso modo, si è segnalato come il menu giornaliero spesso subisse variazioni rispetto a quanto programmato verosimilmente per problemi con la correttezza delle forniture. Come precisato, la situazione di criticità è poi per fortuna rientrata con il mese di maggio 2023.

Permangono però numerose le segnalazioni alla Garante sia sui prezzi applicati allo spaccio, che per previsione regolamentare debbono essere calmierati rispetto ai prezzi medi applicati nei supermercati più vicini all'istituto di pena (cfr. art. 12 comma 6 reg. esec.), sia rispetto alla qualità di certi prodotti, primi fra tutti il pane e la frutta.

A questo riguardo la Garante ha ritenuto opportuno verificare la collimanza del prezzo applicato allo spaccio attraverso una verifica dei prezzi (marche e sottomarche) applicati nei 3 supermercati più vicini alla C.C. di Spini (Poli, Coop e Eurospin). Hanno proceduto materialmente a questi riscontri le tirocinanti dell'Ufficio, che la Garante ringrazia, e il lavoro è confluito in una segnalazione alla Direzione alquanto dettagliata, in cui, pur dovendosi dare atto della generale coincidenza dei prezzi applicati nello spaccio rispetto a quello applicati nei supermercati limitrofi, si sono evidenziate le discrepanze più significative, soprattutto con riferimento ai beni di più frequente consumo rispetto alle sottomarche reperibili, che registravano invece discrepanze più significative (es + 30 centesimi rispetto al prezzo applicato fuori per un kg di zucchero per un totale di 1,29 euro allo spaccio).

#### **4.2.13 Riscossione della NASpI**

Nel corso del 2021, a causa dell'adozione di nuove procedure da parte dei servizi postali, si sono evidenziate alcune criticità relativamente al pagamento della

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (in sigla NASpI) a favore delle persone detenute prive di un conto/libretto postale. A fronte di alcune segnalazioni, al fine di individuare una rapida soluzione a questa criticità, l'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti si è attivato per fare una ricognizione delle soluzioni adottate da altri istituti di pena. L'esito di tali verifiche (bonifico domiciliato, accreditato in deroga sul conto dell'istituto) e la relativa documentazione è stata inviata, nel luglio 2022, alla direzione della Casa circondariale per gli adempimenti del caso. Con molti mesi di ritardo, nonostante le reiterate sollecitazioni della Garante, il problema sembra essersi risolto, prevedendo un sistema di deleghe allo sportello Patronato che interfaccia con le Acli. Ad oggi, però, ad una recente verifica effettuata dalla Garante (20 settembre 2023), non sembra che le procedure portate avanti seguendo questa nuovo *iter* abbiano ancora dato esiti: secondo quanto indicato dalla Ragioniera di cassa, in data 18 settembre 2023, non sono intervenuti, rispetto alle posizioni oggetto di procedimento di delega, pagamenti della NASpI.

Più in generale, poi, così come accade a livello nazionale, si registra una difficoltà dell'Inps a riconoscere la NASpI ai detenuti che abbiano svolto attività lavorativa turnaria alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, ritenendosi il rapporto non esaurito ma solamente quiescente.

#### **4.2.14 Esecuzione della pena all'estero e espulsioni**

Come era facilmente prevedibile, la situazione pandemica ha avuto un'incidenza diretta anche sulle procedure di espulsione e di esecuzione della pena all'estero, procedure già di per sé farraginose e caratterizzate da tempi estremamente lunghi e da esiti non sempre certi. In alcuni casi, anche a fronte di un provvedimento di espulsione firmato, la persona si è trovata a rimanere in carcere in attesa che i confini venissero riaperti e che le traduzioni riprendessero. La situazione, purtroppo, ancora oggi stenta a migliorare. Sul punto, il 2022 segna un progressivo ritorno alla normalità, anche se permangono considerevoli difficoltà organizzative che hanno comportato, in alcuni casi, un'attesa che si è prolungata anche per parecchi mesi. A prescindere dalla pandemia, che ha certamente reso la situazione critica, a causa dei lunghissimi periodi in cui le traduzioni sono state sospese, i tempi di realizzazione dei procedimenti in oggetto sono fisiologicamente molto lunghi, incerti negli esiti, e, anche qualora si ottenga il provvedimento, la sua esecuzione raramente è immediata.

#### **4.2.15 Sospensione e riattivazione dei trasferimenti**

La situazione creatasi in concomitanza con le fasi più acute della pandemia, che ha portato il DAP a sospendere i trasferimenti, diversi da quelli per gravi motivi di salute e sicurezza, è definitivamente venuta meno nel febbraio 2022 (sulla circolare del 20 novembre 2020, impositiva della sospensione dei trasferimenti, e più in generale sulla problematica, cfr. la Relazione 2021+).

Se pure questa specifica problematica è rientrata, non può certo dirsi che ad oggi le richieste di trasferimento, anche ove adeguatamente supportate da motivazioni congrue, vengano sempre accolte, né che lo siano, ove ciò accade, in maniera sollecita. La Garante ha infatti in questi anni segnalato a più riprese all'Ufficio detenuti e trattamento del Provveditorato e alla Direzione generale di Roma (competente per i trasferimenti fuori dalle sedi di competenza del Provveditorato triveneto) numerosi casi meritevoli.

In ciò si consuma il sacrificio di alcuni tra i principi basilari del nostro ordinamento e delle normative sovranazionali, in cui si richiede la migliore tutela del rapporto tra le persone detenute ed il proprio nucleo di affetti. La legge n. 354 del 1975 (o.p.), infatti, segno di una rinnovata e crescente sensibilità del legislatore circa la tutela del diritto all'affettività, pone l'accento sul mantenimento dei rapporti con la famiglia come basilare e propedeutico ad un percorso rieducativo che non lasci negletta nessuna opportunità di crescita e condivisione, arricchendo così un quadro normativo in cui si innesta del pari l'art. 28 o.p.

Le limitazioni ai trasferimenti comportano il sacrificio di alcuni tra i principi basilari del nostro ordinamento, primo fra tutti il diritto all'affettività

Negare o limitare questo diritto significa arrecare sofferenza non solo al detenuto - in misura ulteriore a quella insita nella stessa esecuzione della pena - ma anche alla famiglia, ancor più se composta da minori quali soggetti deboli per definizione, portatori di un interesse di tutela definito "superiore" sia dai principi costituzionali e dalle fonti internazionali, sia dalle principali pronunce in merito della Corte costituzionale.

In quest'ottica, risulta fondamentale il principio di territorialità dell'esecuzione della pena, già previsto all'art. 42 o.p., che la miniriforma del 2018 ha delineato come un vero e proprio diritto del detenuto ad essere assegnato a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale.

#### 4.2.16 Manutenzione della struttura

Rimangono sempre attuali le considerazioni svolte nelle precedenti relazioni della Garante con riferimento alla cattiva situazione manutentiva in cui versa l'edificio. A conferma di questa valutazione, il Progetto d'istituto per l'anno 2023 evidenzia che l'onere economico per la manutenzione degli impianti e degli apparati tecnologici, il materiale di consumo e la gestione dei piccoli interventi è di oltre 480.000 €. Il budget solitamente è insufficiente rispetto alle effettive esigenze della struttura. Nel corso del 2022, infatti, sono stati assegnati 203.685,15 €, decisamente inferiori rispetto alle risorse assegnate nel 2021, in parte utilizzati per il pagamento di fatture rimaste insolute dagli esercizi precedenti. Pertanto, lo stesso Progetto richiede l'assegnazione dei fondi in funzione delle previsioni di spesa per consentire la

corretta gestione degli impianti rispetto agli obblighi imposti dalle normative in materia di manutenzione e di sicurezza. Inoltre, a causa della complessità dell'istituto e della tecnologia di cui esso è dotato sarebbe opportuna la predisposizione di uno specifico ufficio tecnico o almeno la presenza programmata di personale tecnico proveniente da altri istituti.

Da una semplice prima visita, poi, è possibile rendersi conto della situazione che

L'edificio richiede significativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria soprattutto a causa del distacco dei pannelli di rivestimento delle pareti ventilate

interessa fin dal 2020 la parte di struttura afferente al porticato di ingresso dell'istituto che, da molti mesi, risulta delimitato da transenne a causa del distacco dei pannelli di rivestimento delle pareti

ventilate. Di tutta evidenza, dunque, come un intervento di manutenzione straordinario sia urgente e necessario. Quanto alla sezione femminile del secondo piano che stava progressivamente cadendo in disuso a causa del mancato utilizzo per i primi anni dopo l'apertura del carcere, è stata ristrutturata più recentemente per permetterne l'utilizzo fin dal 2022, avendo registrato il numero delle presenze delle detenute un'impennata significativa.

### 4.3 Linee operative generali

L'inizio del 2022 si è caratterizzato per la **persistenza della pandemia e dalla necessità di fare i conti con una gestione emergenziale delle carceri** che, a differenza di quanto auspicato da tutti, si è protratta a lungo, rendendo fisiologico ciò che era stato immaginato solo come eccezionale e transitorio. Questo è, ad esempio, quello che è accaduto in materia di trasferimenti e di telefonate e contatti con il mondo esterno. Se eccezionalmente, proprio con riferimento all'implementazione dell'utilizzo della tecnologia, ciò ha segnato un miglioramento per le persone detenute, tutte le altre misure emergenziali, seppure adottate in un'ottica di prevenzione di diffusione del virus, si sono risolte in un'**ulteriore contrazione dei diritti delle persone detenute**.

Ciò ha certamente contribuito, a livello nazionale, all'**impennata vertiginosa di suicidi**, che ha registrato nel 2022 la cifra record di 84 morti. Per quanto riguarda la realtà della Casa circondariale di Spini, seppure negli ultimi 4 anni non vi siano stati suicidi, il numero degli atti di autolesionismo ha subito dal 2021 una considerevole impennata, arrivando a registrare la cifra record di 90 eventi e, nel 2022, ha segnato una diminuzione, pur mantenendosi su livelli molto elevati, pari a 75 eventi (al 21 settembre 2023, per l'anno corrente, gli eventi critici di autolesionismo sono 57 e i

Per quanto la C.C. di Spini il numero degli atti di autolesionismo nel 2022, pari a 75 eventi, si è mantenuto su livelli molto elevati. Rimane pertanto importante l'attenta attuazione del Piano locale di prevenzione delle condotte suicidarie.

tentati suicidi 4), di molto superiori a quelli registrati negli anni precedenti (59 nel 2020 e 29 nel 2019). Di tutta evidenza che questo dato debba richiamare le istituzioni e noi tutti a riflettere sulla necessità e l'urgenza di apprestare tutte le possibili misure atte non solo ad intercettare il c.d.

rischio suicidario, ma anche a migliorare le condizioni di vita all'interno delle carceri. Allo stesso modo risulta fondamentale mantenere alta l'implementazione del Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie e la correlativa formazione per gli operatori a contatto con i detenuti.

Rispetto al problema del **disagio psichico in carcere**, e più nello specifico delle persone affette da grave patologia psichiatrica, i dati sono andati peggiorando rispetto allo scorso anno: a fronte di circa 300 detenuti, a dicembre 2021 si registrava la presenza di 30 persone affette da grave patologia psichiatrica primaria, a dicembre 2022 il numero è cresciuto a 45 sui 248 detenuti presenti.

Rispetto al tema della grave patologia psichiatrica in carcere si rende evidente la necessità e l'urgenza di individuare anche a livello normativo delle risposte di sistema tra cui la previsione di una forma di affidamento terapeutico.

Al 27 settembre 2023 le persone affette da c.d. diagnosi maggiore (comprensiva anche dei gravi disturbi della personalità) risultavano 72, rendendo evidente un trend in crescita e la correlativa necessità e urgenza di **individuare anche a livello**

**normativo delle risposte di sistema** che siano in grado di evitare che persone gravemente malate scontino la propria pena in carcere, tra cui la previsione di una forma di una forma di affidamento terapeutico. Nelle more di una riforma che valorizzi l'accesso alle misure alternative, diventa fondamentale riuscire a gestire la contingenza con la realizzazione del **presidio diurno**, immaginato per seguire i detenuti affetti da patologie psichiatriche, sia da un punto di vista curativo che trattamentale, di cui ormai si parla da anni, che a più riprese è stato dato per certo e che a tutt'oggi, a 4 anni dal 2019 e dalla realizzazione del nuovo modello di gestione della salute in carcere, non è stato ancora realizzato. Fermo il fatto che non dovrebbe essere il carcere il luogo di esecuzione di pena per chi riscontri una patologia di tipo psichiatrico, la presenza di un presidio diurno potrebbe certamente contribuire alla migliore presa in carico di queste persone, quantomeno nell'attesa di poter trovare soluzioni più consone, e rivelarsi un importante supporto anche per chi sia affetto da disturbi meno gravi. Sarebbe auspicabile, inoltre, un miglior coordinamento tra il presidio medico interno al carcere (ed in particolare tra il medico psichiatra del carcere, che ha una conoscenza diretta e quotidiana dei casi limite che necessiterebbero di una collocazione diversa da quella in carcere e il cui parere dovrebbe essere tenuto adeguatamente in conto) e i referenti della psichiatria territoriale. Nei due anni trascorsi ci sono stati almeno 2 casi davvero gravi ed in uno di questi la presa in carico a livello territoriale non è stata così sollecitata come avrebbe potuto essere. Inoltre, il dato mette in evidenza anche come molto spesso le persone che arrivano da trasferimento da altro carcere siano persone con diagnosi maggiore. Sul punto, cfr. infra relativamente alla medesima riflessione sui detenuti stranieri (non di rado, peraltro, le persone in arrivo a Spini da altro carcere cumulano le due caratteristiche).

Come sottolineato, anche la **Rems di Pergine** ha evidenziato nell'ultimo periodo

La Rems di Pergine ha evidenziato nell'ultimo periodo importanti difficoltà legate alla formazione di una lista d'attesa della durata di più mesi

importanti difficoltà legate alla formazione di una **lista d'attesa della durata di più mesi (11 mesi nel 2022 e 6 mesi fino a giugno 2023)**, problematica questa che aveva interessato la realtà trentina solo

eccezionalmente e per brevi periodi e che invece negli ultimi due anni è risultata evidente. In un caso, la permanenza in carcere di un detenuto, che aveva già terminato di scontare la propria pena ed era in lista d'attesa per l'accesso in Rems, si è purtroppo prolungata per qualche mese, nonostante le sollecitazioni. A questo riguardo, a fronte di una scelta a monte di gestire una struttura di dieci posti di cui la metà destinati all'utenza proveniente dall'Alto Adige, si evidenzia la massiccia presenza di utenti destinatari di misure di sicurezza solo provvisorie e la necessità di individuare il modo migliore di interagire tra Dirigenza della struttura, gli Uffici di Sorveglianza e la Magistratura più in generale nell'ottica anche di poter garantire un adeguato *turn over* ove ne sussistano i presupposti.

Quanto al personale, se, come ci rammenta la Costituzione, la pena dovrebbe

tendere alla rieducazione del condannato, **l'assenza di educatori** in carcere pregiudica fatalmente questa tensione ideale. Come abbiamo già evidenziato nei paragrafi precedenti, è quello dei funzionari giuridico-pedagogici (educatori) il comparto più in sofferenza dell'intera Amministrazione Penitenziaria. A Spini di Gardolo, da novembre 2022, la situazione appare drammatica, essendo venuto meno anche il terzo funzionario "storico" che ha chiesto un trasferimento. L'auspicio evidenziato nella Relazione dello scorso anno di riuscire ad individuare, *medio tempore*, una soluzione, si è concretizzato con il finanziamento da parte della PAT di ulteriori 24 ore suppletive a settimana di un assistente sociale di Apas, da svolgere in attività di colloquio con i dimittendi, in attività di c.d. *backoffice* e attività d'ufficio, nell'ottica di favorire nel percorso di reinserimento sociale i collegamenti con il territorio dei detenuti. In quest'ottica un progressivo coinvolgimento delle realtà locali nel percorso di reinserimento delle persone detenute è del tutto auspicabile e indirettamente va a beneficio anche del lavoro dell'area educativa.

Rimane attuale la proposta di assegnare l'area educativa nella competenza della PAT, proprio nell'ottica di rafforzare l'integrazione con i servizi pubblici e più in generale con il territorio provinciale

Rimane attuale la proposta di assegnare l'area educativa nella competenza della PAT, proprio nell'ottica di rafforzare l'integrazione con i servizi pubblici e più in generale con il territorio provinciale.

**Ancora in sofferenza**, come più sopra chiarito, **il personale della Polizia penitenziaria**, che tutt'ora prevede nei suoi ranghi solo 7 ispettori ed un numero contenuto di soprintendenti, senza contare che l'età media degli agenti presenti si è drasticamente abbassata, con la previsione di avere nel giro di qualche anno un numero molto consistente di agenti sprovvisti di quell'esperienza che, in un settore così delicato, si matura necessariamente sul campo.

Quanto alle **presenze all'interno delle strutture di pena**, se la Casa circondariale di Spini aveva registrato tra il marzo e il maggio 2020 una flessione delle presenze pari a -47, legata all'avvento della pandemia, successivamente i numeri si sono mantenuti costanti intorno alle 300 presenze per tutto il 2021 e durante i primi mesi del 2022. Più recentemente, invece, a far data dalla primavera del 2022 e per tutto il 2023, come già messo in evidenza, si è registrato un massiccio aumento delle presenze, che sono arrivate a superare le 350 in più di un'occasione negli ultimi mesi (359 al 21 settembre 2023). Sempre **massiccia la presenza di detenuti c.d. protetti** nelle due sezioni ad essi dedicate, che in certi periodi hanno rappresentato un terzo della popolazione complessiva, anche se essi trovano allocazione non solo nelle due sezioni protette, ma, in alcuni casi, anche nella sezione ex art. 32 reg. esec. e in infermeria. E' proprio con riferimento alle sezioni protette che, lo scorso anno, si sono registrati i primi provvedimenti della magistratura che hanno accolto 2 istanze ex art. 35 ter o.p. proposte da un detenuto ed un ex-detenuto, riconoscendo loro rispettivamente una decurtazione di giorni di pena e un ristoro pecuniario quale compensazione del pregiudizio sofferto: un trattamento disumano e degradante

(violazione dell'art. 3 Cedu) dovuto allo spazio minimo vitale insufficiente che, per alcuni periodi di permanenza nella C.C. di Spini, è stato considerato, detratto lo spazio occupato dal mobilio affisso al suolo, inferiore ai 3 m<sup>2</sup>, rendendosi in ciò manifesto che molte delle celle della sezione protetti, detratti gli arredi fissi, ove occupate da 4 persone, facciano scendere lo spazio vitale al di sotto della soglia limite indicata a Strasburgo in 3 m<sup>2</sup>.

Sono stranieri e molte volte affetti da patologie psichiatriche i detenuti che normalmente arrivano a Trento per motivi di sicurezza, e, in quanto tali, risultano di difficile gestione. Questo concorre a fare di Trento un carcere in cui si vive quotidianamente l'emergenza senza che sia possibile concentrarsi su una pianificazione di lungo periodo.

Altro punto dolente della realtà di Spini permane la consistente concentrazione di **popolazione detenuta straniera**, che si attesta su una percentuale prossima al 60% della popolazione detenuta complessiva, seppure in evidente calo negli ultimi 3 anni rispetto alle punte del 72% toccate negli anni addietro. Questo dato, con cui è necessario misurarsi, rende la C.C. di Spini

una realtà molto difficile da gestire, non fosse altro per tutte le difficoltà che normalmente incontrano le persone straniere durante la detenzione (cfr. supra par. n. 3.2). A ciò si aggiunge il fatto che, proprio perché sono i detenuti stranieri quelli che sono più frequentemente oggetto di trasferimento, non avendo riferimenti sul territorio, sono appunto stranieri quelli che normalmente arrivano a Trento per motivi di sicurezza, e, in quanto tali, risultano di difficile gestione, ciò che concorre a fare di Trento un carcere in cui si vive purtroppo quotidianamente l'emergenza senza che sia possibile concentrarsi su una pianificazione di lungo periodo. Dopo anni di mandato, l'impressione della Garante è che Trento avrebbe davvero tutti i numeri per poter diventare un carcere modello – ammesso che questa sia un'espressione condivisibile – ma che ciò non sarà realizzabile fintanto che il Provveditorato del triveneto continuerà a vedere la struttura trentina, complice la disponibilità di posti liberi se apprezzata dal punto di vista dell'Amministrazione Penitenziaria, come una sorta di *refugium peccatorum* cui convogliare la maggior parte dei casi difficili.

Inoltre, come già messo in evidenza nella precedente Relazione, è proprio la peculiare conformazione della popolazione detenuta, cui si aggiunge l'elevato *turn over* e il fatto che una buona percentuale di detenuti deve comunque scontare pene medio-brevi, che rende più **difficoltoso** di quanto già non sia, **organizzare l'offerta trattamentale**. A ciò si è aggiunta anche una contrazione negli ultimi mesi del 2022 dei finanziamenti provenienti da Roma per sovvenzionare le mercedi dei lavoratori alle dipendenze del DAP, con una significativa riduzione del monte ore, e conseguentemente della retribuzione, per ciascun posto lavorativo. Proprio alla luce delle persistenti difficoltà evidenziate, appare ancora più positivo l'impegno profuso della PAT nell'attivare il nuovo servizio **“Seminare oggi per raccogliere domani 2”**, nuovo progetto che si pone in ideale continuazione con il precedente, cofinanziato dalla Cassa delle Ammende, che ripropone i tirocini di inclusione

Il servizio “Seminare oggi per raccogliere domani” si è dimostrato prezioso ai fini del reinserimento sociale ed è stato particolarmente apprezzato da parte delle persone detenute

sociale e i tirocini formativi e di orientamento rivolti alle persone in esecuzione penale sulla falsariga di quanto realizzato con il progetto/servizio “Seminare oggi per raccogliere domani” con il quale, nel periodo 2021-2022, sono

stati coinvolti complessivamente 24 detenuti. Il nuovo servizio è stato attivato il 1° agosto 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025. Complessivamente è previsto il coinvolgimento di 112 persone di cui 66 detenuti, 16 persone in carico all’USSM e 30 persone in carico all’ULEPE di Trento. Progettualità come questa scontano tempi lunghi di progettazione e costano non solo in termini di finanziamenti, ma anche di tempo e di organizzazione per chi predispone e segue i bandi e le aggiudicazioni e per chi poi materialmente organizza all’interno della struttura l’attività stessa. Sono per questo motivo difficili da realizzare ma il ritorno che esse hanno in termini di reinserimento le rende preziose e necessarie se è vero che l’offerta trattamentale dovrebbe rappresentare il cuore pulsante della realtà carceraria.

Altrettanto importante è anche **il progetto del corso formativo per pizzaioli**, fortemente voluto e organizzato dalla Direzione del carcere, che, nell’ottica ancora una volta di offrire una formazione di tipo professionalizzante, spendibile al momento del reingresso in società, vuole formare alcuni detenuti come pizzaioli. Permane comunque attuale la **necessità di un investimento importante sul versante lavoro**, sia con politiche di sostegno alle realtà cooperative da parte del territorio, sia attraverso il coinvolgimento di altre realtà del territorio, anche private, sia, infine, attraverso un finanziamento da

Permane attuale la necessità di un investimento importante sul versante lavoro

Roma che permetta quantomeno di mantenere inalterati i livelli occupazionali degli anni trascorsi. Peraltro questa è la linea della recente circolare del 18 novembre 2022 ove si prevede l’incontro tra i soggetti istituzionalmente competenti all’attuazione delle politiche di inserimento socio – lavorativo e le realtà imprenditoriali attive sul territorio.

Quanto più in generale l’offerta trattamentale, l’obiettivo da perseguire dovrà essere quello dell’**implementazione delle attività a favore dei detenuti protetti** che, proprio per la necessità di mantenere una separazione anche nello svolgimento delle attività trattamentali dal resto della popolazione detenuta, sono tutt’ora penalizzati. L’esigenza è oggi quanto mai avvertita, così come nelle restanti sezioni ordinarie chiuse, in quanto **ampliare l’offerta trattamentale, di cui il lavoro rappresenta il cuore, è l’unico modo per permettere ai detenuti allocati nelle neo sezioni ordinarie chiuse di uscire dalle loro celle.**

## 5 ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Il Progetto d'istituto per l'anno 2023, redatto dal Direttore della Casa circondariale, al paragrafo relativo all'analisi delle risorse umane (IV.1), evidenzia l'insufficienza del personale in tutti gli ambiti dalla sicurezza, al trattamento al settore contabile. Una situazione che rende assai ardua la programmazione e causa dei quotidiani aggiustamenti - nell'attribuzione degli incarichi e nelle sostituzioni - e la modifica in corso di quanto progettato. Particolarmente critica si conferma anche la situazione dell'ufficio educatori dove, a fronte di un organico di 8 unità, recenti trasferimenti e continui distacchi avvenuti negli anni a favore dei neoassunti ha di fatto progressivamente diminuito il personale disponibile da 5 a 2 unità, di cui uno con funzioni di Responsabile di Area. Il progetto pedagogico (capitolo V) individua come obiettivo principale l'intento di continuare ad erogare la medesima quantità (e qualità) di servizio trattamentale garantita negli anni passati nonostante il personale risulti pesantemente sotto-organico. Nello specifico gli strumenti utilizzati sono: in via generale l'aumento nei limiti del possibile delle fasi di occupazione del tempo e riduzione dei momenti di ozio; il massimo utilizzo delle potenzialità dell'offerta scolastica (nell'anno curricolare è in grado di coinvolgere 250-300 detenuti ed in estate un centinaio); l'allargamento del numero di persone da occupare nel laboratorio di assemblaggio; la diversificazione per i detenuti comuni e protetti degli orari delle attività lavorative e laboratoriali al fine di favorire la frequenza di più attività anche nella stessa giornata; l'inserimento dei detenuti nei laboratori del benessere (auto mutuo aiuto, redazione del giornalino, ecc.).

### 5.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione

#### 5.1.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione

I detenuti e le detenute con rapporto di lavoro *part-time* svolgono a rotazione le seguenti attività "domestiche": cuoco, aiuto cuoco, inserviente di cucina, addetto alla manutenzione ordinaria del fabbricato (MOF), addetto alla spesa, magazziniere, addetto/a alle pulizie, addetto/a alla distribuzione pasti, assistente alla persona, parrucchiere/a, bibliotecario/a. Per un numero di posti limitato è previsto che le mansioni di pulizia negli spazi dell'intercinta possano essere svolte in regime di lavoro esterno (art. 21 o.p.), seppur intramurario. I fondi ricevuti dal DAP per la retribuzione dei sopraccitati



lavori per l'anno 2022 sono stati pari a 560.000 euro, di poco superiori a quelli ricevuti nel 2021.

A tal proposito è però opportuno ricordare che, a fine 2017, il DAP ha disposto un aumento significativo delle mercedi ed il raddoppio delle spese di mantenimento che i condannati devono corrispondere. Tale scelta, che non è stata accompagnata da un corrispondente adeguamento dei fondi destinati al lavoro dei detenuti, ha di

ALLE DIPENDENZE DEL  
DAP

**238** UOMINI

**33** DONNE

fatto determinato rispetto al 2017 la riduzione del numero dei turni di lavoro e del numero di detenuti lavoranti anche a parità di risorse allocate. Nel 2022 hanno lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria **238 detenuti** (di cui 80 protetti) e **33 donne** spesso su più turni trimestrali o quadrimestrali. Peraltro, il passaggio da turni bimestrali a turni oggi di massima trimestrali determina incarichi più significativi

ma tempi di attesa più lunghi per i singoli avviamenti lavorativi.

### 5.1.2 Numero complessivo dei detenuti lavoranti

ALLE DIPENDENZE DEL  
DAP E/O DELLE  
COOPERATIVE

**274** UOMINI

**33** DONNE

I detenuti che hanno lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria in alcuni casi sono stati poi assunti anche dalle cooperative, altri invece hanno lavorato unicamente presso le medesime. I lavori svolti presso le citate cooperative hanno riguardato l'assemblaggio di prodotti (*packaging*, imbottigliamento detersivi, cablaggio cavi elettrici, ecc.) e l'attività di lavanderia. Conteggiando anche queste attività, il numero complessivo di persone che ha svolto attività lavorative

nell'anno 2022 alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria e/o delle cooperative è pari a **274 detenuti** e **33 detenute**.

#### Andamento del numero complessivo dei detenuti lavoranti

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
presenti al 31/12	296	223	352	327	297	349	336	290	299	345
n. lavoratori detenuti	191	223	210	309	358	280	223	234	270	274
n. lavoratrici detenute	21	24	28	27	29	32	31	38	28	33
% lavoranti *	72%	111%	68%	103%	130%	89%**	76%	94%	100%	89%

Fonte: Area educativa della C.C. Nota: la tabella riporta il numero degli occupati per almeno un turno di lavoro e considera anche quelli impiegati presso le cooperative. (\*) dato calcolato sulle presenze al 31/12 di ogni anno. (\*\*) dato calcolato sulle presenze al 30/11 a causa della rivolta.

La percentuale di lavoratori rispetto ai detenuti presenti in Istituto (89%) mostra nel 2022 un peggioramento rispetto ai due anni precedenti

La percentuale di lavoratori rispetto ai detenuti presenti in Istituto (89%) mostra nel 2022 un peggioramento rispetto ai due anni precedenti a causa dell'aumento delle presenze. Infatti, le presenze, già ad ottobre 2022, hanno raggiunto punte di 348 unità e conseguentemente i turni di lavoro hanno subito una rilevante contrazione oraria.

### 5.1.3 La realtà delle Cooperative sociali

Nel 2022 erano accreditate all'istituto 3 cooperative di cui 2 di tipo B (inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati) e una di tipo A (gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente). Lo scorso anno, le cooperative di tipo B gestivano 2 diverse attività lavorative: un laboratorio di assemblaggio e una lavanderia. Di seguito un breve *focus* sulle attività svolte dalle cooperative di tipo B e il numero delle persone occupate con l'intervento 3.3.C. - *ex* Intervento 18 (cfr. paragrafo 9.4), già conteggiate nei dati complessivi riportati nel precedente paragrafo.

**18**  
OCCUPATI

La **coop. Venature** gestisce, dal febbraio 2012, la lavanderia intramuraria, che cura lavaggio e stiraggio sia del casermaggio interno che dei corredi provenienti da terzi committenti. Da alcuni anni la cooperativa ha attivato un turno tardo-pomeridiano (16.15-18.45) dedicato ai detenuti protetti. Nel 2022 hanno lavorato alle dipendenze di Venature, con un regolare contratto di lavoro, 18 detenuti.

**20**  
OCCUPATI

La **coop. Chindet**, di tipo B, assume alcuni dei detenuti già coinvolti nel progetto I.DE.ALE di Kaleidoscopio, focalizzando la sua attività soprattutto sull'imbottigliamento di detersivi e sul cablaggio di cavi elettrici. In particolare, i detenuti frequentano prima un bimestre di tirocinio; se ritenuti meritevoli, vengono confermati nel bimestre o nei bimestri successivi; nella migliore delle ipotesi, dopo tale percorso formativo, vengono assunti da Chindet. Nel 2022 hanno lavorato alle dipendenze di Chindet, con un regolare contratto di lavoro, 20 detenuti.

### 5.1.4 Prerequisiti lavorativi e formazione FSE

In aggiunta al numero di persone alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria o delle sopraccitate cooperative, la coop. sociale Kaleidoscopio e la coop. Venature offrono un'ulteriore risposta al bisogno formativo/lavorativo di detenuti attraverso percorsi volti all'acquisizione dei prerequisiti lavorativi o formazione FSE.

Nello specifico, nell'anno formativo 2021-2022, la coop. Kaleidoscopio, attraverso

le attività di laboratorio - nel quale sono realizzate semplici lavorazioni conto terzi - ha realizzato corsi di formazione per detenuti protetti finanziati dal Fondo sociale europeo, percorsi per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi per detenuti comuni e percorsi per detenuti protetti (questi ultimi con una durata di ciascun percorso

PREREQUISITI  
LAVORATIVI  
E FORMAZIONE FSE

133

UOMINI

6

DONNE

trimestrale anziché bimestrale come negli anni precedenti per 15 ore settimanali finanziati dalla P.A.T.), coinvolgendo complessivamente **114 persone**. Infine, grazie alla programmazione FSE 2022-23, prosegue la formazione in inserimento lavorativo nella lavanderia femminile, gestita dalla coop. Venature, con il coinvolgimento di 6 donne nel periodo dal 5/07/22 al 23/12/22 e di ulteriori 6 donne nel periodo dal 2/01/23 al 23/06/23.

Inoltre, in aggiunta ai numeri sopra riportati, il servizio “**Seminare oggi per raccogliere domani**”, in capo all'UMSe Sviluppo rete dei servizi e finanziato dalla Casse delle Ammende, nel corso dell'anno 2022 ha coinvolto **19 detenuti** (di cui 10 comuni e 9 protetti per maggiori dettagli vedi paragrafo 9.2).

### 5.1.5 Lavoro esterno

Nell'anno 2022 vi sono stati 11 provvedimenti di lavoro esterno *ex art. 21 o.p.* (9 uomini e 2 donne); in 4 casi si è trattato di provvedimenti intramurari e in 7 casi di provvedimenti extramurari.

### 5.1.6 Criticità e proposte

Il Progetto d'Istituto per l'anno 2023 conferma, come nelle precedenti annualità, che **la criticità più significativa consiste nella carenza di risorse**

La carenza di risorse non permette di occupare al lavoro tutti i detenuti

complessivamente intese, che non permette di occupare nel lavoro - che resta la richiesta maggiore - tutti i detenuti. Il

budget a disposizione costringe la Direzione ad assegnare i lavori a *part-time* ed a rotazione all'incirca per 2 ore d'impiego al giorno. **I tempi di attesa di un turno di lavoro sono attualmente di circa 4 mesi.** La presenza dei detenuti “protetti” ha poi reso necessario una specifica organizzazione delle attività lavorative, su turni diversi, al fine di permettere a questo gruppo di detenuti, che non può incontrare i comuni, di beneficiare delle stesse opportunità.

Non a caso, i principali obiettivi, descritti nel Progetto d'istituto, sono così individuati: 1) confermare almeno i livelli occupazionali precedenti sia relativamente al numero di turni di lavoro erogabili che con riguardo alla quantità di ore lavorabili; 2) perseguire un piccolo aumento dei posti remunerati nelle cooperative e un maggior utilizzo del FSE o dei progetti di Cassa delle Ammende per percorsi professionalizzanti; 3) continuare a riequilibrare la quantità di lavoro

intramurario tra detenuti ordinari e detenuti protetti; 4) confermare l'impiego di alcuni detenuti come *care giver*, cioè come assistenti alla persona, per le situazioni di disagio fisico e psichico che richiedono affiancamento.

## 5.2 Offerta formativa

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, prevede all’articolo 69 bis (Formazione scolastica presso la Casa circondariale di Trento) la stipula di uno specifico protocollo tra la Provincia autonoma di Trento e la Casa circondariale di Trento. In particolare il Protocollo, rinnovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 60 del 26 gennaio 2018, prevede la definizione dell’offerta scolastica e formativa rivolta ai detenuti della Casa circondariale tenendo conto della situazione del contesto sul piano logistico e dei fabbisogni formativi rilevati. Ciò premesso, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1360 di data 29 luglio 2022, è stata rinnovata l’offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa circondariale di Trento per l’anno scolastico 2022-2023. L’offerta formativa, che come anticipato tiene conto della specificità del contesto, si pone l’obiettivo di attivare percorsi sostenibili e coerenti con il tempo di permanenza dei detenuti, nonché l’attivazione di percorsi spendibili e/o eventualmente da terminarsi fuori dal carcere. L’a.s. 2022-2023, prosegue, con alcune variazioni rispetto alla precedente offerta (le principali riguardano la previsione del corso di pizzeria di 160 ore per la popolazione detenuta maschile e l'introduzione dell'attività estiva di carattere sportivo), con i seguenti percorsi:

- a) un percorso di alfabetizzazione;
- b) un percorso propedeutico di scuola secondaria di primo grado per studenti che saranno inseriti in moduli di alfabetizzazione e/o in moduli di scuola media con l’obiettivo di recuperare competenze per poi essere inseriti definitivamente a frequentare il percorso di scuola secondaria di primo grado;
- c) un percorso di scuola secondaria di primo grado per detenuti “comuni” e detenuti “protetti”;
- d) un percorso pluriclasse, anche con finalità di conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, presso la sezione femminile in cui possono essere inserite delle studentesse anche solo su singole materie a discrezione dei docenti del consiglio di classe. Tale ipotesi prevede al proprio interno una diversificazione di livello in relazione alle competenze di base e all’obiettivo formativo individualizzato e specifico per ogni studentessa con possibilità di poter articolare un percorso biennale che preveda il riconoscimento dei crediti;
- e) un percorso di primo periodo di educazione degli adulti di secondo livello misto tra LES e percorso professionale Alberghiero, articolato in due annualità, con la previsione della “qualifica” per il percorso professionale a

conclusione del secondo anno e offerta suddivisa per detenuti ordinari e protetti; nell'articolazione mista del primo periodo si prevede un monte ore di lezioni comuni al percorso liceale e professionale, collocate al mattino, che prevedono discipline comuni. E' poi prevista una sotto-articolazione della classe per la partecipazione alle attività pratiche in cucina e alla materia specifica “scienze e igiene” per i gruppi della scuola professionale, mentre i gruppi del LES affronteranno la materia scienze naturali e un potenziamento delle discipline di indirizzo (scienze umane, diritto ed economia, geostoria). Il percorso LES ha un totale di 20+6 unità di lezione (in conformità con l'orario del corso serale). Il percorso formativo professionale dell'alberghiero conta su 20 unità di lezione per le materie comuni + 6 unità settimanali di cucina + 2 unità settimanali di scienze e igiene. Le discipline specifiche hanno il seguente monte ore annuo: Gastronomia e arte bianca, 460 ore; Scienze e igiene, 100 ore; Stage, 120 ore;

- f) un percorso di secondo periodo per la continuazione in modo flessibile dei percorsi formativi di scuola superiore, tenendo conto dei bisogni formativi presenti tra gli studenti detenuti sia tra gli ordinari che tra i protetti;
- g) un progetto di 40 ore complessive di tecniche di estetica che si rivolge alla popolazione femminile;
- h) un progetto di 80 ore nel campo della panificazione e della pasticceria rivolto alla popolazione maschile e femminile;
- i) un progetto di 160 ore articolato in 4 moduli di 40 ore ciascuno di **corso “pizzeria”**;
- j) un progetto formativo e di potenziamento per l'estate 2023 che accompagna l'offerta didattica dell'anno scolastico con interventi di carattere formativo multidisciplinare durante i mesi estivi;
- k) una integrazione del progetto formativo e di potenziamento per l'estate 2022 per **attività di carattere sportivo** che comportano un approccio a diversi sport all'aria aperta utilizzando i campi e le attrezzature a disposizione della struttura penitenziaria e l'organizzazione di tornei a favore della popolazione maschile detenuta.

### 5.2.1 Alfabetizzazione

Oramai da molti anni l'alfabetizzazione copre, con quattro insegnanti, soprattutto i bisogni dei detenuti stranieri (ma non solo), divisi in più sottomoduli a seconda del diverso livello di conoscenza della lingua italiana o comunque della materia trattata. Sono proposte una decina di classi per i detenuti comuni, altrettante per i protetti e 4 per la sezione femminile. Quasi tutti i corsi e moduli sono considerati annuali con possibilità di subentro a insegnamenti iniziati.

**146**  
FREQUENTANTI

Nell'anno scolastico 2021-22 sono stati coinvolti **132 detenuti** frequentanti i vari moduli dell'alfabetizzazione, di cui 62 protetti. Il polo scolastico ha rilasciato 16 attestati finali di raggiunto obiettivo formativo. Presso la sezione femminile, sempre nell'a.s. 2021-22, **14 detenute** hanno frequentato i moduli di italiano, canto, teatro e religione.

### 5.2.2 Scuola media

**34**

ISCRITTI

Il corso scuola media per l'a.s. 2021-22 è stato strutturato in forma tradizionale, con insegnamenti offerti su cinque mattine a settimana per i detenuti comuni, su cinque pomeriggi per i c.d. protetti e su cinque mattine per il femminile. I risultati conseguiti sono i seguenti: al maschile **34 detenuti** ufficialmente iscritti (di cui 8 protetti, per un totale di 17 diplomati finali); al femminile invece non ci sono state iscrizioni.

### 5.2.3 Scuola superiore

**67**

FREQUENTANTI

La scuola superiore è ormai stabilmente assegnata dal Dipartimento istruzione della P.A.T., al Liceo "A. Rosmini" di Trento. Il percorso liceale prevede sia per i detenuti comuni che per i protetti un primo livello biennale (di 15 ore settimanali, mentre manca l'utenza per l'attivazione del secondo livello triennale) con l'opzione del percorso alberghiero, comprensivo di lezioni pratiche pomeridiane. Per l'a.s. 2021-22 sono stati coinvolti complessivamente **58 detenuti** al maschile, di cui 17 protetti. Al femminile è stata attivata una classe frequentata da **9 detenute**.

### 5.2.4 Moduli scolastici estivi

Sia nell'estate 2022 che nell'estate 2023 gli insegnanti del liceo Rosmini, soprattutto a titolo volontaristico, hanno continuato a proporre moduli scolastici brevi nel periodo estivo. Nello specifico, la "Scuola Estiva" prevede una serie di corsi ed attività che, durante i mesi di luglio e agosto, consentono alle persone ristrette di imparare contenuti legati a diverse discipline e di riflettere su tematiche legate alla cittadinanza e all'attualità. Il tempo trascorso in aula diventa così un'importante occasione non solo di apprendimento, ma anche di dialogo e confronto con persone esterne ed estranee al contesto carcerario in senso stretto. La "Scuola Estiva" nel 2022 ha visto l'attivazione di 9 corsi (580 ore di lezione) con il coinvolgimento di 36 insegnanti, l'iscrizione di 107 detenuti (di cui: 59 comuni; 37 protetti e 11 detenute) e l'attivazione di 9 corsi nelle seguenti materie: italiano L2, "studi sociali", musica, arte e inglese. Nel 2023 la "Scuola Estiva" ha visto l'attivazione di 12 corsi (550 ore di lezione) con il coinvolgimento di 31 insegnanti,


l'iscrizione di 178 detenuti (di cui: 120 comuni; 46 protetti e 12 detenute).

### 5.2.5 Università

Nel corso del 2022, grazie alla proficua attività della Garante dei Diritti dei Detenuti – che riveste anche il ruolo di delegata del Rettore dell'Università degli studi di Trento per il c.d. polo universitario penitenziario – delle prof.sse Iamiceli e Poggio e del Provveditorato in data 22 luglio 2022 è stata sottoscritta una Convenzione di durata quinquennale tra l'Università degli studi di Trento e il Provveditorato del triveneto per l'istituzione all'interno dell'Istituto di un Polo universitario. Per l'anno 2021-2022 sono iscritti all'Università degli studi di Trento **4 detenuti e 1 detenuta**.


A.S. 2021-22

Frequentanti dei corsi di alfabetizzazione




A.S. 2021-22

Frequentanti dei corsi di scuola media



A.S. 2021-22

Frequentanti dei corsi di scuola superiore



### 5.2.6 Osservazioni, criticità e proposte

Il Progetto d'Istituto per l'anno 2023 evidenzia che, nella scuola sono coinvolti, durante l'anno scolastico, circa 250 detenuti e circa un centinaio nella scuola estiva. Trattandosi di un polo scolastico molto articolato e impegnativo negli aspetti gestionali e vista la carenza di personale dell'Ufficio educatori, la predisposizione dei planning mensili è stata recentemente delegata agli stessi docenti, così da sgravare l'ufficio da questa incombenza. Per il 2023 il citato progetto individua i seguenti obiettivi: 1) mantenere la quantità e la qualità dell'offerta scolastica degli anni più recenti; 2) confermare la scuola estiva; 3) rinforzare la motivazione dei corsisti, specie per i livelli più bassi dell'alfabetizzazione, al fine di ridurre il significativo fenomeno degli abbandoni. In aggiunta alle criticità esposte nel Progetto d'Istituto, e a quelle già illustrate nel paragrafo 4.2.11, si osserva che rimane ancora da pianificare l'offerta formativa didattica per i detenuti in art. 21 o.p. collocati presso la cd. palazzina della semilibertà, che continua a caratterizzarsi per una drammatica assenza di attività, sia sul piano didattico e formativo, sia di intrattenimento culturale.

### 5.2.7 La formazione professionale

L'istituto offre i seguenti percorsi formativi:

- percorsi "brevi" di acconciatura ed estetica femminile, finanziati dal Dipartimento Istruzione e Cultura della P.A.T. e gestiti dall'Istituto di cura della persona e del legno "Pertini". I corsi di acconciatura maschili, causa scarsa partecipazione, sono stati invece sostituiti dal percorso di pizzeria e arte bianca;
- percorsi professionalizzanti di cucina. Dall'a.s. 2017-18, il liceo Rosmini ha proposto l'affiancamento alla frequenza della tradizionale I e II liceo del già accennato percorso professionalizzante di cucina maschile, mentre, dal 2015, è attivo un modulo di pasticceria anche al femminile. Dall'autunno 2020, nel percorso maschile, sono coinvolti anche i detenuti protetti, ammessi in giorni diversi da quelli dei detenuti comuni;
- laboratorio di assemblaggio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi. Nel tempo, il laboratorio ha assemblato componentistica per elettrodomestici e attualmente imbottiglia detersivi della cooperativa Chindet e cabla cavi elettrici;
- nell'ultimo triennio il Club Soroptimist ha finanziato al femminile prima corsi brevi di *housekeeping* e *cake design*, poi nel 2020 di pasticceria, e nel 2021 e 2022 di sartoria.

### 5.2.8 Osservazioni, criticità e proposte

Il laboratorio di assemblaggio per i prerequisiti lavorativi e la formazione FSE

(paragrafo 5.1.4) nel corso dell'anno formativo 2021-2022 ha coinvolto 114 detenuti comuni e protetti, numero in tendenziale diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma ben spiegabile con l'adozione dei corsi di durata trimestrale anziché bimestrale come negli anni precedenti. Il Progetto d'Istituto per l'anno 2023 si pone come obiettivo il mantenimento e l'implementazione dell'offerta attuale. In particolare: 1) verrà perseguita la conferma della formazione provinciale, con particolare riguardo al laboratorio di assemblaggio, alla lavanderia femminile ma anche al settore alberghiero e alla pizzeria; 2) viene garantita piena adesione ai bandi FSE; 3) viene garantita la collaborazione del club Soroptimist con la conferma del progetto della sartoria femminile.

### 5.3 Attività culturali, ricreative, sportive

Superata l'emergenza Covid, sono stati nuovamente attivati il laboratorio teatrale per i detenuti comuni e protetti; il gruppo permanente di auto mutuo aiuto; la redazione del locale giornale intramurario che coinvolge detenuti comuni e protetti; il laboratorio per i problemi alcol-correlati; il doppio laboratorio *sex offender*.

#### 5.3.1 Biblioteche

Attualmente risultano aperte sia quella maschile (circa 6.000 pubblicazioni disponibili) che quella femminile (oltre 3.000 pubblicazioni disponibili). In entrambi i casi, un detenuto o una detenuta gestiscono quotidianamente il servizio prestiti e restituzione libri.

#### 5.3.2 Sport

L'istituto di Spini dispone al maschile sia di un campo da calcio a 5 all'aperto che di una doppia palestra. Delle due palestre, la più piccola è fornita di macchine, pesi e manubri e risulta destinata all'attività di *body building*; la principale svolge la funzione di secondo campo da calcio a 5 coperto, per tutto l'anno. Il campo da calcio esterno **finalmente dispone di una zona riparata dal sole** per il personale di Polizia dedito al controllo: nel dicembre 2022 è stato infatti posizionato un apposito prefabbricato.

#### 5.3.3 Religione

Il Cappellano dell'istituto fornisce un valido supporto non solo confessionale ma anche trattamentale: lo stesso organizza permessi collettivi nei luoghi religiosi e/o di contemplazione delle bellezze naturali. Celebra la messa e provvede anche ai bisogni minimi dei detenuti privi di mezzi di sostentamento con piccole donazioni di denaro. Questa attività attualmente è supportata da un seminarista e due suore Camilliane e da alcuni volontari che animano le celebrazioni religiose. Nel reparto

maschile è presente un locale destinato al culto musulmano **gestito in autonomia dalla popolazione detenuta di religione musulmana in quanto ancora non è stato individuato un sostituto del precedente ministro di culto**. L'istituto è altresì visitato dai rappresentanti della Chiesa Cristiana Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia e, inoltre, è ripresa anche la partecipazione dei Testimoni di Geova.

**Attività svolte dalla Diocesi di Trento nel 2022/2023**

Strumenti	Servizio	Frequenza
Cappellano	Ascolto, sostegno personale ed economico materiale. Celebrazione delle Messe festive	4 volte a settimana
	Animazione S. Messe (sia per il maschile che per il femminile)	3 S. Messe settimana
Liturgia e laboratori	Laboratorio dei presepi	Comuni: 3 incontri per un totale di ore 14
	Dialogo e condivisione	2 volte al mese (solo per il femminile)
	Laboratorio di canto per Natale	2 incontri
Servizio Caritas	Distribuzione vestiario e materiale per l'igiene personale	Ogni settimana
"Passi di prossimità in carcere"	Progetto di dialogo proposto da giovani universitari	6 incontri nelle sezioni maschili 6 incontri nelle sezioni femminili

Fonte Diocesi di Trento.

### 5.3.4 Sportelli informativi e gruppi di auto mutuo aiuto

Ad oggi risultano operativi i seguenti sportelli:

- **Unità di Strada di Trento:** gestito, dal 1° gennaio 2023, dalla Cooperativa Arianna a seguito della nuova procedura di affidamento del Comune di Trento. Segue detenuti e detenute dimittendi, su loro richiesta o anche su chiamata d'ufficio, al fine di prepararne la dimissione (sito web: <http://www.arianna.coop>).
- **Segretariato sociale:** gestito dall'Associazione provinciale aiuto sociale (APAS). Offre accompagnamento ai detenuti per il reinserimento sociale. Ogni mercoledì e ogni venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 (sito web: [www.apastrento.it](http://www.apastrento.it));

- 
- **Segretariato sociale Bolzano**: gestito dalla Caritas della Provincia di Bolzano con il servizio ODOS. Offre accompagnamento ai detenuti in precedenza residenti in provincia di Bolzano al fine del reinserimento sociale. Ogni martedì dalle ore 9.00 alle 11.15 (sito web: [www.caritas.bz.it](http://www.caritas.bz.it));
  - **Patronato**: gestito dall'Associazione provinciale aiuto sociale (APAS) in collaborazione con le ACLI Trentine. Offre supporto in merito alle pratiche di patronato. Ogni venerdì dalle ore 13.15 alle 15.15 (siti web: [www.apastrento.it](http://www.apastrento.it); [www.aclitrentine.it](http://www.aclitrentine.it));
  - **ATAS Cinformi**: gestito dall'Associazione trentina accoglienza stranieri (ATAS o.n.l.u.s) in collaborazione con CINFORMI. Offre consulenza sui temi dell'immigrazione e della regolarizzazione dell'utenza extracomunitaria. Ogni martedì dalle ore 9.00 alle 11.30 (siti web: [www.atas.tn.it](http://www.atas.tn.it); [www.cinformi.it](http://www.cinformi.it));
  - **CARITAS Sportello vestiario**: gestito dalla CARITAS diocesana Trento. Mette a disposizione dei detenuti indigenti vestiti e generi di conforto. Ogni venerdì dalle ore 13.00 alle 15.20 (sito web: [www.diocesitn.it/caritas/](http://www.diocesitn.it/caritas/));
  - **Giuristi dentro**: promosso da Fondazione Caritro, Ordine degli Avvocati di Trento, Ordine degli Avvocati di Rovereto, Spini di Gardolo, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, Associazione provinciale di Aiuto Sociale (APAS), Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Trentino-Alto Adige, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Associazione Ali Aperte. Offre assistenza ai detenuti per rendere più comprensibile il linguaggio giuridico. Ogni giovedì dalle ore 9.00 alle 11.15;
  - **Supporto ai familiari e progetto "La cura dei legami"**: l'attività di supporto ai familiari dei detenuti, gestita dall'Associazione provinciale aiuto sociale (APAS), si svolge presso il locale block house generalmente nella giornata di maggiore affluenza, ossia il sabato. Il progetto "La cura dei legami" - volto a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni della famiglia - è ripreso da gennaio 2023 e nel corso dell'anno è stato allestito anche uno specifico spazio per l'accoglienza dei figli dei detenuti presenti durante i colloqui. Ogni mercoledì dalle 13.15 alle 15.15.

## 6 PREVENZIONE CONDOTTE SUICIDARIE

Il suicidio è la causa più comune di morte nelle carceri, con una percentuale tra 15 e 18 volte più frequente nella popolazione detenuta rispetto a quella libera<sup>6</sup>. Fattori di rischio significativi comprendono precedenti tentativi di suicidio e/o pregressa ideazione suicidaria, patologie psichiatriche, abuso di sostanze, alti livelli di aggressività e impulsività, relazioni personali instabili e lo stress acuto connesso alla vicenda giudiziaria e all'esperienza di carcerazione. Nonostante la maggior parte di questi fattori sia presente anche nella popolazione libera, la loro frequenza in ambito carcerario è allarmante, soprattutto durante il primo mese di detenzione, che è considerato il periodo più critico.

Programmazione articolata su tre livelli:

PIANO NAZIONALE  
PIANO PROVINCIALE  
PIANO LOCALE

A livello nazionale, per affrontare questa drammatica situazione, è stato predisposto il “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti”, approvato dalla

Commissione salute il 26 luglio 2017, e adottato il 27 luglio 2017 dalla Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, a livello provinciale, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 545 del 19 aprile 2019, è stato approvato il relativo Piano provinciale. Tale Piano, evidenziando come la detenzione sia di per sé un fattore di rischio, richiama la necessità di

Il piano provinciale assume a riferimento un approccio orientato alla promozione del benessere e della salute dei lavoratori e dei detenuti.

adottare un approccio olistico e orientato alla promozione del benessere e della salute dei lavoratori e dei detenuti. Il terzo livello della programmazione, quello

Il Piano locale intende attivare una rete tra diversi attori per rilevare e segnalare tempestivamente le situazioni di criticità

locale, è entrato formalmente in vigore nei primi mesi del 2020 con la sottoscrizione da parte dell'APSS e della Casa circondariale di Spini di Gardolo del **Piano**

**locale di prevenzione delle condotte suicidarie.** Questo documento definisce le procedure organizzative integrate tra sistema penitenziario e sanitario per attivare e codificare una rete di attenzione la più possibile estesa e capillare, che consenta di **rilevare e segnalare tempestivamente eventuali segnali di disagio e sofferenza emotiva**, nonché di definire le modalità d'intervento più opportune con la collaborazione delle diverse aree. Di particolare rilievo è il ruolo assunto dalla riunione dello staff multidisciplinare svolta con cadenza settimanale a cui partecipano il Direttore dell'istituto, il Comandante della Polizia penitenziaria, l'area giuridico-pedagogica, psicologhe/i ex art. 80 o.p., personale sanitario, cappellano e coloro che, a diverso titolo, prendono parte al trattamento penitenziario

<sup>6</sup> V. Paradiso, *Il suicidio in carcere: cause del fenomeno strumenti di prevenzione* in Quaderni ISSP, 2011, n.8, p. 177.

dei detenuti e che possono concorrere alla gestione e prevenzione dei rischi per la salute. Si tratta della sede ideale in cui valutare e gestire il rischio suicidario attraverso l'identificazione dei fattori di rischio, con particolare attenzione al primo periodo di detenzione; la conoscenza della persona sotto tutti i profili, al fine di migliorare la qualità della vita intra-muraria; la predisposizione del piano di presa in carico, declinato in interventi sinergici e condivisi tra le varie aree (sicurezza, educativa e sanitaria).

Su questo tema, nel corso del 2022, l'Osservatorio provinciale sanità penitenziaria si è riunito per analizzare i dati relativi al monitoraggio del Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie relativi al primo semestre 2022. Rimane però **ancora da attuare l'informatizzazione dei processi**, con particolare riguardo alla scheda di primo ingresso e la **creazione di adeguati archivi informatici indispensabili per un efficiente ed efficace monitoraggio**, così come indicato dal paragrafo 7 del Piano locale.

Nel corso del 2022 la PAT, in accordo con la direzione della C.C., ha realizzato due *focus group*, il primo con alcuni agenti di Polizia penitenziaria ed il secondo con un gruppo di detenuti, entrambi finalizzati alla rilevazione delle proposte per migliorare la qualità di vita in carcere. Le principali proposte evidenziate dal *focus group* con i detenuti riguardano i criteri di assegnazione delle celle, che dovrebbero tenere in considerazione il disagio psichico e i comportamenti suicidari di alcuni detenuti; la richiesta di maggiori opportunità lavorative e di socializzazione, la maggiore pratica sportiva e il potenziamento della presenza di associazioni in carcere. Il *focus group* con la Polizia penitenziaria ha evidenziato l'incremento del personale per ridurre il lavoro straordinario, la riduzione del numero di detenuti, l'aumento dell'offerta di attività lavorative, la realizzazione di sportelli presso ogni sezione, con la presenza di educatori, psichiatri e assistenti sociali.

Le proposte dei due *focus group* saranno utili per integrare, con la parte relativa alla salute e al benessere generale, il Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie.

L'importanza delle attività programmate e di quelle previste nel Piano locale è purtroppo supportata anche dai recenti dati nazionali e locali relativi agli eventi

Il problema suicidi rimane prioritario. Nel 2022 nelle carceri italiane si sono registrati 84 suicidi. Presso la CC di Spini si sono registrati 75 atti di autolesionismo

critici. Infatti, nell'anno 2022, nelle carceri italiane si sono registrati ben **84 suicidi**. Un dato, quello dei suicidi, che negli ultimi anni è tornato a salire nonostante il significativo calo della popolazione detenuta e che rappresenta in termini

assoluti il valore più alto dal 1992 (vedi paragrafo 3.2.2.). A livello locale si sono invece registrati 75 atti di autolesionismo (a cui si aggiungono 12 tentativi di suicidio). Una possibile concausa di questo significativo aumento può essere individuata nel fatto che dallo scorso anno rientrano tra gli eventi critici da segnalare anche quelli che il personale di Polizia penitenziaria riscontra all'ingresso

in istituto (es: ove si rilevino lividi o altri traumi sul corpo della persona detenuta). Sembra però che questo dato non sia in grado di spiegare da solo la crescita significativa degli eventi critici rilevati: tale aumento si deve verosimilmente imputare primariamente alle difficilissime condizioni di vita che le persone detenute si sono trovate ad affrontare durante il periodo della pandemia e che hanno certamente contribuito in maniera significativa ad aggravare il disagio psichico che già ordinariamente contraddistingue lo stato detentivo.

## 7 ULEPE DI TRENTO

Di seguito è riportata una breve sintesi delle principali attività svolte dall'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Trento, così come descritte in una specifica nota dello stesso Ufficio. Come si osserva dai dati di seguito riportati, allo stato

Le attività di osservazione funzionali alla concessione di misure alternative sono pari al 13,9% di cui il 7% osservazioni in detenzione

attuale, l'ULEPE di Trento orienta la propria attività istituzionale per circa il 90% sulle misure concesse dallo stato di "libertà" con riferimento specifico alla c.d.

messa alla prova per adulti (MAP) e alle misure alternative concesse ai c.d. liberi sospesi. In particolare, la percentuale dei procedimenti relativi alla sospensione del procedimento con messa alla prova ammontano al 59,5% (1.500 procedimenti) dell'attività complessiva, mentre le osservazioni funzionali alla concessione di misure alternative ammontano al 13,9% dell'attività complessiva, di cui la percentuale delle osservazioni dalla libertà funzionali all'accesso alle misure alternative per i liberi sospesi ammonta al 6,9% (175 procedimenti), mentre le osservazioni in detenzione rappresentano invece il 7% (191 procedimenti). A tal proposito, **nell'ottobre 2022, è stato rinnovato il protocollo operativo con la Casa circondariale**, condiviso con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che sostanzialmente conferma i contenuti del precedente protocollo e definisce una prassi maggiormente dettagliata relativamente alla collaborazione per i dimittendi. In particolare, lo strumento consente di contenere il numero di detenuti effettivamente in carico all'ufficio, ma, contestualmente, di assicurarne l'effettiva osservazione, riservando alla restante popolazione detenuta percorsi di osservazione interna all'istituto. I dati di seguito riportati, se confrontati con quelli degli anni precedenti, evidenziano un nuovo aumento del numero dei procedimenti +24% rispetto all'anno 2021 (n. procedimenti 2.392).


### Procedimenti suddivisi per tipologia riferiti all'anno 2022

Tipo procedimento	Procedimenti
Indagini per la messa alla prova e aggiornamento	903 (35,8%)
Messa alla prova (esecuzione)	597 (23,7%)
Osservazioni dalla libertà e aggiornamento (per misura alternativa)	175 (6,9%)
Affidamento in prova al servizio sociale	310 (12,3%)
Detenzione domiciliare	124 (4,9%)
Osservazione e aggiornamento detenuti	191 (7,6%)
Altri tipi di indagine	224 (8,9%)
<b>Totale procedimenti</b>	<b>2.524</b>

Fonte: ULEPE di Trento

Come si evidenzia nel grafico sottostante, circa il 60% dei procedimenti riguarda la messa alla prova per gli adulti.

**PROCEDIMENTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA RIFERITI ALL'ANNO 2022**



**7.1 Misure alternative dalla libertà e dallo stato detentivo**

L'attività degli assistenti sociali dell'ULEPE riguarda, come chiarito, sia i cc.dd. liberi sospesi - cioè i condannati con pena contenuta nel limite di anni 4 che fanno accesso dalla libertà *ex art. 656 comma 5 c.p.p.* ad una misura alternativa - sia coloro che, condannati, risultino in esecuzione di pena presso una struttura detentiva, sempre che gli stessi abbiano un collegamento con il territorio. Le tabelle sottostanti danno rispettivamente conto del numero di persone sottoposte a misura alternativa seguite dall'ULEPE distinguendole sulla base della modalità di accesso al beneficio e della tipologia di misura.

**Misure alternative dalla libertà**

Misure dalla libertà	Procedimenti
Affidamento alla detenzione domiciliare o arresti domiciliari	15
Affidamento in casi particolari alla det. domiciliare o arresti domiciliari (art. 47 <i>quater</i> )	3
Affidamento in casi particolari alla detenzione domiciliare o arresti domiciliari	4
Affidamento in casi particolari	19
Affidamento in prova al servizio sociale	213
Affidamento provvisorio al servizio sociale	4
Detenzione domiciliare	81
Detenzione domiciliare provvisoria	1
Detenzione domiciliare provvisoria <i>ex art. 656 c.p.p.</i>	2
<b>Totale</b>	<b>342</b>

Fonte: ULEPE di Trento.

Per quanto riguarda le tipologie di misure alternative concesse dalla libertà, **l'affidamento in prova al servizio sociale risulta la misura più concessa con una percentuale del 62%** rispetto al totale delle misure alternative, tra quelle in carico all'ULEPE di Trento.

#### Misure alternative dalla detenzione

Misure dalla detenzione	Procedimenti
Affidamento in prova in casi particolari	10
Affidamento in prova ordinario	29
Affidamento provvisorio al servizio sociale	8
Detenzione domiciliare	40
Detenzione domiciliare provvisoria	9
Semilibertà	4
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Fonte: ULEPE di Trento. \*) di cui 10 ai sensi dell'art.1 del d.l. n. 199/2010 e 1 ai sensi dell'art 123 del d.l. n. 18/2020

Con riguardo ai procedimenti seguiti dalla detenzione, le misure alternative in carico sono state **100**, di cui **11** ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 199/2010 (esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) e **1** ai sensi dell'art. 123 del d.l. n. 18/2020 (disposizioni in materia di detenzione domiciliare). **Dalla tabella si osserva che il 47% delle misure è rappresentato dall'affidamento in prova, il 49% dalla detenzione domiciliare e dall'esecuzione della pena presso il domicilio nelle sue diverse forme (l. 199/2010 e l. 123/2020).**

Dal raffronto delle due ultime tabelle, possiamo dunque dedurre che, a fronte di una differenza minima tra osservazioni di liberi sospesi e osservazioni di persone detenute, le misure concesse dalla Magistratura di sorveglianza e in capo all'ULEPE di Trento segnano un'evidente maggioranza di misure alternative concesse dalla libertà: a fronte di 342 concessioni dalla libertà, si registrano solo 100 misure concesse dallo stato detentivo, rappresentando la percentuale di queste ultime sul totale delle misure concesse solo il 22,6%.

## 8 MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

### 8.1 Tribunale di Sorveglianza

Si riporta l'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

#### Principali procedimenti aggregati per tipologia

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
S90	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
RIAB	47	105	152	88	22	0	3	1	0	0	0	0	38
RINVIO	7	20	27	4	12	0	1	0	0	1	1	0	8
REAP	10	56	66	18	21	7	3	1	0	0	0	0	16
MA	442	826	1268	359	114	86	221	2	0	5	9	3	469
Altro	1	17	18	5	6	0	1	0	0	0	1	0	5
Altro2	46	125	171	72	2	41	10	1	1	0	0	0	44

Fonte: Tribunale di Sorveglianza di Trento.

Nota: **S90**: sospensione esecuzione pena; **RIAB**: riabilitazione; **RINVIO**: differimento pena facoltativo e obbligatorio. In grigio tutte le ipotesi di reclamo; **REAP**: reclamo avverso decisione permesso, espulsione, scomputo periodo licenza, liberazione anticipata, ammissione al patrocinio a spese dello stato; **MA**: ricorso avverso diniego di affidamento al servizio sociale, affidamento art. 47 *quater* o.p. cessazione detenzione domiciliare, esecuzione presso domicilio, revoca esecuzione presso domicilio, revoca arresti domiciliari, semilibertà; **Altro**: ricorso avverso conversione sanzione sostitutiva in pena detentiva, differimento facoltativo della sanzione sostitutiva per grave infermità; **Altro2**: ricorso per ammissione patrocinio a spese dello stato e liquidazione onorario difensore.

## Misure alternative e ricorso avverso diniego esecuzione della pena presso il domicilio

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/INNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Affidamento al Servizio Sociale	180	288	<b>468</b>	162	74	15	39	0	0	2	2	1	173
Affidamento art. 47 <i>quater</i> o.p.	2	2	<b>4</b>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	21	30	<b>51</b>	19	4	9	3	0	0	0	2	0	14
Detenzione domiciliare art. 47 <i>ter</i> o.p.	14	22	<b>36</b>	8	5	3	8	0	0	0	1	0	11
Detenzione domiciliare art. 47 <i>ter</i> c.1 <i>bis</i>	143	236	<b>379</b>	60	23	45	98	2	0	2	0	1	148
Detenzione domiciliare per ultrasessantenni	0	1	<b>1</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Detenzione domiciliare speciale	0	1	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Semilibertà	44	66	<b>110</b>	6	3	13	53	0	0	0	1	1	33

## Differimenti pena facoltativi e obbligatori

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/INNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva (ricorso)	13	21	<b>34</b>	4	0	1	15	0	0	0	0	0	14
Differimento pena facoltativo grave infermità	2	3	<b>5</b>	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/INP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Differimento pena facoltativo maternità	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare (det. dom. ex art 47 ter c. 1 ter op)	2	4	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Differimento pena obbligatorio nei confronti di donna incinta	1	6	7	0	3	0	1	0	0	0	0	0	3
Differimento pena obbligatorio per madre infante di età inferiore ad anni uno	1	5	6	1	3	0	0	0	0	1	0	0	1
Differimento pena obbligatorio per persona affetta da malattia	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Tribunale di Sorveglianza di Trento.

## Cessazione e revoca misure alternative

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 <i>ter</i> c.1 <i>bis</i>	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca affidamento in casi particolari	1	7	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Revoca affidamento in prova all'UEPE	1	10	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Revoca arresti domiciliari	0	5	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Revoca detenzione domiciliare	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Revoca detenzione domiciliare art. 47 <i>ter</i> c.1 <i>bis</i>	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	4	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Revoca liberazione anticipata	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Revoca sanzione sostitutiva (artt. 72-66 L.689/91)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Fonte: Tribunale di Sorveglianza di Trento.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sono stati presentati:

- n. 13 reclami avverso rigetto di permesso premio, di cui 4 accolti;
- n. 11 opposizioni ad espulsione, di cui nessuna accolta;
- n. 5 reclami avverso rigetto L.199/2010, di cui 4 accolti.

## 8.2 Ufficio di Sorveglianza

A seguire si riportano alcune tabelle riepilogative dell'attività dell'Ufficio di sorveglianza, relativamente alla posizione giuridica "detenuto" per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

### Procedimenti aggregati per tipologia

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/INP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
SSMSPP	24	31	55	8	3	0	8	1	0	0	3	3	29
MA	11	238	249	103	64	20	8	1	2	0	19	14	18
LA	95	462	557	320	51	10	11	3	0	70	0	1	91
INTRA	32	816	848	655	120	10	31	3	1	3	4	1	20
ESS	12	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9
EMS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EMA	31	31	62	0	0	0	0	0	1	0	0	42	19
DifPEN	0	13	13	3	4	2	0	0	0	0	1	0	3
Altro	5	103	42	14	2	8	0	2	1	0	1	2	12
Altro2	16	37	119	86	8	1	2	1	1	2	0	4	14
<b>TOTALE</b>	<b>228</b>	<b>1732</b>	<b>1960</b>	<b>1189</b>	<b>252</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>75</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	<b>216</b>

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nota: **SSMSPP**: misure di sicurezza, libertà controllata e remissione del debito; **MA**: concessione provvisoria misure alternative alla detenzione, modifiche, autorizzazioni, diffide, sospensioni; **LA**: liberazione anticipata; **INTRA**: lavoro esterno, approvazione programma trattamentale, corrispondenza telefonica, espulsione a titolo sanzione alternativa, permesso, reclami, revoche rogatorie; **ESS**: libertà controllata; **EMS**: esecuzione misure sicurezza; **EMA**: esecuzione misure alternative; **DifPEN**: differimento provvisorio esecuzione pena facoltativo, obbligatorio e nella forma della detenzione domiciliare; **Altro**: istanze generiche, istanze di Grazia, conversione pena pecuniaria, rateizzazione; **Altro2**: ammissione e liquidazione patrocino a spese dello Stato

## Dettaglio dei principali procedimenti

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Accertamento pericolosità sociale	6	11	17	2	0	0	1	0	0	0	0	1	13
Riesame pericolosità sociale art 208 c.p	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ammissione provvisoria a detenzione domiciliare	3	33	36	4	13	7	3	0	0	0	4	0	5
Ammissione provvisoria a Semilibertà	0	5	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Ammissione provvisoria ad Affidamento in prova al Servizio Sociale - art. 47 o.p.	3	30	33	4	21	0	1	1	1	0	0	0	5
Ammissione provvisoria ad affidamento terapeutico ex art. 94 c. 2 DPR 309/90	0	14	14	4	6	1	0	0	0	0	0	0	3
Ammissione lavoro esterno art. 21 o.p.	0	23	23	19	3	0	1	0	0	0	0	0	0
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	2	37	39	9	11	11	1	0	1	0	1	0	5
Licenza per semilibertà art. 52 o.p. - licenza trattamentale	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Liberazione anticipata	95	461	556	319	51	10	11	3	0	70	0	1	91
Approvazione Programma trattamentale	0	123	123	121	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Espulsione straniero a titolo di sanzione alternativa (art. 16 c. 5 d.l. 286/1998 e s.m.)	22	40	62	13	16	1	20	2	0	0	0	0	10
Permesso necessità art. 30 o.p.	1	12	13	3	9	0	1	0	0	0	0	0	0
Permesso premio art. 30 ter o.p.	5	148	153	48	83	6	8	0	0	3	0	0	5
Ratifica ricovero in ospedale civile o luogo esterno di cura	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca lavoro esterno	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rems	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ricovero in Ospedale civile o luogo esterno di cura	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visite specialistiche in luogo esterno di cura	1	390	391	388	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Ratifica visita specialistica in luogo esterno di cura	0	34	34	30	0	0	0	1	0	0	3	0	0
Affidamento in prova al Servizio Sociale m.p.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Affidamento provvisorio servizio sociale ex art. 94 DPR 309/90 m.p.	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Arresti domiciliari	17	23	40	0	0	0	0	0	0	0	0	28	12

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Detenzione domiciliare provvisoria	9	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4
Semilibertà m.p.	0	5	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Differimento pena facoltativo art. 684 c.p.p.	0	4	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nota: **m.p.**: modifica prescrizioni.

### Reclami

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Reclamo avverso provvedimenti disciplinari (art. 35 bis – art.69 c.6 lett. a)	2	10	12	0	8	3	0	0	0	0	0	0	1
Reclamo per inosservanza disposizioni da cui derivi pregiudizio all'esercizio dei diritti (art. 35 bis – art.69 c.6 lett. b)	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Riduzione pena da espiare/risarcimento del danno (art. 35 ter O.P.)	15	13	28	9	3	0	1	1	0	2	0	0	12

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

L'attività di colloqui è ripresa, seppur ancora con numeri molto lontani da quelli che l'avevano contraddistinta prima della pandemia. In particolare un Magistrato ha incontrato a colloquio, in parte in presenza e in parte da remoto, un totale di 13 detenuti; l'altro Magistrato, 7 detenuti e un certo numero di detenute in occasione di una visita in sezione. La Presidente del Tribunale ha sempre partecipato alle visite istituzionali in istituto.

## 9 LA PAT E IL REINSERIMENTO SOCIALE

Di seguito si riportano le principali attività svolte dalla Provincia autonoma di Trento, dall'UMSe Sviluppo rete dei servizi e dal 1° gennaio 2023 dal Servizio politiche sociali (a far data dal 1° gennaio 2023 al Servizio politiche sociali sono state affidate le competenze in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale in precedenza affidate all'UMSe Sviluppo rete dei servizi) e dall'Agenzia del lavoro, nell'ambito del reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.

### 9.1 Protocollo “Per il reinserimento sociale”



In ottemperanza alla norma di attuazione dello Statuto per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (DPR 28 marzo 1975 n. 474 e s.m.), che all'art. 4 bis prevede che il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti

e degli internati negli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano sia assicurato attraverso l'azione integrata delle Province autonome medesime e dello Stato, nel 2020 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Provincia autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol). Il Protocollo d'intesa intende realizzare un'azione integrata fra i soggetti firmatari, nella consapevolezza che i temi individuati non riguardano solo

Il protocollo coinvolge nella governance  
14 dirigenti e 32 funzionari nella  
programmazione

l'Amministrazione della giustizia, ma interessano anche il territorio con le sue istituzioni pubbliche, il settore privato, il terzo settore e più in generale la comunità

locale. In attuazione al Protocollo, nel luglio 2021 è stata costituita la Commissione Tecnica, con funzioni di *governance*, composta da **14 dirigenti** delle articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia e delle strutture provinciali competenti nelle materie trattate dal protocollo; inoltre sono stati **attivati i Gruppi Tecnici Operativi (GTO)**, nelle seguenti aree tematiche: a) reinserimento sociale, legami familiari e cultura; b) lavoro; c) salute; d) minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile; e) giustizia riparativa e mediazione penale. Fino ad oggi, i cinque GTO, che coinvolgono complessivamente **32 funzionari** in servizio presso le articolazioni territoriali del

Ministero della Giustizia e della Provincia autonoma di Trento, hanno raggiunto differenti risultati in ragione della diversa complessità dei programmi d'azione, della necessità di attivare specifiche procedure di co-programmazione per coinvolgere anche gli Enti del terzo settore ed infine della necessità di contemperare l'attività dei gruppi con l'attività istituzionale ordinaria. Il GTO "Giustizia riparativa e mediazione penale", nei primi mesi del 2022, ha proposto alla Commissione tecnica, che poi ha approvato, un primo programma d'azione. Analogamente il GTO "Lavoro" ha elaborato un programma d'azione per la realizzazione di uno sportello informativo e di connessione fra i detenuti della Casa circondariale di Trento e i Servizi per la ricerca attiva del lavoro offerti da Agenzia del Lavoro e la Rete degli Enti Accreditati. Altri gruppi sono ancora in fase di elaborazione dei programmi. Il GTO "Reinserimento sociale, legami familiari e cultura", invece, nei primi mesi del 2023, ha concluso la procedura di co-programmazione, svolta in osservanza della disciplina dell'istituto della co-programmazione così come definito nell'art. 55 del Codice del Terzo Settore e delle Linee guida provinciali in materia di co-programmazione di interventi socio-assistenziali di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020. Al termine di questo percorso, con la determinazione n. 3251 del 30 marzo 2023 adottata dal Servizio politiche sociali, è stata approvata la relazione conclusiva del procedimento di co-programmazione che, a partire dal documento finale approvato dal GTO e dal Tavolo di co-programmazione, riporta gli esiti principali della co-programmazione ed in particolare gli obiettivi generali individuati, quelli specifici e le relative proposte d'intervento.

In sintesi, per l'ambito del "processo" (funzionamento della filiera dei servizi), le principali proposte riguardano: la **creazione di una piattaforma – banca dati online** dove la Casa circondariale possa segnalare alla rete dei servizi le diverse tipologie di persone detenute (definitivi regolari, detenuti definitivi irregolari, detenuti dimittendi) sulle quali poter attivare possibili percorsi di reinserimento; **l'informatizzazione delle diverse richieste dei detenuti** attraverso l'installazione presso le diverse sezioni detentive di appositi *totem* informativi gestiti da uno specifico software che consenta l'invio delle richieste ad un elenco predefinito di destinatari, ne tenga traccia, archivi le eventuali risposte, consenta se del caso anche la comunicazione in modalità videoconferenza, permetta di acquisire la firma autografa del detenuto per la presentazione delle diverse pratiche da lui richieste, ecc.; la **costituzione un team multidisciplinare** (composto da tutti i soggetti della rete compresa l'area scolastica del carcere) per la definizione del processo di presa in carico e l'individuazione del **Case Manager**; la strutturazione di un **gruppo di coordinamento della rete** utile ad analizzare periodicamente la situazione; il **rafforzamento del collegamento del carcere con i servizi socio-assistenziali territoriali** affiancando all'area educativa almeno un assistente sociale del territorio o del Terzo settore; il potenziamento degli interventi socio-assistenziali per le persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale; l'attivazione di

percorsi per **potenziare la disponibilità di alloggi** destinati all’inserimento sociale delle persone in esecuzione penale; **l’aumento della capacità/modalità di erogazione degli sportelli informativi; lo sviluppo di procedure e strumenti per la gestione delle emergenze** ed in particolare per la gestione delle dimissioni non programmate. Per l’ambito della “programmazione condivisa”: il **mantenimento della co-programmazione** come strumento di lavoro; **l’organizzazione di momenti di formazione** aperti a tutti gli operatori della rete (professionisti, volontari e peer supporter). Per l’ambito delle “Rete”: l’individuazione dei referenti all’interno delle reti dei **sogetti con funzione di coordinamento e gestione delle relazioni**, l’organizzazione di azioni di *team building* trasversale e di supervisione. Per l’ambito delle “Risorse”: il **potenziamento del reclutamento del personale**.

L’Amministrazione precedente potrà tenere conto degli esiti del procedimento di co-programmazione nell’assunzione delle successive e distinte decisioni in merito alle procedure di sostegno e affidamento/finanziamento, anche attraverso procedure partecipate come la co-progettazione, relative all’inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale, per la revisione progettuale delle iniziative in corso, nonché nell’aggiornamento dei propri strumenti di programmazione e di pianificazione generali e di settore. In particolare, rispetto a questi ultimi strumenti il procedimento di co-programmazione costituisce anche la base di partenza, per la parte relativa al reinserimento sociale, per la definizione del **Piano triennale d’azione** previsto dall’Accordo della Conferenza unificata del 28 aprile 2022 sul documento recante “*Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale*”.

## 9.2 Servizio “Seminare oggi per raccogliere domani 2”

Il progetto/servizio “Seminare oggi per raccogliere domani 2”, cofinanziato dalla Cassa delle Ammende, ripropone i tirocini di inclusione sociale e i tirocini formativi e di orientamento rivolti alle persone in esecuzione penale sulla falsariga di quanto realizzato con il progetto/servizio “Seminare oggi per raccogliere domani”. In particolare, il progetto/servizio intende realizzare una serie di attività per l’inserimento sociale e lavorativo nel settore della manutenzione del verde, dell’orticoltura biologica, della frutticoltura biologica, coinvolgendo i ristretti prossimi al fine pena. Analoga progettualità, attraverso i tirocini di inclusione sociale e di formazione lavoro, è riproposta anche per le persone in esecuzione penale esterna e i giovani adulti, questi ultimi in carico all’Ufficio Servizio sociale minorenni, impiegati in attività di tirocinio esterne al carcere. Gli interventi previsti nel servizio



sono stati programmati in partenariato con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna e il Centro per la Giustizia Minorile. Il servizio è stato attivato il 1° agosto 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025. Complessivamente è previsto il coinvolgimento di **112 persone** di cui **66 detenuti**, **16 persone in carico all'USSM** e **30 persone in carico all'ULEPE di Trento**.

### 9.3 Servizi e attività

Di seguito si fornisce un quadro dei servizi socio-assistenziali affidati prima dall'UMSe Sviluppo rete dei servizi e poi dal Servizio politiche sociali agli enti del terzo settore, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, nonché delle iniziative a carattere socializzante rivolte ai detenuti e finanziate dall'UMSe Sviluppo rete dei servizi.

#### 9.3.1 APAS – Associazione Provinciale Aiuto Sociale

L'Associazione eroga il servizio "Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale" a sostegno delle persone che si trovano in una situazione di disagio

APAS sostiene le persone che si trovano in una situazione di disagio connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale

per motivi personali, familiari, socio-culturali connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale o alla scarcerazione. In particolare, il servizio è rivolto ai detenuti della Casa circondariale di Spini di Gardolo, ai detenuti della Provincia autonoma di Trento, ristretti in istituti di pena fuori provincia, nonché ai loro familiari, ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione residenti nella Provincia di Trento o domiciliati presso Enti o strutture provinciali, ai dimessi dal carcere residenti nella Provincia di Trento ed ai loro familiari.

In questo ambito, APAS collabora proficuamente con la Direzione e con il personale dipendente e volontario che opera presso la Casa circondariale di Trento al fine di portare adeguato aiuto ai detenuti e fungere da naturale mediatore tra l'istituto carcerario e la società civile. Un impegno che si estrinseca in alcuni accessi settimanali in carcere al fine di favorire la conoscenza delle persone detenute, che spesso chiedono ad APAS un supporto per poter accedere ad una misura alternativa alla detenzione o a fine pena (opportunità alloggiativa o lavorativa).

Il servizio erogato dall'APAS prevede un'attività di **segretariato sociale e accoglienza** per tutti coloro che richiedono aiuto per superare una problematica con la giustizia. Il segretariato sociale è esteso anche ai familiari, poiché anch'essi possono necessitare di un sostegno e di comprendere come comportarsi durante l'iter giudiziario di un proprio congiunto. La famiglia rappresenta spesso un punto

di riferimento per la persona detenuta sia in occasione dei colloqui settimanali presso la Casa circondariale di Trento, sia per programmare un'eventuale misura alternativa alla detenzione e per dare piena attuazione al difficile processo di recupero sociale a pena espiata. Accanto all'attività di segretariato è prevista anche l'accoglienza che comprende molte attività professionali e di volontariato organizzate e gestite dall'associazione in maniera puntuale nei confronti dei singoli utenti come: aiuto allo studio, supporto nell'apprendimento dell'italiano e accompagnamento nell'espletamento di pratiche burocratiche (rinnovo documenti, scelta del medico di base, ecc.). In particolare per l'attività di segretariato l'APAS

SEGRETIARIATO E  
ACCOGLIENZA

194

PERSONE

ha attivato uno sportello presso la sede dell'associazione e uno sportello all'interno della Casa circondariale, quest'ultimo organizzato su diverse attività (colloqui con i detenuti, supporto per le materie di competenza del patronato, supporto ai familiari dei detenuti, ecc.).

La relazione relativa alle attività svolte dall'APAS per l'anno 2022 evidenzia che **hanno usufruito delle attività di segretariato e accoglienza 194 persone di cui 14 donne**. Inoltre, delle persone che hanno usufruito di questo servizio, 155 (pari a circa l'80%) erano nuovi contatti, mentre 141 (pari a circa il 72%) erano detenuti al momento della richiesta di aiuto. Rispetto al passato, dove il gruppo di età dai 40 ai 65 anni costituiva la fascia più rappresentativa, si conferma il progressivo aumento della presenza di utenti giovani, nella fascia dai 18 ai 39 anni. Inoltre, nel corso degli anni, è aumentata l'incidenza del disagio multifattoriale nei soggetti presi in carico.

ACCOGLIENZA  
ABITATIVA

13

PERSONE

La medesima associazione eroga un **servizio di accoglienza abitativa temporanea** ai soggetti che necessitano di un domicilio per espiare una condanna in misura alternativa alla detenzione. Il progetto di ospitalità va quindi ad integrare il percorso di sostegno e di recupero sociale, organizzato congiuntamente con i servizi sociali del territorio, al fine di

agevolare il reinserimento della persona detenuta che normalmente deve disporre di un'occupazione per far fronte alle spese di gestione dell'alloggio. La relazione sulle attività svolte dall'APAS di data 31 maggio 2023 evidenzia che, negli otto posti letto a disposizione dell'associazione, nel 2022 **sono state accolte 13 persone**.

LABORATORIO PER  
L'ACQUISIZIONE DEI  
PRE-REQUISITI  
LAVORATIVI

20

PERSONE

L'APAS gestisce anche un **laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti** lavorativi con lo scopo di trasmettere al tirocinante quelle competenze tecniche, relazionali e trasversali atte ad agevolarne le scelte professionali e, quindi, l'inserimento lavorativo sul territorio provinciale. Vi possono accedere detenuti che fruiscono di permessi premio (art. 30 ter o.p.), del lavoro all'esterno (art. 21 o.p.), persone in

misura alternativa ed ex detenuti. Conclusa positivamente una prima esperienza, che nella prassi ha una durata media di 4 mesi, l'equipe degli operatori o l'ULEPE,

d'intesa con l'APAS, a seconda della posizione giuridica, valuta l'eventuale passaggio presso le Cooperative sociali del territorio e sostiene l'utente nella ricerca di un impiego sul libero mercato. La relazione relativa alle attività svolte dall'APAS evidenzia che nel 2022 sono state **accolte 20 persone**, di cui 3 in detenzione domiciliare, 4 dimesse dal carcere, 2 in affidamento in prova al servizio sociale dell'ULEPE e 11 detenute. Su 20 persone, 15 hanno partecipato attivamente ad un tirocinio della durata media di 370 ore. La frequenza complessiva delle persone accolte è stata di 1.059 giornate di presenza per un numero complessivo di circa 6.302 ore di attività.

L'APAS, infine, gestisce - in stretta collaborazione con l'Ufficio locale esecuzione penale esterna (ULEPE) di Trento - lo "**Sportello Diritti**", ubicato presso l'ULEPE, aperto dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, che si rivolge a soggetti in esecuzione penale esterna e ai loro familiari, agli avvocati e ai cittadini, con finalità di informazione e consulenza sociale su tematiche e questioni inerenti le misure alternative alla detenzione e sul beneficio della sospensione del processo penale con contestuale messa alla prova, istituto introdotto dalla Legge n. 67/2014. I dati sull'attività svolta nel 2022 evidenziano **530 interventi**. Su sollecitazione della Garante, il Servizio politiche sociali, nell'ottica di rafforzare il collegamento del carcere con il territorio e promuovere così percorsi di inclusione socio-lavorativa, con la Determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. 7138 del 30 giugno 2023, ha approvato la procedura di revisione della convenzione con l'APAS potenziando il servizio con l'impiego di un assistente sociale per ulteriori 24 ore settimanali.

### 9.3.2 Cooperativa Kaleidoscopio

Come anticipato nei precedenti paragrafi, la cooperativa (di tipo A) che eroga il servizio "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della Casa circondariale di Spini di Gardolo" nel 2022 ha fornito una risposta al bisogno formativo/lavorativo di **96 detenuti con una media per ciascun detenuto di 182 ore di formazione**, attraverso tirocini della durata di tre mesi, per 15 ore settimanali. Si tratta di uno spazio in cui realizzare semplici lavorazioni conto terzi con modalità personalizzabili in base alle caratteristiche dei frequentanti.

### 9.3.3 Altre attività trattamentali

Nel corso del 2022 l'UMSe Sviluppo rete dei servizi ha finanziato lo svolgimento di due laboratori teatrali, uno per i detenuti comuni e uno per i protetti. Nel giugno 2022 sono stati invece realizzati due *focus group* (vedi 6), il primo con alcuni agenti di Polizia penitenziaria ed il secondo con un gruppo di detenuti, entrambi finalizzati alla rilevazione delle proposte per migliorare la qualità di vita in carcere, utili per procedere all'integrazione del Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie, nella parte relativa alla salute e al benessere generale.

## 9.4 Interventi di politica del lavoro

L’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento può finanziare, nell’ambito dell’Intervento 3.3.C. (ex Intervento 18) del “Documento degli interventi di politica del lavoro”<sup>7</sup>, progetti individualizzati di inserimento lavorativo per persone con disabilità o svantaggio, attraverso appositi titoli d’acquisto (*voucher*). Tra le persone “svantaggiate”, individuate da questo Intervento, rientrano anche i detenuti, gli internati e coloro che sono ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno e, dal febbraio del 2020, anche gli *ex* detenuti, *ex* internati ed *ex* sottoposti a regime alternativo alla detenzione, per i quali lo stato detentivo o di restrizione della libertà sia cessato da non oltre 24 mesi. Tali progetti prevedono, a favore del lavoratore, l’erogazione di servizi da parte del datore di lavoro, atti a favorire la crescita personale, sociale e professionale. È finanziata, infatti, l’attuazione di progetti individualizzati che prevedono un insieme di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto, svolte in costanza di rapporto di lavoro, da parte di un *tutor* e di un responsabile sociale. Tramite l’Intervento 18 e 3.3.C., nel periodo 2012-2022, sono stati finanziati **306 nuovi progetti** rivolti sia a detenuti e internati nella Casa circondariale di Spini, sia a persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno. Nel periodo oggetto di analisi (2012-2022), **presso le cooperative operanti all’interno della Casa circondariale di Spini hanno trovato occupazione 245 persone**. Sono invece **61 le persone che, ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno, sono state assunte** da sette cooperative/impresе sociali presenti prevalentemente nella Valle dell’Adige, in particolare nel comune di Trento. Nel 2022 è stato assunto 1 *ex* detenuto, *ex* internato ed *ex* sottoposto a regime alternativo alla detenzione, per il quale lo stato detentivo o di restrizione della libertà è cessato da non oltre 24 mesi. Nel 2022 l’Intervento 3.3.C. ha sostenuto 45 persone, di cui 23 nuovi ingressi e 22 “prosecuzioni”.

# 45

PERSONE CON  
L'INTERVENTO 3.3.C


<sup>7</sup> È un intervento che nasce circa 20 anni fa in Agenzia del lavoro dall’esigenza di sostenere l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in imprese che avessero come scopo primario l’inserimento lavorativo - qualificato e stabile - di soggetti svantaggiati. Le cooperative B e altri soggetti che rispondono a determinati requisiti devono presentare il loro piano di impresa (a preventivo e consuntivo) con un piano anche di attività produttive (per il pubblico o per clienti privati) e di inserimenti lavorativi che intendono realizzare. In base alla valutazione di Adl le persone svantaggiate con i necessari requisiti ricevono un Voucher per progetti individualizzati di inserimento lavorativo per l’erogazione di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto svolte in costanza di rapporto di lavoro da parte dei soggetti accreditati (variabile in base al tempo determinato o indeterminato dell’impiego, al part-time ed alle categorie svantaggiate di appartenenza) da parte delle figure di supporto in cooperativa/impresa sociale: tutor e Responsabile Sociale. Il target sono le persone svantaggiate così come individuate dalla Legge n. 381/1991, cui si aggiungono le persone segnalate dai servizi sociali provinciali (comunali) e gli *ex* detenuti, *ex* internati ed *ex* sottoposti a regime alternativo alla detenzione (fine pena da non oltre 24 mesi). Quindi l’Intervento apre e amplia quanto previsto dalla Legge n. 381/91.

### Inserimenti lavorativi

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
n. inserimenti lavorativi	23	24	19	23	40	31	30	28	30	35	23

Fonte: Agenzia del lavoro. I dati si riferiscono agli inserimenti lavorativi iniziati nell'anno indicato e finanziati attraverso l'Intervento 18 e dal 2020 con l'Intervento 3.3.C.

### Andamento dei nuovi inserimenti lavorativi su base annua



## 10 L'APSS E L'ASSISTENZA SANITARIA

### 10.1 Attuazione del nuovo modello organizzativo

Nel corso del 2019, la Provincia e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari hanno rivisto l'impianto organizzativo complessivo dell'assistenza sanitaria in carcere, al fine di rispondere ai nuovi bisogni derivanti dai significativi cambiamenti registrati riguardo la salute della popolazione carceraria. Il nuovo modello ha portato all'istituzione della Struttura Sanità Carceraria, come Struttura Semplice Dipartimentale dell'Area Cure Primarie del Servizio Territoriale. La nuova organizzazione prevedeva in particolare: l'assistenza medica sulle ventiquattro ore attraverso l'individuazione di 5 medici di Continuità Assistenziale a cui affiancare, con orario diurno feriale, un medico esperto dipendente dall'APSS e il coordinamento e la supervisione del medico responsabile di struttura semplice di medicina carceraria; il potenziamento dell'assistenza specialistica con particolare attenzione a quella dedicata alla salute mentale; l'implementazione del personale infermieristico la cui attività è garantita dalle 7.00 alle 22.00 tutti i giorni, compresi i festivi.

Per ottemperare alla presenza medica sulle 24 ore, è stato siglato un accordo provinciale per la medicina Generale che prevede la possibilità di attivare incarichi di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) in orario, anche feriale diurno, con sede in carcere. L'assistenza medica sulle 24 ore è stata così attuata a partire dal 20 febbraio 2020, sette giorni su sette, come previsto dal nuovo modello organizzativo adottato nel 2019. Tuttavia, come riportato nella Relazione dell'area sanitaria della Casa circondariale per l'anno 2022, **il reclutamento dei medici nel corso degli anni si è dimostrato difficoltoso**. In aggiunta alle difficoltà già evidenziate nella precedente Relazione sulle attività 2021+, la situazione si è ulteriormente aggravata nel corso del primo semestre 2022, quando, oltre al dirigente medico con funzioni di responsabile della medicina penitenziaria, dimessosi nel mese di aprile, la gran parte dei medici di continuità assistenziale ha comunicato che avrebbe rassegnato le dimissioni a far data dal mese di giugno. Per far fronte a questa situazione particolarmente critica, sollecitamente segnalata anche dalla Garante, che avrebbe potuto creare condizioni di omissione di assistenza, la Direzione sanitaria di APSS, con il supporto della Direzione strategica di APSS e del Dipartimento Salute della Provincia autonoma di Trento, ha posto le basi organizzative per permettere di acquisire medici con contratto individuale di tipo libero professionale, con provata esperienza in ambito di medicina penitenziaria. Ciò ha permesso di garantire la presenza di un medico nelle 24 ore giornaliere per tutta la settimana.

Contestualmente, è stato individuato un nuovo dirigente medico con funzioni di responsabile della medicina penitenziaria, che ha svolto tale funzione


temporaneamente da giugno a ottobre. Dal mese di novembre è stato assegnato l'incarico di dirigente medico con funzioni di responsabile della medicina penitenziaria ad un altro specialista, con competenza ed esperienza in chirurgia generale e in medicina d'urgenza e pronto soccorso. Pertanto, attualmente, l'organizzazione dell'area sanitaria della Casa circondariale è la seguente: 1 dirigente medico con funzioni di responsabile della medicina penitenziaria; 9 medici con contratto individuale di tipo libero professionale, con provata esperienza in ambito di medicina penitenziaria, che permettono di garantire la presenza di un medico sulle 34 ore per sette giorni alla settimana; 1 medico con contratto individuale di tipo libero professionale, con provata esperienza in ambito di medicina penitenziaria, che garantisce il coordinamento informativo (passaggio di consegne) dell'equipe medica (dalle 08:30 alle 16:30 da lunedì a venerdì); 1 psichiatra dipendente APSS in turno da lunedì a venerdì a tempo pieno; 1 medico farmaco-tossicologo, con provata esperienza in ambito di medicina penitenziaria, da lunedì a venerdì a tempo pieno; 1 coordinatrice infermieristica; 14 infermieri (che garantiscono una presenza dalle 7:00 alle 22:00 per tutta la settimana); 1 OSS; 2 psicologi; 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica (TeRP) con orario part-time.

Per quanto di competenza dell'area sanitaria, il "*Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie*" è pienamente applicato, garantendo a tutti i nuovi giunti la visita tempestiva da parte di medico, infermieri e psicologi e una sorveglianza intensiva con il divieto di rimanere da soli in cella nel caso venga evidenziato un rischio. Sono inoltre garantiti incontri settimanali dello staff sanitario e la condivisione di interventi specifici. La citata Relazione dell'area sanitaria della Casa circondariale, rispetto agli eventi critici, evidenzia che il sistema di rilevazione adottato dalla Casa circondariale è rigido, poiché l'evento critico è inserito nel sistema informatico senza alcun filtro interpretativo, con la conseguenza di sovrastimare in alcuni casi i tentativi di suicidio e le azioni autolesive.

## 10.2 Ricoveri, visite specialistiche e salute mentale

In riferimento all'assistenza specialistica, di seguito si riporta l'andamento nel tempo (per il periodo 2019-2022) del numero di uscite dalla Casa circondariale per visite specialistiche o strumentali. Nel 2022, le principali uscite riguardano: visite oncologiche (n. 46), ecografie, (n. 34), visite oculistiche (n. 25), radiografie scheletriche (n. 24), visite fisiatriche (n. 21), visite otorinolaringoiatriche (n. 20), risonanze magnetiche (n. 14), visite ortopediche ( n. 13), visite gastroenterologiche ed esami endoscopici ( n. 12), TAC (n. 11), ecc.

### Andamento annuale delle uscite per visite specialistiche/strumentali



La Relazione dell'area sanitaria della Casa circondariale per l'anno 2022 evidenzia che l'equipe sanitaria della C.C., con il supporto della Direzione del Distretto Nord e della Direzione sanitaria dell'APSS, ha avviato interventi organizzativi per ridurre le traduzioni esterne dei detenuti, incrementando le visite e le prestazioni specialistiche all'interno della Casa circondariale e aggiornando e acquisendo apparecchiature e attrezzature biomedicali. Grazie a tali interventi **è stato acquisito un ecografo** per permettere l'effettuazione di esami ad ultrasuoni presso l'area sanitaria, prestazioni sempre più richieste anche a completamento delle visite di primo livello.

Tutti i detenuti, al momento dell'ingresso in carcere, sono sottoposti a *screening* per disagio/patologia psichica, attraverso una valutazione articolata che comprende almeno due visite con lo psicologo nel primo mese dall'ingresso, con *follow up* nel secondo mese, la somministrazione di test psicodiagnostici di *screening*, l'eventuale

NELL'ANNO 2022

208

PERSONE HANNO BENEFICIATO  
DELLA PRESA IN CARICO  
DELLO PSICOLOGO-  
PSICOTERAPEUTA

87

PERSONE PRESE IN CARICO  
DALLO PSICHIATRA

discussione del caso in *equipe* multidisciplinare "salute mentale", con la possibilità di completare l'*iter* con valutazione psichiatrica. Inoltre, tutti i detenuti che presentano anamnesi psichiatrica positiva (ricoveri in ambiente psichiatrico, contatti con servizi specialistici, precedenti tentativi di suicidio su base psicopatologica) vengono visitati dallo psichiatra all'ingresso. Durante il 2022 sono state 208 le persone (il 47,4% rispetto al totale delle persone prese in carico) che hanno beneficiato della presa in carico dello psicologo-psicoterapeuta

(percorso diagnostico terapeutico comprensivo di cinque o più incontri). Le problematiche maggiormente incidenti sono: rischio suicidario, autolesionismo, sciopero della fame/sete, episodi di violenza, disturbi dell'adattamento, disturbi della personalità, disturbi legati all'uso di sostanze, disturbi d'ansia. Infine, nel 2022, sono state 87 (il 19,8% del totale) le persone prese in carico dal medico psichiatra.

### 10.3 I dati dell'equipe Ser.D.

Il Servizio Dipendenze e Alcolologia (Ser.D), operante all'interno della Casa circondariale di Spini di Gardolo, offre interventi d'aiuto con un approccio multidisciplinare: medico, sociale e psicologico. L'intervento medico è inizialmente di natura consulenziale e consiste in visite su richiesta dell'*equipe* medica dell'Area Sanitaria della Casa circondariale, finalizzate alla valutazione diagnostica in casi sospetti per patologie da dipendenza. Nei casi di tossicodipendenza, l'intervento può proseguire mediante visite di monitoraggio ed eventuale prescrizione di terapia

IN CARICO AL Ser.D

153

DETENUTI

139

CON DIAGNOSI DI  
TOSSICODIPENDENZA

specificata. Gli interventi di area psicologica e sociale sono anch'essi inizialmente di tipo valutativo, al fine del completamento diagnostico. Successivamente possono proseguire interventi di sostegno psicologico e sociale ed orientamento alle possibili opzioni terapeutiche (inserimenti in comunità terapeutiche, progetti terapeutici ambulatoriali). Nel corso del 2022 è stato assunto anche il dott. Sgrò, esperto in tossicologia medica.

I dati dell'*Equipe* Ser.D., relativi all'assistenza sanitaria in carcere per l'anno 2022, evidenziano che sono state prese in carico 153

persone, di cui 139 con diagnosi di disturbo da uso di sostanze secondo il DSM 5. Delle persone prese in carico, 24 evidenziavano problematiche alcoliche (il 15%). Si tratta di 52 persone residenti in Provincia di Trento, 59 persone straniere (in gran parte irregolari e senza valido permesso di soggiorno sul territorio italiano) e 42 italiani residenti fuori provincia.

Rispetto ai programmi terapeutici in misura alternativa alla detenzione, nel corso del 2022, vi sono stati 16 inserimenti, così ripartiti: 4 ingressi in c.t. Casa di Giano; 4 ingressi in c.t. Voce Amica; 2 ingressi in c.t. “Nuovi Orizzonti”; 1 ingresso nella c.t. di San Patrignano; 1 ingresso in c.t. Hands di Bolzano; 1 ingresso in c.t. di Monselice (PD); 1 ingresso presso “CEIS” Verona; 2 ingressi in c.t. Villa Renata (VE).

#### **10.4 Promozione della salute in carcere**

Il D.P.C.M. del 1 aprile 2008 ha stabilito che, dal punto di vista della salute e della sanità, *“il trattamento della popolazione carceraria debba essere equiparabile a quello della popolazione generale”* ed ha assegnato al Sistema Sanitario Nazionale la tutela della salute della popolazione detenuta. Oltre ad avere accesso a cure equiparabili a quelle della popolazione generale, i detenuti dovrebbero però anche vivere in un ambiente che, per quanto ristretto e speciale, sia favorevole alla salute e renda comunque possibile l’adesione alle raccomandazioni per uno stile di vita sano che la sanità pubblica indirizza a tutta la popolazione al fine di prevenire l’insorgenza di malattie croniche e degenerative. Lo stesso decreto prevede l’attivazione in tutte le regioni **dell’Osservatorio permanente sulla salute penitenziaria** e la rilevazione sistematica dello stato di salute e dei fattori di rischio individuali in tutti gli istituti di pena del territorio regionale di riferimento.

Nel corso del 2022, l’Osservatorio **permanente sulla salute penitenziaria** si è riunito in un’occasione, nel corso della quale sono stati trattati i seguenti argomenti: aggiornamento attuazione del Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie; aggiornamento sull’organico del personale medico ed infermieristico ed esame della sicurezza in ambito lavorativo; aggiornamento sui protocolli Covid, verifica dello stato dei ricoveri presso il c.d. “repartino” dell’Ospedale Santa Chiara di Trento; aggiornamento sui ricoveri presso SPDC e allocazione dei pazienti psichiatrici in reparto. Dei citati argomenti all’ordine del giorno, gli ultimi tre sono stati rinviati a una specifica riunione da convocarsi da parte dell’APSS.

## 10.5 La REMS di Pergine


La Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) è una struttura residenziale socio-sanitaria afferente all'Unità Operativa di Psichiatria, situata all'interno dei servizi riabilitativi del Servizio Territoriale - Ambito Est (piano rialzato del Padiglione Perusini, via San Pietro 2 – Pergine Valsugana) che ospita, per un massimo di 10 posti, cittadini della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano, per i quali il Magistrato ha stabilito una misura di sicurezza detentiva in quanto autori di reato non imputabili, a causa di infermità psichica e con comportamenti socialmente pericolosi o per i quali il GIP abbia disposto una misura di sicurezza provvisoria. Si tratta di una struttura chiusa, con personale sanitario presente nelle 24 ore e un rapporto operatori/pazienti che consente livelli assistenziali particolarmente elevati.

La REMS è dotata di personale sanitario e amministrativo, come stabilito dall'APSS nel rispetto dei requisiti definiti dal Ministero. Le indicazioni della normativa e la necessità di dare a operatori e pazienti garanzia di sicurezza richiedono la presenza di 2 operatori sanitari *full-time*, di cui almeno 1 infermiere nelle 24 ore, affiancati da un addetto del servizio di sorveglianza. Dal lunedì al venerdì, con orario diurno, sono presenti altre figure professionali. Il medico psichiatra è presente in misura oraria proporzionale al numero e ai bisogni degli ospiti. Di notte, nei giorni festivi e negli orari diurni in cui lo psichiatra non è presente, è garantita la pronta disponibilità medica psichiatrica in caso di bisogno. L'assistenza medica generale è garantita dai coordinatori sanitari dell'attigua RSA e, in loro assenza, dal medico di continuità assistenziale (guardia medica). Le visite specialistiche si svolgono all'interno della struttura oppure all'esterno, nelle modalità previste e concordate dal Magistrato. In caso di emergenza sanitaria, è facoltà del responsabile della REMS disporre il trasferimento dell'utente in ospedale, comunicandolo al Magistrato.


Al 31 dicembre 2022 erano assegnate alla REMS di Pergine Valsugana 10 persone, 8 residenti in Provincia di Trento e 2 in quella di Bolzano. Nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 si sono registrati 10 nuovi ingressi e 10 dimissioni con una presenza media giornaliera di 10 persone.

Di seguito è riportato l'andamento delle presenze rilevate a inizio dicembre di ogni anno per il periodo 2015 - giugno 2023 e il numero massimo riscontrato durante l'anno di **persone in lista d'attesa**. Nel periodo osservato, per l'accoglienza in REMS, si sono verificate liste d'attesa della durata di più mesi (vedi grafico) negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023 (fino a giugno), con un numero di persone in lista compreso tra le 2 e 5, generalmente riassorbite nel corso dello stesso anno.

## Andamento delle presenze nel periodo 2015-2023 (giugno)



## Numero di mesi con lista d'attesa nel periodo 2015-2023 (giugno)



Fonte: REMS di Pergine

In riferimento all'organizzazione attualmente si evidenziano le seguenti criticità:

- ormai il 90 % degli invii in REMS sono misure di sicurezza provvisorie;
- crescono le situazioni rispetto alle quali la Direzione della Rems (quanto a valutazione clinica) e quella della Magistratura di Sorveglianza) divergono, con una permanenza del paziente in REMS;
- **le liste di attesa caratterizzano ormai anche la realtà trentina.**

Per il 2024 è previsto il trasferimento della REMS dal padiglione Perusini al padiglione Pandolfi. Dalla Direzione della REMS si auspica che ciò possa essere l'occasione per un miglioramento strutturale e per rinnovare gli arredi attualmente obsoleti.

## 11 APPENDICE

Di seguito si riportano le schede delle principali sentenze della Corte costituzionale, relative all'anno 2022 e dei primi mesi del 2023.

### **Corte Costituzionale, sentenza n. 105 del 2023**

Data di deposito: 26 maggio 2023

Giudice remittente: Magistrato di sorveglianza di Spoleto

Disposizioni censurate: art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b), della l. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui dispone che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni quattordici

Parametri costituzionali invocati: artt. 3 e 27, terzo comma, 31, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Esito: la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Punti salienti:

- il detenuto ha investito il magistrato di sorveglianza con un reclamo *ex* artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ordin. penit. in cui contesta il divieto, posto dall'amministrazione penitenziaria in quanto sottoposto a regime differenziato *ex* art. 41 bis, di svolgere colloqui visivi senza vetro divisorio col figlio che ha compiuto gli anni dodici nel 2021, durante la pandemia da Covid-19. I colloqui senza vetro divisorio con i figli e nipoti minori di anni dodici sono stati sospesi in quel periodo storico per limitare il contagio. Il reclamante chiede la rimozione del limite d'età o, in via subordinata, la possibilità di fruire "eccezionalmente" di colloqui col figlio ultradodicesimo compensativi di quelli che non ha potuto svolgere durante la pandemia. Il reclamante vanta il proprio diritto a subire una pena non disumana ai sensi dell'art. 27 Cost. e rivendica che gli sia riconosciuto il diritto a mantenere un legame col proprio nucleo

familiare, soprattutto coi figli minori, come stabilito dagli artt. 29, 30, 31 Cost.

- Dopo aver ricostruito il quadro giurisprudenziale, il giudice a quo ammette che, nella valutazione circa la legittimità del rifiuto opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta di colloquio visivo, si confronta con una disposizione della Circolare DAP del 2 ottobre 2017 particolarmente tranciante in senso negativo che esclude qualsiasi discrezionalità amministrativa. Di conseguenza, solo la declaratoria di fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate consentirebbe l'accoglimento del reclamo. La disposizione di legge è, infatti, inequivocabile.
- Il rimettente dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata in quanto lesiva del diritto ai colloqui e del diritto a non subire una detenzione disumana. Inoltre, non garantirebbe il superiore interesse del minore. Tali colloqui visivi sono gli unici, per il giudice rimettente, con cui si può esplicitare il rapporto col genitore, tanto più sottoposto a regime detentivo differenziato. Per il minore il rapporto fisico col genitore non è sostituibile dai colloqui con vetro divisorio, da ciò deriva che le esigenze di sicurezza derivanti dal regime previsto dall'art. 41-bis devono essere tutelate solo attraverso la video e audio registrazione. Il prevalente interesse del minore deriva anche dall'art. 8 CEDU.
- Viene richiamato il comma 3 dell'art. 18 ordin. penit. secondo cui "particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici". Nonostante non sia, sulla base della legge delega, una norma applicabile ai detenuti in regime differenziato, l'asticella fissata dal legislatore in relazione all'età imporrebbe un trattamento di analoga attenzione anche nei confronti dei figli e nipoti minorenni infraquattordicenni di genitori e nonni ristretti in regime differenziato. Il parametro degli anni quattordici adoperato dal legislatore segna una linea di demarcazione, età in cui si presume il passaggio ad una nozione di adolescenza piena.
- Secondo la Corte di Cassazione la disposizione della circolare DAP che limita ai familiari minori di anni dodici la possibilità dei colloqui visivi senza vetro divisorio è legittima, in quanto scelta organizzativa non irragionevole.
- Secondo l'Avvocatura di Stato il giudice a quo parte da tre non condivisibili assunti. La tesi per cui i minori di anni quattordici non sono strumentalizzabili quali veicoli di informazione da e per l'esterno è smentita. In secondo luogo, non è condivisa l'affermazione per cui l'interesse del minore prescinde la pericolosità del familiare. Infine, è sbagliato sostenere che l'audio e video registrazione sia da sé idonea a neutralizzare i rischi di un uso fraudolento del contatto col minore di anni quattordici. La disposizione censurata è, quindi, proporzionale e

bilanciata nel confronto con gli altri diritti costituzionali coinvolti.

*Gli argomenti della Consulta, la decisione:*

- Secondo la Corte è evidente che i colloqui visivi siano il veicolo più diretto e immediato di comunicazione del detenuto con l'esterno, rischioso al punto tale da porre una serie di restrizioni, tra cui il divieto di passaggio di oggetti e la video e audio registrazione. Con riferimento al divieto di passaggio di oggetti l'amministrazione penitenziaria aveva operato un bilanciamento degli interessi in gioco: dapprima consentendo la fruizione di colloqui senza vetro divisorio con i figli minori di anni sedici e, in seguito, abbassando la soglia d'età agli anni dodici.
- Il medesimo bilanciamento è confermato anche nella circolare DAP del 2 ottobre 2017, riguardante l'organizzazione del regime detentivo differenziato.
- Secondo la Corte è possibile una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata e non sarebbe inequivoca, come delineato dal giudice rimettente, nel senso di imporre l'utilizzo del vetro divisorio in ogni circostanza, anche in occasione dei colloqui visivi con i figli di qualunque età.
- In realtà, secondo la Corte, lo strumento del vetro divisorio per impedire il passaggio di oggetti è lo strumento più efficace ed è legittimo che l'amministrazione penitenziaria nella prassi lo utilizzi per i colloqui visivi dei detenuti sottoposti a regime differenziato. Tuttavia, vi può essere un esito diverso da quello proposto dal rimettente. Infatti, il legislatore ha sempre indicato il risultato vietato senza specificare le pertinenti soluzioni tecniche. Ne deriva che il vetro divisorio, pur costituendo un mezzo altamente idoneo allo scopo, non è tuttavia imposto dal dettato della legislazione primaria. Anzi, per i colloqui del detenuto con i minori differenti soluzioni tecniche potrebbero essere più adeguate.
- L'interpretazione per cui la disposizione censurata non impone in ogni circostanza l'impiego del vetro divisorio è compatibile col dato testuale e ne consente una lettura costituzionalmente orientata.
- In questa prospettiva l'intervento richiesto dal rimettente non è necessario. In presenza di una disposizione normativa che indica chiaramente l'obiettivo (l'impedire il passaggio di oggetti) le soluzioni per raggiungerlo debbono essere adeguate alle situazioni concrete. Tale circolare non dà luogo a rigidità insuperabili, anzi. È possibile che l'amministrazione penitenziaria disponga un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore agli anni dodici se vi sono ragioni a fondamento di tale scelta, oggetto di adeguata motivazione, per escluderne una possibile strumentalizzazione. Ciononostante, l'amministrazione può rifiutare tali colloqui se nel bilanciamento tra i

vari interessi è prevalente l'esigenza di contenimento del rischio di contatti con l'esterno.

- Nulla impedisce al legislatore di legiferare con normativa primaria sul punto.
- Anche in assenza di un intervento legislativo il tenore letterale della disposizione di legge censurata comporta la non fondatezza della questione sollevata.

### **Corte Costituzionale, sentenza n. 66 del 2023**

Data di deposito: 11 aprile 2023

Giudice remittente: Tribunale di sorveglianza di Firenze

Disposizioni censurate: artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2), del codice penale nella parte in cui:

1) stabiliscono l'obbligatoria applicazione della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale; 2) stabiliscono la durata della libertà vigilata in misura fissa e predeterminata; 3) non prevedono la possibilità per il Magistrato di sorveglianza di verificare in concreto durante l'esecuzione della libertà vigilata l'adeguatezza della sua permanente esecuzione alle esigenze di reinserimento sociale del liberato condizionalmente e non ne consentono, per l'effetto, la revoca anticipata.

Parametri costituzionali invocati: artt. 3 e 27 della Costituzione.

Esito: la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 177, comma 2, e 230, comma 1, n. 2), del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione

Punti salienti:

- B.V. Condannato alla pena dell'ergastolo è ammesso alla liberazione condizionale e, contestualmente, è sottoposto a libertà vigilata. Di conseguenza, propone un'istanza di revoca rispetto alla misura della libertà vigilata, la quale viene rigettata dal magistrato di sorveglianza in quanto la revoca stessa non è consentita dalla normativa di riferimento. Viene, di seguito, investito dell'appello il Tribunale di Sorveglianza avverso il diniego della revoca da parte del Magistrato. L'argomentazione del detenuto si basa sull'assunto per cui la libertà vigilata applicata al soggetto ammesso a liberazione condizionale rientrerebbe tra le misure di sicurezza, dovendo pertanto soggiacere all'art. 202, primo comma, cod. pen., che ne prevede l'applicazione solo per le persone «socialmente pericolose». In subordine, l'appellante ha eccepito l'illegittimità costituzionale della disposizione che determina in misura fissa, e senza possibilità di revoca anticipata, la durata della misura.
- È esclusa un'interpretazione costituzionalmente orientata da parte del giudice a quo.

- In punto di rilevanza, la tassatività delle disposizioni censurate non consentirebbe un riesame circa la necessità della permanenza della libertà vigilata fino alla conclusione del periodo quinquennale previsto dall'art. 177 comma 2, cod. pen., e condurrebbero al rigetto dell'appello; a fronte di un grado di affidabilità elevato da parte dell'appellante che conforta un ragionevole giudizio prognostico di conformità ai valori dell'ordinamento sociale. In caso di accoglimento della questione la misura della libertà vigilata potrebbe essere ridotta nella durata o revocata al pari di qualunque altra misura di sicurezza, ben prima della sua naturale scadenza.
- In punto di non manifesta infondatezza, si ritiene che la libertà vigilata sia collegata ad un presupposto radicalmente antitetico alla pericolosità, in quanto è disposta successivamente all'accertamento di quel completo ravvedimento che fonda la meritevolezza del beneficio maggiore, tanto che la stessa Corte le avrebbe attribuito una funzione diversa dalle misure di sicurezza vere e proprie. Per il giudice rimettente la libertà vigilata è una sanzione a tutti gli effetti con una sua indubbia afflittività. È anzi superfluo stabilire la natura della misura in quanto da tempo le misure di sicurezza sono state ricomprese nell'alveo delle sanzioni penali, dovendo rispettare il principio del finalismo rieducativo, della proporzionalità e della individualizzazione del trattamento. La disciplina della libertà vigilata prevede un automatismo sanzionatorio che permea sia l'an sia il quantum, precludendo al giudice ogni tipologia di intervento e collimando con l'art. 3 della Costituzione.
- In giudizio si è costituita anche l'AIPDP, la quale ritiene violati anche gli artt. 3 e 5 della CEDU, 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU e 49 della Carta di Nizza in quanto l'istituto presenta irrisolti profili di ambiguità uniti ad una natura penale e afflittività indubbe. Inoltre, ritiene che la sentenza 78/1977 non sia dirimente in quanto le prescrizioni del giudice non sono sufficienti a soddisfare le esigenze di proporzionalità e individualizzazione del trattamento penale.

*Gli argomenti della Consulta, la decisione:*

- Viene analizzata la situazione del soggetto ammesso alla liberazione condizionale, con particolare riferimento al condannato alla pena dell'ergastolo, come regolata dagli artt. 176 e 177 cod. pen.. Il combinato disposto di queste norme con l'art. 230, che disciplina i casi in cui deve essere ordinata la libertà vigilata, comporta che il detenuto ammesso a liberazione condizionale è soggetto a questa misura, che perdura per cinque anni.
- E' chiarita la natura della libertà vigilata, in quanto essa è maggiormente controversa quando disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), cod. pen.. La Corte ricorda come le misure di sicurezza siano applicate previo accertamento della pericolosità sociale. Negli anni la Corte

stessa ha eliminato, progressivamente, le presunzioni di pericolosità sociale. E' rimasto escluso il caso oggetto della decisione, in cui la libertà vigilata è applicata *ex lege* in quanto vi è la verifica da parte del magistrato del requisito positivo del sicuro ravvedimento. Se, da un lato, il giudice rimettente ritiene che la libertà vigilata sia una sanzione penale a tutti gli effetti e che, in quanto afflittiva, debba soggiacere ai principi di proporzionalità, finalità rieducativa e individualizzazione del trattamento, la parte ritiene che sia una misura di sicurezza.

- Secondo la Corte è una fattispecie “tutta particolare” e tale particolarità è ravvisabile anche nelle finalità dell’istituto: lo Stato attende la conferma della prognosi del sicuro ravvedimento e vuole garantire i terzi dai pericoli derivanti dall’anticipata liberazione del condannato. La libertà vigilata è ascrivibile solo nominalmente al genus delle misure di sicurezza, in quanto risponde ad una diversa logica. Vi è sicuramente un’esclusione vicendevole tra l’accertamento del sicuro ravvedimento e la pericolosità sociale. Ne deriva che l’applicazione della libertà vigilata non dipende da una valutazione in concreto del rischio che egli commetta nuovi reati, ma si lega inscindibilmente alla condizione di liberato condizionalmente. Il legame tra liberazione condizionale e libertà vigilata è duplice: da un lato, accompagna la prova in libertà del condannato, verificando la prognosi del sicuro ravvedimento, dall’altro lato, chiarisce la natura della libertà vigilata quale attenuazione dell’originaria pena detentiva. I due istituti costituiscono un inscindibile binomio e si delineano, unitamente considerate, come misura alternativa alla detenzione. Difatti, le prescrizioni proprie della libertà vigilata accompagnano necessariamente lo stato di libertà condizionale.
- Ne deriva che non sia possibile ritenere la libertà vigilata applicata in conseguenza della liberazione condizionale quale misura di sicurezza, in quanto il giudice dovrebbe valutare in concreto la sussistenza della pericolosità sociale del soggetto. Inoltre, il suo legame inscindibile con la liberazione condizionale vieta l’applicazione alla stessa del principio di mobilità della pena. Le relative prescrizioni trovano fondamento nel sostegno e controllo che offrono alla prova in libertà del condannato. La misura, se vincolata nell’an e nel quantum, è libera nel quomodo per il giudice: il contenuto non tipizzato permette al magistrato di individualizzare l’afflittività della libertà vigilata.
- I controlli previsti con l’applicazione della libertà vigilata sono giustificati dagli ampi spazi di libertà che la liberazione condizionale concede rispetto alle altre misure alternative alla detenzione.

### **Ordinanza n. 23 del 2023**

Data di deposito: 12 gennaio 2023

Giudice remittente: Magistrato di sorveglianza di Spoleto

**Disposizione indiziata di illegittimità costituzionale: art. 18 della L. 26 luglio 1975, n. 354.**

**Parametri costituzionali invocati:** Artt. 2, 3, 13 primo e quarto comma, 27 terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117 primo comma Cost., quest'ultimo in rapporto agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo.

**Petitum:** Dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 o.p., nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia.

**Precedenti:** La Consulta ha dichiarato l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale per certi versi simile a quella che qui ci occupa, avente ad oggetto l'art. 18, allora comma 2, o.p., nella parte in cui prevedeva (e prevede tutt'ora) il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, Cost. (Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 301). La questione è stata ritenuta inammissibile sotto due distinti e concorrenti profili. In primo luogo, il giudice rimettente aveva omesso di descrivere l'oggetto del reclamopresentato dal detenuto, né aveva indicato il regime penitenziario al quale lo stesso era sottoposto, non precisando se potesse o meno beneficiare di permessi premio, istituto che avrebbe consentito al reclamante di soddisfare, fuori dall'istituto, le proprie esigenze legate alla sfera affettiva e sessuale. In secondo luogo, la Corte costituzionale sottolinea che un mero intervento ablativo della previsione del controllo a vista in occasione dei colloqui, così come prospettato dal giudice a quo, da un lato sarebbe andato oltre quanto necessario, poiché il controllo a vista del personale di custodia non ha come scopo specifico ed esclusivo quello di impedire i rapporti affettivi intimi, ma risponde ad esigenze fondamentali di sicurezza; dall'altro, non sarebbe stato sufficiente a raggiungere l'obiettivo perseguito, essendo indispensabile una disciplina *ad hoc* che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute, compito che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore. In tale occasione la Corte costituzionale aveva però lanciato un esplicito monito al legislatore, sollecitando un suo intervento nel merito; intervento che, a distanza di ben 13 anni, non si è ancora concretizzato. Proprio la protratta inerzia del legislatore costituisce un elemento di ulteriore novità rispetto alla questione di costituzionalità presentata nel 2012.

**Motivazione:** La norma censurata comporta un vero e proprio divieto per la persona detenuta, anche quando non ostino particolari ragioni di sicurezza, di esercitare il diritto all'affettività, anche nella sua dimensione sessuale, con il/la partner in

libertà, in una forma riservata all'interno del contesto penitenziario, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia. In questi termini, l'art. 18 o.p. si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 13 primo e quarto comma, 27 terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117 primo comma Cost., quest'ultimo in rapporto agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo.

Parametri:

- **Art. 2:** il diritto alla libera espressione della propria affettività, anche mediante rapporti sessuali, rientra – secondo la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentt. 561/1987 e 161/1985) – tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire. L'attuale disciplina normativa, impedendo assolutamente al detenuto l'esercizio della propria affettività nella forma del rapporto sessuale all'interno del contesto penitenziario, senza neanche tentare un bilanciamento con eventuali ragioni di sicurezza, si porrebbe dunque in frizione con la citata norma costituzionale.
- **Art. 3:** il divieto di incontro intimi con il/la partner in libertà imposto indistintamente dall'art. 18 o.p., senza prendere in considerazione eventuali esigenze di sicurezza sussistenti nel caso specifico, contrasterebbe anche con il principio di ragionevolezza, rilevante ex art. 3 Cost., tanto più se si guarda alle riforme dell'ordinamento penitenziario intervenute nel 2018. La prima contraddizione si può rinvenire all'interno dello stesso art. 18 o. p. novellato dal d.lgs. 123/2018, ove si prevede, da un lato, l'opportunità («ove possibile») di una dimensione riservata dei colloqui familiari, mentre dall'altro, si continua a chiedere obbligatoriamente il controllo a vista da parte del personale di polizia penitenziaria.
- L'irragionevolezza emergerebbe anche da un confronto con la disciplina dell'ordinamento penitenziario minorile e, in particolare, con l'art. 20 comma 3 del d.lgs. 121/2018 che consente ai minori o giovani adulti di fruire di visite prolungate con congiunti o persone legate da rapporti affettivi “in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti”. Una simile possibilità, non prevista per i detenuti che si trovino a scontare la pena in istituti per maggiorenni, creerebbe una disparità di trattamento irragionevole.
- **Art. 13, primo e quarto comma:** la forzata astinenza dai rapporti sessuali con i congiunti in libertà, non giustificata da ragioni di sicurezza, determinerebbe, secondo il giudice a quo, una limitazione della libertà personale che si traduce in una sofferenza ulteriore rispetto a quella già insita nella privazione della libertà derivante dallo stato detentivo, con conseguente contrasto con il primo comma dell'art. 13 Cost. Non solo, ad opinione del rimettente, il totale sacrificio della dimensione sessuale dell'affettività integrerebbe gli estremi di una violenza fisica e morale sulla persona ristretta, ai sensi del quarto comma dell'art. 13 Cost., compromettendo, peraltro, anche il diritto alla sessualità del convivente in libertà.

- **Art. 27, terzo comma:** ulteriore norma che in questa sede si ritiene violata è l'art. 27, comma 3, Cost., sia sotto il profilo dell'umanità della pena, poiché il divieto di esercitare il diritto all'affettività, anche nella sua dimensione sessuale, va ad aggiungersi all'afflittività già insita nella privazione della libertà, sia con riguardo alla finalità rieducativa della pena. Con riferimento a quest'ultima, il giudice a quo sottolinea le conseguenze desocializzanti connesse al mancato esercizio del proprio ruolo naturale all'interno di una relazione di coppia, che, ove vissuta nella sua pienezza, potrebbe invece far da volano alla risocializzazione della persona.
- **Artt. 29, 30, 31:** il divieto di colloqui intimi con il/la partner in libertà si ritiene in contrasto con il combinato disposto degli artt. 29, 30 e 31 Cost., posto a protezione della famiglia, in quanto rischia di logorare e spezzare i rapporti di coppia, rendendo più difficoltoso il reinserimento del detenuto all'interno del nucleo familiare al termine dell'esecuzione della pena. Per altro verso, viene anche interdetto l'accesso alla genitorialità e il diritto dei figli ad un sereno rapporto di coppia tra i genitori, funzionale allo sviluppo della loro personalità.
- **Art. 32:** l'art. 32 Cost. si ritiene violato a causa degli effetti negativi che la forzata astinenza dai rapporti sessuali con il/la partner in libertà, e più in generale l'impossibilità di trascorrere dei momenti privati con lo/la stessa, senza la costante osservazione del personale di custodia, può avere sulla salute psichica, oltre che fisica, della persona privata della libertà (considerato anche che non è garantito alcuno spazio di privacy per consentire la masturbazione o i rapporti sessuali tra persone detenute).
- **Parametro Art. 117, primo comma, in rapporto agli artt. 3 e 8 della CEDU:** attraverso il richiamo all'art. 117, primo comma, Cost., quale parametro interposto, si paventa, da un lato, la violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto la completa negazione del diritto all'affettività, anche nella sua dimensione sessuale, senza alcuna possibilità di bilanciamento di tale diritto con le esigenze di sicurezza, sarebbe qualificabile quale trattamento inumano e degradante, determinando un'afflittività maggiore rispetto a quella connaturata alla condizione detentiva; dall'altro lato, si ritiene sussistente un contrasto anche con riferimento all'art. 8 CEDU posto a tutela della vita privata e familiare. A tale ultimo proposito, nell'ordinanza, si ammette che i giudici di Strasburgo hanno sempre riconosciuto un ampio margine di discrezionalità in capo agli Stati membri circa l'esercizio dell'affettività, anche di tipo sessuale, delle persone detenute, ribadendo che la negazione di visite intime non è incompatibile con la Convenzione; d'altra parte, la Corte europea non ha mancato di esprimere il proprio apprezzamento per quegli Stati che abbiano adottato normative che consentano colloqui intimi, riconoscendo il diritto alla sessualità quale elemento essenziale della vita familiare. La violazione dell'art. 8 CEDU dipenderebbe, nel caso di specie,

dal fatto che l'ordinamento penitenziario italiano pone un divieto generalizzato, in capo a tutte le persone detenute, a vedersi riconosciuti incontri di natura intima con il/la partner, non giustificato da ragioni di sicurezza particolari.

## **Corte Costituzionale, sentenza n. 20 del 2022**

Data di deposito: 25 gennaio 2022

Giudice remittente: Magistrato di sorveglianza di Padova

### Disposizioni censurate: art. 4 bis, comma 1 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui prevede che i permessi premio di cui all'art. 30 *ter* o.p. possano essere concessi ai condannati «che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile e inesigibile, ove accertata l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata».

### Parametri costituzionali invocati:

artt. 3 e 27, terzo comma, Costituzione.

Esito: dichiara **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 *bis*, comma 1 *bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione e all'art. 3 Cost.

### Punti salienti:

#### *Questioni di fatto:*

- M. C. ha presentato istanza di concessione del beneficio di un permesso premio, al fine di poter incontrare i due figli minori. M. C. sta spiando la pena di 14 anni e 20 giorni di reclusione (con scadenza attualmente fissata gennaio 2022), per i reati di associazione tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura ed estorsione, tutti aggravati.
- Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha riconosciuto l'impossibilità di utile collaborazione.
- Ai sensi del comma 1 art. 4 *bis* i condannati per associazione mafiosa non possono accedere ai benefici e altre misure (esclusa la LA), se non mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria (presunzione di pericolosità).
- Tuttavia, con la sentenza della Corte Cost. 253/2019 la presunzione è trasformata da assoluta in relativa: anche in assenza di collaborazione l'accesso è possibile se si dimostrano elementi tali da escludere l'attualità del collegamento (1) e tali da escludere il pericolo che si ripristino in futuro (2).
- Ai sensi del comma 1 *bis*, l'accesso ai benefici sarà possibile anche nei casi di *collaborazione impossibile o inesigibile* (nelle ipotesi in cui la sentenza di merito abbia già garantito una piena ricostruzione fattuale della vicenda criminosa, oppure quando il patrimonio conoscitivo del condannato non gli consenta di collaborare) se viene provata l'assenza di collegamento attuale

con l'associazione criminosa.

- Il remittente afferma che quanto previsto dalla sentenza 253/2019 non vale per i casi di collaborazione impossibile, realizzando ciò “due distinti regimi di valutazione della pericolosità”: infatti, nei casi di collaborazione impossibile il giudice non è tenuto a verificare l'aspetto prognostico del pericolo di un futuro ripristino dei collegamenti con l'associazione criminosa (è il caso di specie del condannato M.C.). Questa dualità si traduce, ai sensi del remittente, in una norma penale irragionevole e contrastante con l'art. 3 Cost. Può accadere, infatti, che l'atteggiamento soggettivo delle due diverse figure di non collaboranti sia identico, perché anche chi si vede accertata la collaborazione impossibile può non voler collaborare.
- Inoltre, il remittente afferma che «il magistrato di sorveglianza sarebbe limitato nell'effettuare una valutazione individualizzata e concreta della pericolosità del singolo condannato» che, per qualsiasi ragione, non collabori con la giustizia ciò sarebbe contrastante con il «principio di individualizzazione della fase esecutiva della pena» (art. 27, comma 3, Cost.)
- Secondo il remittente, la sentenza 253 avrebbe reso l'istituto della collaborazione impossibile o inesigibile inutile, e come tale andrebbe eliminato; tuttavia, solo apparentemente la richiesta sarebbe volta ad ottenere una pronuncia in *malam partem* per i non collaboranti: infatti, l'effetto sarebbe quello di restituire discrezionalità al magistrato di sorveglianza nel valutare la pericolosità del detenuto non collaborante (suo malgrado o renitente)
- Si è costituito in giudizio **M.C.**, il quale ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o non fondate:
  - In relazione all'art. 3 Cost.: se la questione del remittente venisse accolta, egli, dopo essersi vista riconosciuta la collaborazione impossibile, si vedrebbe applicata una norma penale sostanziale meno favorevole. Inoltre, fa leva sulla diversità di situazione nei casi delle due norme: quanto «se la collaborazione è possibile, la mancata collaborazione è di per sé sintomatica di una possibile pericolosità del detenuto, mentre ove tale collaborazione sia impossibile essa non è sintomatica di nulla.».
  - In relazione all'art. 27 comma 3: la valutazione individualizzante del magistrato non sarebbe impedita, ma rimane doverosa.
- È intervenuto in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile. Quanto previsto dalla sentenza 253 non varrebbe anche per i casi di collaborazione impossibile; il rimettente avrebbe sottovalutato che, per la concessione del beneficio del permesso premio, devono sussistere le ulteriori condizioni di meritevolezza indicate dall'art. 30 *ter* o.p.

*Questioni di diritto:*

- La Corte Costituzionale, nell'illustrare le vicende del "doppio regime" previsto dall'art. 4 *bis* comma 1 e comma 1 *bis*, riprende anche quanto affermato dalla sentenza 253/2019 (secondo cui ciò che è costituzionalmente illegittimo non è la presunzione in sé contenuta nel comma 1, ma il suo carattere assoluto). In particolare si sofferma sugli oneri probatori che, in ragione della "forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale" risultano essere particolarmente rigorosi per colui che può collaborare, e ciò per ragioni di necessità costituzionale ispirate all'interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati.
- Sebbene l'eliminazione di questo "doppio regime" renderebbe più gravosa la posizione del condannato che ottenga l'accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione, l'eccezione di inammissibilità sollevata da M.C (parte costituita) e dall'interveniente (Avvocatura di Stato) non è fondata. Essa, infatti, presuppone la natura sostanziale della disciplina censurata, con applicazione dell'art. 25 Cost.; tuttavia, in precedenti sentenze (come la 32/2020) si è escluso che il divieto di applicazione retroattiva concerna anche i benefici penitenziari, come i permessi premio.
- La Corte rileva l'inammissibilità della questione sollevata dal remittente in riferimento all'art. 27 comma 3: non risulterebbe chiaro il motivo per cui al giudice di sorveglianza sarebbe preclusa la possibilità di una valutazione individualizzata, in caso di collaborazione impossibile o inesigibile.
- La Corte rileva la non fondatezza della questione in riferimento all'art. 3 Cost., regole di esperienza fanno ritenere non irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa. La parificazione tra le posizioni non sarebbe dunque un imperativo costituzionale.
- In linea con la Cassazione penale, la Corte riconosce una "diversità ontologica" tra le due situazioni: la posizione di colui che "oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole" (silente per sua scelta), da quella di chi "soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può" (silente suo malgrado). Il carattere volontario della scelta di non collaborare costituisce un sintomo di allarme, tale da richiedere il regime probatorio rafforzato di cui alla sentenza 253/2019; mentre l'impossibilità di collaborare corrisponde ad un atteggiamento neutro dell'interessato.
- Il rigetto della questione non implica, tuttavia, che le motivazioni e le convinzioni soggettive di tutti i detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità) siano irrilevanti. Tuttavia, la loro valorizzazione potrà sempre avvenire ed essere opportunamente valorizzata nella fase della valutazione della "meritevolezza" del permesso premio richiesto.

## Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 2022

Data di deposito: 27 gennaio 2022

Giudice remittente: GIP del Tribunale di Tivoli

Disposizioni censurate: **artt. 206 e 222 c.p. e art. 3 ter del D.L. 22 dicembre 2011, n. 11** (convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9), così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) del **D.L. 31 marzo 2014, n. 52** (convertito in L. 30 maggio 2014, n. 81), nella parte in cui, attribuendo l'esecuzione del ricovero provvisorio presso una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia, in relazione all'esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria e nella parte in cui consentono l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia.

Parametri costituzionali invocati:

- Artt. 2 e 25 comma 3 Cost., in quanto, la misura di sicurezza del ricovero in REMS costituirebbe una forma di tutela da parte dello Stato dei diritti inviolabili dell'uomo alla vita e all'incolumità dei consociati rispetto alle condotte violente poste in essere dagli autori di reato non imputabili e, pertanto, sarebbe sottoposta al principio della riserva di legge, che stabilisce le condizioni in forza delle quali un soggetto può essere destinatario della misura di sicurezza.
- Art. 32 Cost., nella misura in cui subordina la legittimità di trattamenti sanitari obbligatori all'esistenza di una legge che li preveda, entro il limite assoluto del rispetto della dignità umana.
- Artt. 27 e 110 Cost., in quanto, il ricovero in REMS costituirebbe una misura giudiziaria penale restrittiva della libertà personale necessariamente rientrante, per gli aspetti organizzativi, nella competenza del Ministro della Giustizia, al quale spettano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Tale attribuzione costituzionale implicherebbe che spetti a quest'ultimo la competenza a provvedere in relazione all'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per motivi di omogeneo, ordinato ed efficace trattamento degli internati; ciò anche in armonia con l'art. 117, secondo comma, lettere h) e l) Cost.
- Art. 3 Cost., in quanto la potenziale e in taluni casi effettiva ineseguibilità della misura di sicurezza comporta un'applicazione disomogenea sul territorio nazionale delle norme di trattamento penitenziario, esponendo a rischio la vita o l'incolumità degli stessi infermi di mente, degli operatori e dei terzi.

Esito: pur riconoscendo i *vulnera* lamentati dal giudice remittente, la Corte cost. ritiene inammissibili le questioni relative all'art. 3 ter del D.L. 211/2011 per due motivi essenziali: da una parte, la mancanza di posti-letto non può essere risolta da

una pronuncia della Consulta che assegni al Ministero della Giustizia una nuova competenza in tale ambito, dall'altra parte, l'eventuale dichiarazione di illegittimità della disposizione censurata per violazione delle riserve di legge di cui agli artt. 25 e 32 Cost. determinerebbe l'integrale caducazione del sistema REMS e lascerebbe un insopportabile vuoto di tutela. È dunque indispensabile un'urgente riforma di sistema: spetta al legislatore attivarsi in tal senso.

Punti salienti:

- La misura dell'assegnazione ad una REMS è uno strumento di tutela della salute mentale del destinatario: le REMS, quindi, devono caratterizzarsi per una "esclusiva gestione sanitaria", mentre l'attività di sicurezza e vigilanza può essere solo perimetrale, volta ad evitare allontanamenti non autorizzati. Cionondimeno, l'assegnazione a una REMS non può essere considerata come una misura di natura esclusivamente sanitaria. Si tratta, infatti, a tutti gli effetti, di una nuova misura di sicurezza, ispirata ad una logica di fondo diversa rispetto al ricovero in OPG o all'assegnazione a casa di cura o di custodia, ma applicabile in presenza degli stessi presupposti, salvo il nuovo requisito della inidoneità di ogni misura meno afflittiva introdotto dall'art. 3 *ter* comma 4. È una misura limitativa della libertà personale, in quanto al soggetto interessato può essere legittimamente impedito di allontanarsi dalla struttura e possono essere applicati trattamenti sanitari coattivi. Rispetto al TSO disciplinato agli artt. 33 e 35 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, si caratterizza per i seguenti elementi: i) oltre ad una situazione di malattia mentale, presuppone anche la previa commissione di un reato e una valutazione di pericolosità sociale del soggetto; ii) è applicata dal giudice penale (con la sentenza che accerta il fatto o in via provvisoria) e non dall'autorità amministrativa; iii) sulla sua concreta esecuzione sovrintende il Magistrato di Sorveglianza, che può revocare l'assegnazione alla REMS o sostituirla con la libertà vigilata.
- È evidente che il ricovero in REMS assolve anche una funzione di contenimento della pericolosità sociale di chi abbia già commesso un reato o sia gravemente indiziato. Tale funzione non appare incompatibile con le finalità di cura della misura: come già affermato dalla Corte nella sent. n. 139/82 – e ribadito poi nella sent. n. 253/2003 –, le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente si giustificano in virtù del principio personalista di cui all'art. 2 Cost., in quanto rispondono contemporaneamente alle due finalità della cura e della tutela del soggetto e al contenimento della sua pericolosità sociale. La natura "ancipite" della misura del ricovero in REMS, fa sì che essa si debba conformare ai principi costituzionali dettati sia in materia di misure di sicurezza, sia in materia di TSO. Sul primo versante, l'art. 25 comma 3 Cost. sancisce il principio di legalità delle misure di sicurezza (declinato in maniera diversa da quello previsto per le pene) e la riserva (assoluta) di legge statale. Sul secondo

versante, l'art. 32 comma 2 Cost. determina la riserva di legge assoluta in caso di trattamenti sanitari coattivi.

- L'art. 3 *ter* del D.L. 211/2011 rappresenta un tassello essenziale per il processo di superamento degli OPG, avviato nel 2008. In attuazione dei commi 2 e 3 del suddetto articolo, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia e acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ha emanato il decreto del 1° ottobre 2012, che ha dettato i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate a sostituire gli OPG. L'Allegato A di tale decreto ha istituito le REMS, dove i diritti degli internati sono garantiti dall'applicazione della L. 354/1975 e del D.P.R. 230/2000. Nella premessa del decreto si afferma che è necessario predisporre uno specifico percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato e che ogni struttura può ospitare al massimo 20 persone, assegnate in base al principio di territorialità. Non essendosi compiuto il processo di chiusura degli OPG entro la scadenza fissata al 31 marzo 2015, con DPCM del 19 febbraio 2016 è stato nominato un commissario unico per provvedere in via sostitutiva alla chiusura degli OPG. Il processo si è finalmente concluso nel febbraio del 2017.
- L'attuale disciplina delle REMS rivela dei profili di frizione con i summenzionati principi costituzionali: in *primis* perché l'art. 3 *ter* del D.L. 211/2011 rappresenta la sola disposizione contenuta in un atto avente forza di legge, con la conseguenza che la gran parte della disciplina si fonda su atti, quali il DPCM del 2012 e gli accordi tra il Governo e le autonomie locali, distinti dalla legge. È dunque necessaria una fonte primaria che disciplini organicamente la misura del ricovero in REMS a livello statale, andando a precisare quali siano i poteri e il ruolo dell'autorità giudiziaria in tale materia.
- Per quanto riguarda, invece, il malfunzionamento complessivo del sistema REMS e, soprattutto, il problema delle lunghe liste d'attesa, la Corte registra una violazione dell'art. 3 Cost. La soluzione non può essere quella di collocare, in via provvisoria, negli istituti penitenziari i soggetti in attesa di entrare in REMS, perché il carcere non è un luogo idoneo a fornire le terapie e il percorso riabilitativo necessari. Sono invece indispensabili strategie miranti a ridurre gradatamente, sino ad azzerare, l'attuale divario tra il numero di posti disponibili e il numero dei provvedimenti di assegnazione, valorizzando le alternative terapeutiche per la salute mentale presenti sul territorio, definendo dei parametri standard nella scelta della misura più appropriata e, eventualmente, realizzando nuove REMS. Infine, considerata la natura penale del ricovero in REMS, è necessario restituire al Ministro della Giustizia la competenza in tale materia.

## Corte Costituzionale, sentenza n. 30 del 2022

Data di deposito: 3 febbraio 2022

Giudice remittente: Magistrato di sorveglianza di Siena

Disposizioni censurate: **art. 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), **commi 1, 3 e 7**.

Parametri costituzionali invocati: artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione.

Esito: dichiara **l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 quinquies, commi 1, 3 e 7** per violazione dell'art. 31 Cost. "nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre **l'applicazione provvisoria della misura**, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge".

Punti salienti:

*Questioni di fatto*:

- La questione si origina da un'istanza di concessione in via provvisoria ed urgente della misura di cui al 47-quinquies rivolta al giudice *a quo* da G.M., padre con figlia di età inferiore ad anni 10, la cui madre sarebbe impossibilitata per ragioni di salute.
- Il Magistrato di sorveglianza di Siena lamenta come il 47-quinquies non preveda l'applicazione provvisoria della misura (differentemente dalla detenzione domiciliare ordinaria, di cui all'art. 47 *ter*; dell'affidamento in prova al servizio sociale; della semilibertà):
  - Rilevanza della questione secondo il giudice remittente, tale lacuna non è colmabile in via interpretativa; d'altra parte si rende necessaria la concessione provvisoria per ragioni superiori di tutela del minore.
  - Non manifesta fondatezza, la norma, nella sua lacuna, violerebbe:
    - l'art. 3 per irragionevolezza;
    - l'art. 27 comma 3 Cost. (la necessità di attendere la decisione collegiale del tribunale di sorveglianza, renderebbe la pena "non umana" per il genitore che sa privo di assistenza il minore di anni 10);
    - gli artt. 30 e 31 Cost. per il grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore e al rapporto parentale;
    - disposizioni di diverse fonti internazionali che affermano la preminenza dell'interesse del minore (Convenzione sui diritti del fanciullo, New York 1989; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).
- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri (rappresentato dall'Avvocatura Generale), che ha chiesto di dichiarare le questioni

inammissibili o non fondate:

- nell'ordinanza di remissione non si dà conto di un'indagine effettiva sullo stato di salute della madre;
  - inoltre l'interesse del minore ad una relazione col genitore in stato detentivo non godrebbe di una tutela assoluta (ciò solo quando la sua età è inferiore ad un anno, ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, di cui all'art. 146 comma 1 c.p.);
  - la mancata previsione di una concessione in via provvisoria della misura della detenzione domiciliare speciale, rientrerebbe nell'area invalicabile della discrezionalità legislativa.
- Si è costituito in giudizio G. M., chiedendo l'accoglimento della questione, ribadisce di aver scontato più di un terzo della pena; di essere estraneo alla commissione di delitti ostativi; dichiara lo stato di impossibilità della madre e l'assenza di altri congiunti in grado di provvedere alle esigenze della prole.

*Ritenuto in diritto:*

- La Corte sottolinea come l'eccezione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri risulti essere infondata. Innanzitutto, la questione riguarda l'esistenza in astratto di un potere di concessione provvisoria in capo al magistrato di sorveglianza, a prescindere dagli accertamenti sul fatto concreto che ha originato la remissione.
- La Corte ritiene fondata la questione in riferimento all'art. 31 Cost. La misura della detenzione domiciliare speciale è considerata "sussidiaria" e "complementare" rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria:
  - solo la prima può trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la pena da scontare dal genitore superi il limite dei quattro anni di reclusione (purché sia stato scontato più di un terzo della pena o quindici anni in caso di condanna all'ergastolo), viceversa ostativo alla concessione della misura ordinaria.
  - Entrambe le misure condividono il medesimo fine: evitare, fin dove possibile, che l'interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore, danno riflesso, noto come "carcerizzazione dell'infante"; l'interesse del minore deve restare la "stella polare" del giudizio.
  - La Corte richiama altre sentenze della giurisprudenza costituzionale che si sono mosse sul solco di parificare la disciplina tra i due tipi di detenzione; si è cercato di eliminare automatismi e meccanismi presuntivi a favore di un "bilanciamento caso per caso" dell'interesse del minore.
- La Corte non condivide l'affermazione della difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui rivendica la discrezionalità del legislatore. Il magistrato avrebbe a disposizione tutti gli elementi in grado di valutare se l'interesse del minore imponga una anticipazione della misura o

receda di fronte ad altre esigenze; la mancata previsione di tale potere di concessione provvisoria, gli impedirebbe *ex ante* di valutare le particolarità del caso concreto.

- Estendendo la possibilità di concessione provvisoria anche all'art. 47-*quinquies*, si estendono anche le condizioni di cui all'art. 47 comma 4: risulta necessario rispettare i presupposti di ammissione e valutare “il grave pregiudizio che possa derivare dalla protrazione dello stato di detenzione”; inoltre, l'ordinanza di concessione provvisoria manterrebbe efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza; fermo restando la possibile revoca da parte dello stesso organo monocratico, il quale vigila nel corso di tutta l'esecuzione (può anche utilizzare mezzi di controllo elettronico).
- La Corte sottolinea come l'attesa dei tempi – fisiologicamente più lunghi – richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza, incida gravemente sulla tutela dell'interesse del minore. La mancata previsione della possibilità di una deliberazione urgente da parte dell'organo monocratico impedisce il bilanciamento di tale interesse con altri di difesa sociale.
- Per questi motivi, la Corte Costituzionale ritiene fondata la censura per violazione dell'art. 31 Cost.; restano assorbite le questioni relative agli altri parametri.

## 12 BIBLIOGRAFIA

- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 545 del 19 aprile 2019 recante “Approvazione del Piano provinciale di prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, in attuazione del Piano nazionale adottato in Conferenza Unificata, rep. Atti n. 81/CU di data 27 luglio 2017, ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.*
- *Protocollo d’Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell’Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol).*
- *Deliberazione della Giunta provinciale 1360 di data 29 luglio 2022 recante “Offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento - anno scolastico 2022/2023”.*
- *Nuzzaci Anna Rita (a cura di), Progetto d’Istituto per l’anno 2023 (C.C. Spini di Gardolo).*
- *Giuliano Mariotti, Relazione area sanitaria anno 2022 Casa circondariale Spini di Gardolo.*
- *Relazione al Parlamento 2023 del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personale.*